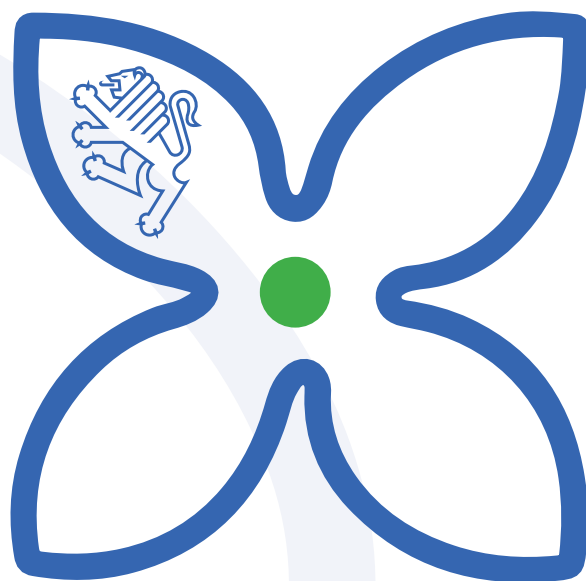




le Médiateur
de la Vallée d'Aoste
il Difensore
CIVICO

della Valle d'Aosta

Défenseur des personnes handicapées
Garante dei disabili

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
NELL'ANNO **2023**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE DEI DIRITTI

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

NELL'ANNO 2023

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2023 dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Autonoma Valle d'Aosta è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*La Difensora civica nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Adele Squillaci*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Pec: difensore.civico@legalmail.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

INDICE

INTRODUZIONE	7
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI	
1. Premessa.....	11
2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.....	13
2.1. Le novità e le modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introdotte dai decreti attuativi della legge 227/2021.....	23
3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone disabili.....	27
4. La normativa regionale.....	32
5. I servizi offerti alle persone disabili.	35
5.1. Il trasporto per disabili.	35
5.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.....	40
5.3. L’inclusione scolastica.	41
5.4. Le iniziative sportive in favore delle persone con disabilità.....	51
5.5. Il collocamento mirato.	56
5.6. L’invalidità civile, la disabilità e le tutele.....	65
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO, IL BILANCIO DELL’ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ, INVALIDITÀ E HANDICAP.	
1. Il rapporto con il cittadino e l’organizzazione dell’ufficio.....	68
2. Il bilancio generale dell’attività.....	72
3. L’invalidità, la disabilità e l’handicap.....	77
4. Le attività divulgative in materia di disabilità.....	80
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE	84
APPENDICE	87
ALLEGATO 1 – Disabili.....	91
ALLEGATO 2 – Invalidi civili.....	104
ALLEGATO 3 – Elenco attività complementari.	110
ALLEGATO 4 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.....	113
ALLEGATO 5 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	116

ALLEGATO 6 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	117
ALLEGATO 7 – Comuni valdostani convenzionati	118
1 – Comune di Allein	118
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	118
3 – Comune di Aosta	118
4 – Comune di Arnad	120
5 – Comune di Arvier.....	120
6 – Comune di Avise	120
7 – Comune di Ayas	120
8 – Comune di Aymavilles.....	120
9 – Comune di Bard	120
10 – Comune di Bionaz	120
11 – Comune di Brissogne	120
12 – Comune di Brusson	120
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	120
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	120
15 – Comune di Chambave	120
16 – Comune di Chamois	120
17 – Comune di Champdepraz	120
18 – Comune di Champorcher	120
19 – Comune di Charvensod	120
20 – Comune di Châtillon	120
21 – Comune di Cogne.....	120
22 – Comune di Courmayeur	120
23 – Comune di Donnas	120
24 – Comune di Doues	120
25 – Comune di Émarèse	120
26 – Comune di Étroubles.....	120
27 – Comune di Fénis.....	120
28 – Comune di Fontainemore	120
29 – Comune di Gaby.....	121
30 – Comune di Gignod	121
31 – Comune di Gressan	121
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	121
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean	121
34 – Comune di Hône.....	121
35 – Comune di Introd	121
36 – Comune di Issime	121
37 – Comune di Issogne	121
38 – Comune di Jovençon	121
39 – Comune di La Magdeleine	121
40 – Comune di La Salle	121
41 – Comune di La Thuile.....	121
42 – Comune di Lillianes	121
43 – Comune di Montjovet.....	121
44 – Comune di Morgex.....	121

45 – Comune di Nus.....	121
46 – Comune di Ollomont.....	121
47 – Comune di Oyace.....	121
48 – Comune di Perloz.....	121
49 – Comune di Pollein.....	121
50 – Comune di Pontboset.....	121
51 – Comune di Pontey.....	121
52 – Comune di Pont-Saint-Martin.....	121
53 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	121
54 – Comune di Quart.....	122
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame.....	122
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges.....	122
57 – Comune di Roisan.....	122
58 – Comune di Saint-Christophe.....	122
59 – Comune di Saint-Denis.....	122
60 – Comune di Saint-Marcel.....	122
61 – Comune di Saint-Nicolas.....	122
62 – Comune di Saint-Oyen.....	122
63 – Comune di Saint-Pierre.....	122
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	122
65 – Comune di Saint-Vincent.....	122
66 – Comune di Sarre.....	122
67 – Comune di Torgnon.....	122
68 – Comune di Valgrisenche.....	122
69 – Comune di Valpelline.....	122
70 – Comune di Valsavarenche.....	122
71 – Comune di Valtournenche.....	122
72 – Comune di Verrayes.....	122
73 – Comune di Verrès.....	122
74 – Comune di Villeneuve.....	122
ALLEGATO 8 – Unités des Communes valdôtaines.....	123
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc.....	123
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis.....	123
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin.....	123
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilios.....	123
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.....	123
6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon.....	123
7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.....	123
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser.....	124
ALLEGATO 9 – Amministrazioni periferiche dello Stato.....	125
ALLEGATO 10 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell’accesso ai documenti amministrativi.....	126
ALLEGATO 11 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico.....	127
ALLEGATO 12 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell’accesso civico generalizzato.....	128

ALLEGATO 13 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	129
ALLEGATO 14 – Questioni tra privati.	130
ALLEGATO 15 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.....	131

INTRODUZIONE

La presente Relazione concerne l'attività svolta, nell'anno 2023, in qualità di Garante per i diritti delle persone disabili, funzione riconosciuta al Difensore civico, con la modificazione della succitata l.r. 17/2001, introdotta dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20 "*Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))*", ferme restando le funzioni di Difesa civica, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, oltre a quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'Ufficio difesa civica ha accolto ogni richiesta, quesito e confronto da parte di persone con disabilità, dedicando al colloquio iniziale, laddove necessario, il giusto tempo per riuscire a comprendere l'istanza e il bisogno rappresentato, considerata la condivisibile esigenza, in molti casi, di iniziare da un racconto che include momenti e circostanze anche lontane nel tempo, con importanti riflessi sul vissuto quotidiano dell'utente.

L'intento, nello spirito di solidarietà che rappresenta ogni organo di garanzia, è comprendere l'istanza rappresentata e dare informazioni, suggerimenti o consigli che possano essere utili agli interessati e ai caregiver.

Sotto l'aspetto formale, come più dettagliatamente riportato nella Relazione relativa all'attività di Difensore civico, si è deciso, in applicazione della normativa sulla dematerializzazione, tra le quali il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e successive modificazioni, pur nell'attenta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (U.E.) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" e successive modificazioni, di inviare le relazioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 17/2001, unicamente in formato elettronico con i relativi allegati.

Si fa presente, inoltre, che, come rammentato nella Relazione per l'anno 2023, quale Difensore civico, si è provveduto a creare un nuovo logo dell'Ufficio difesa civica, utilizzato anche per le copertine delle relazioni.

A tale proposito, si ringrazia particolarmente il Segretario Generale della Regione, dott.ssa Stefania Fanizzi, e l'ufficio grafici della medesima struttura regionale per la collaborazione e il lavoro svolto in favore dell'Ufficio difesa civica.

Il logo scelto rappresenta un quadrifoglio stilizzato e riporta, all'interno di uno dei petali, il logo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Per facilitare la lettura, si fa notare che i colori delle copertine delle relazioni relativi alle varie funzioni del Difensore civico sono diversi.

Questo logo è visibile anche sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) per indicare la sezione che riguarda l'Ufficio difesa civica.

Ritornando ad aspetti sostanziali dello svolgimento della funzione, l'attenzione dell'organo di garanzia e il filo conduttore di ogni azione parte dalla promozione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi richiamati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*).

Non è di poco conto la scelta del legislatore regionale di ricordare e porre al centro l'operato dei caregiver, mediante l'inclusione nell'articolato della l.r. 17/2001 della definizione dello stesso, descrivendolo come "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento". In questa funzione appare centrale focalizzare ogni intervento sul pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri caregiver familiari, con una particolare attenzione al tema della piena inclusione, considerato che alcune persone sono particolarmente a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e vivono perciò in una condizione spesso di isolamento e solitudine.

Essenziale il ruolo dei servizi sociali, delle istituzioni scolastiche e degli enti locali e delle associazioni di volontariato in considerazione della prossimità di tali soggetti al cittadino.

L'impegno profuso nel 2023, unitamente all'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali, è andato anche nella direzione di dare informazioni e accogliere testimonianze, con

particolare riferimento agli eventi collegati alla giornata internazionale della disabilità del 3 dicembre 2023.

In tale attività divulgativa si è cercato di condividere temi particolarmente importanti per tale utenza, quali la promozione della piena fruizione di luoghi o spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro caregiver, soffermandosi sul tema della rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive e le agevolazioni fiscali fruibili dagli interessati.

Per facilitare la lettura si precisa che la relazione si apre con una breve sintesi della normativa nazionale, internazionale e regionale in materia di disabilità, richiamando i principali riferimenti normativi reperibili anche nel sito del Consiglio regionale, www.consiglio.vda.it, nella sezione dedicata al Difensore civico nella funzione di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Si è fatto anche un breve cenno alle ultime novità introdotte dal legislatore alla fine dell'anno in esame, alcune delle quali vedranno una concreta applicazione nell'anno 2025.

Si è cercato, poi, di fornire alcuni parametri e numeri per individuare le persone con disabilità presenti in Valle d'Aosta e la descrizione dei servizi erogati dalla Regione, sulla base dei dati forniti dal Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato Sanità, salute e politiche e sociali, dall'Assessorato regionale Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e dall'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, nonché l'elencazione dei casi trattati da questo Ufficio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Concludo ringraziando sentitamente il Consiglio regionale per la fiducia che mi è stata accordata all'atto dell'elezione e anche durante l'anno 2023, considerati gli scenari internazionali e nazionali di crisi e difficoltà di tutte le pubbliche amministrazioni che operano nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, anche in termini di carenza di risorse umane e strumentali, compreso l'Ufficio di difesa civica.

Estendo i ringraziamenti in particolare al Presidente del Consiglio, ai consiglieri componenti della Prima Commissione, all'Ufficio di Presidenza, al Segretario generale e al suo staff per la collaborazione e il supporto ricevuti; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines*, nonché al Presidente della Regione, all'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, all'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali, all'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, all'Assessorato Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste* e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Infine, tengo in particolar modo a ringraziare i dipendenti assegnati a questo Ufficio dal Consiglio regionale che quotidianamente lavorano nell'Ufficio difesa civica, ponendosi a servizio dei cittadini: le signore Pia Morise, Patrizia Sharon Guyon Pellissier e il funzionario

Dario Detti, per il qualificato e lodevole apporto professionale e la collaborazione prestata in frangenti di particolare criticità reperibili nella descrizione dell'organizzazione dell'ufficio contenuta nella relazione.

Adele Squillaci

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE DISABILI

1. Premessa.

Il tortuoso cammino della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di disabilità ha visto in particolar modo nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, la ripresa di principi costituzionali e disposizioni che si applicano sia alle istituzioni U.E. che agli Stati membri. Si rammenta, tra gli altri, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che introduce il divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche (...), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata mediante Risoluzione n. 61/106 dell'Assemblea delle Nazioni Unite, il 13 dicembre del 2006 a New York, ratificata con legge 18/2009 evidenzia, nell'articolo 3. la centralità dei seguenti principi:

- (a) il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- (b) la non discriminazione;
- (c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;
- (d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- (e) la parità di opportunità;
- (f) l'accessibilità;
- (g) la parità tra uomini e donne;
- (h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

La Convenzione rappresenta, pertanto, uno strumento condiviso dalla comunità internazionale che segna valori e obiettivi per ampliare il grado di inclusione sociale delle persone disabili.

Gli Stati sono invitati a mettere al centro ogni persona e lo sviluppo dei valori e delle potenzialità della stessa senza discriminazioni.

Il legislatore italiano, pur non essendoci nella Costituzione una disposizione dedicata espressamente alla tutela delle persone diversamente abili, attraverso gli articoli 2, 3, 10, 32 e

38 della Carta costituzionale, richiama la pari dignità sociale di tutti i cittadini, il diritto alla salute e focalizza tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Costituzione fa un importante riferimento anche agli aiuti da prestare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, riconoscendo ai meno fortunati il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

Il riconoscimento di diritti e di tutele a favore di soggetti diversamente abili ha richiesto un percorso articolato e progressivo che si è tradotto gradatamente nella legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in specifiche disposizioni attinenti alla disabilità, partendo dal concetto imprescindibile di pari dignità sociale di ogni persona.

Non si può dimenticare, per immaginare una tutela concreta dei diritti di questi cittadini che, come evidenziato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.), oltre un miliardo di persone, circa il 15% della popolazione mondiale, vive con qualche forma di disabilità, almeno 1/5 di questi, circa 110-190 milioni di individui, è costretto ad affrontare difficoltà "molto significative" nella vita di tutti i giorni. Dai rapporti dell'Unicef emerge che nel mondo vivono 240 milioni di bambini con disabilità, 1 su 10. La maggior parte di loro risiede in Africa. Essi sono svantaggiati rispetto ai bambini senza disabilità su molti fronti, come quello dell'istruzione. Il report sottolinea addirittura che i bambini con disabilità hanno il 51% di probabilità in più di sentirsi infelici e corrono un maggior rischio di subire discriminazioni.

Inoltre, le percentuali di disabilità stanno aumentando, a causa dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento globale delle malattie croniche e delle psicopatologie.

È risultato di basilare importanza l'evoluzione delle definizioni di disabilità, in quanto le azioni sono conseguenti alla considerazione di questi cittadini da un punto di vista normativo.

Notevoli le differenze percepibili nelle definizioni accolte dalla stessa O.M.S.

Negli anni ottanta la persona con handicap è descritta come chi si trova "in una condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o ad una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali". L'handicap esprime la condizione di svantaggio rispetto ai "normodotati", traduce cioè l'aspetto sociale della menomazione o della disabilità, dipendendo dal grado di disabilità e dalle attese sociali relative. Il grado dell'handicap si misura sulla base delle barriere esistenti, siano essi fisiche come impedimenti materiali o psicologiche cioè ostacoli avvertiti e percepiti dagli interessati o sociali ovvero difficoltà più specifiche relative ad ogni singolo contesto.

Già alla fine degli anni novanta, l'O.M.S. introduce il concetto per cui le persone con disabilità devono essere riconsiderate in base alla concreta possibilità di svolgere determinate attività, del livello di partecipazione alla società e dei fattori che la possono favorire, ponendo l'accento sulle potenzialità di ogni individuo.

2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.

Ci si permette di riprendere i concetti già espressi nella Relazione del 2022, in merito alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 *“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*. Questa legge traduce i principi costituzionali che mirano al recupero della persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, puntando al superamento di stati di emarginazione e esclusione sociale con la cura e riabilitazioni delle minorazioni.

Il legislatore ha dimostrato particolare lungimiranza, considerato che la Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000 e la Convenzione ONU del 2006 sono successive.

La finalità della legge quadro è quella di coordinamento, nel rispetto delle competenze statali, regionali e degli enti locali, di obiettivi comuni di prevenzione e riabilitazione, nonché di un adeguato sostegno, anche mediante provvidenze economiche, in favore del soggetto diversamente abile e della sua famiglia.

Centrale il riconoscimento dei diritti delle persone diversamente abili, tutelando gli stessi sotto il profilo sanitario, assistenziale, formativo, nell’ambito delle condizioni di lavoro e dell’integrazione scolastica.

La legge 104/1992, nel definire i soggetti aventi diritto, stabilisce che portatori di handicap sono tutte quelle persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:

- difficoltà nelle relazioni, nell’apprendimento o nell’integrazione lavorativa;
- un processo di emarginazione o di svantaggio sociale;
- riduzione dell’autonomia tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, sia nella sfera delle relazioni che in quella individuale.

Questa legge cerca di superare le situazioni di emarginazione, con la promozione di progetti di inclusione sociale, in sinergia tra scuola, servizi sanitari e socio-assistenziali, coinvolgendo anche il nucleo familiare delle persone diversamente abili.

I requisiti individuati dalla legge 104/1992 si riferiscono sia alle minorazioni fisiche, sia a quelle psichiche e sensoriali. Inoltre, si introduce anche la definizione di persona con handicap grave.

Solo per chi si trovi in uno stato di disabilità grave sono previsti, soprattutto a livello familiare, benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi.

La legge 104/1992 ha avuto anche il merito di sottolineare l'importanza dell'azione amministrativa. Il legislatore, riconoscendo un complesso di diritti ai disabili, individua anche i doveri delle amministrazioni pubbliche nel permettere di accedere a prestazioni che possano rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono di fruire di diritti.

Si cerca, in altri termini, di eliminare o attenuare gli svantaggi e i disagi sofferti a causa della menomazione fisica o psichica.

Gli ambiti in cui le pubbliche amministrazioni operano sono molteplici, si pensi al diritto all'integrazione sociale e scolastica oppure alla realizzazione anche, a livello regionale, di centri socio-riabilitativi e comunità-alloggio per chi ha bisogno di assistenza permanente. Importante anche l'impegno, riconosciuto nella succitata legge-quadro, per garantire attività sportive, turistiche e ricreative. L'articolo 24, in tema di barriere architettoniche, prescrive il rispetto di standard sia per gli edifici pubblici che per quelli privati, mentre l'articolo 31 della legge 104/1992 dedica particolare attenzione all'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica destinati ad ospitare persone disabili.

In merito alla normativa concernente l'accessibilità e le barriere architettoniche che regolano la progettazione dell'edilizia residenziale privata e pubblica, il legislatore è intervenuto sulla materia, già con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 *“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici”* e con il successivo Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”*, sancendo alcuni principi che restano tutt'ora di riferimento per la progettazione che contempli il superamento delle barriere architettoniche.

In estrema sintesi, il rispetto di tali parametri riguarda tutti gli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata, gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione e le ristrutturazioni di edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche se preesistenti alla entrata in vigore del decreto.

Per gli edifici pubblici la materia è stata nuovamente regolamentata dal d.P.R. n. 503/1996 *“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*.

Tale complesso settore, oggetto di più interventi normativi, è stato ripreso e innovato dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni (*Testo unico in materia di edilizia*).

Il testo unico si riferisce ai criteri generali di progettazione, soffermandosi sulle specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva.

Il decreto prevede livelli di qualità dello spazio costruito, che corrispondono a diversi “gradi” di abbattimento delle barriere architettoniche: l’accessibilità, la visitabilità, l’adattabilità e la funzionalità.

L’accessibilità esprime il più alto livello di spazio costruito, in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato e consta nella possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. La visitabilità è descritta nella norma quale possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare, quali soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli nei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

Le disposizioni tecniche avvertono che ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione deve essere visitabile, fatte salve le deroghe consentite dal decreto.

Le condizioni di handicap fisico in cui versa una persona che abiti in un condomino, tale da non renderla autosufficiente e da necessitare dell’ausilio di mezzi di supporto, impongono un bilanciamento tra il maggior sacrificio del soggetto disabile che non può utilizzare, per esempio le scale condominiali, e il rispetto alla limitazione di godimento delle parti comuni derivante ai singoli condomini dall’installazione dell’ascensore, da effettuarsi alla luce dei principi di solidarietà, ai sensi articolo 2 della Costituzione, e di funzione sociale della proprietà, ex articolo 42 della Costituzione.

Si richiama, tra le tante pronunce e decisioni sulla materia, una sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2021, n. 6312 che esprime nella decisione i concetti riportati: “Coerente con la necessità di rispettare e valorizzare il principio di solidarietà, la giurisprudenza afferma che le disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche costituiscono norme imperative ed inderogabili, direttamente attuative degli artt. 32 e 42 della Costituzione. Le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’innovazione al fine di non partecipare alla spesa. Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche, rimane allora solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.

Più di recente nell’anno 2023, il Tribunale di Velletri nella sentenza n° 345 del 22 febbraio 2023 ha ribadito che né il condominio né i singoli comproprietari, possono ostacolare o, peggio, vietare l’installazione di un ascensore per disabili, sulla base del principio di solidarietà

sociale tra condomini. La persona con disabilità può decidere se installare a proprie spese un ascensore, anche contro la volontà della compagine condominiale. Ogni condomino deve poter esercitare pienamente il suo diritto di proprietà, accedendo all'edificio e potendo realmente "abitare" il proprio appartamento (*ex multis*: T.A.R., Cagliari, sez. I, 25/02/2022, n. 135; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 21/02/2022, n. 2061; Tribunale Vicenza sez. II, 01/07/2021, n. 1370; Cassazione civile sez. II, 05/12/2018, n. 31462)".

La legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto un'importante modifica alla legge 104/1992, soffermandosi sul concetto che occorre garantire il diritto ad una vita indipendente, anche a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale in una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, sulla base di piani personalizzati, attraverso forme di assistenza personale, gestite in maniera indiretta dalla persona e dalla famiglia, e il rimborso parziale delle spese sostenute e documentate.

La legge 104/1992 è stata determinante nell'affermazione di diritti sociali di tutte le persone diversamente abili, soprattutto se in condizioni di particolare gravità, anche se richiederebbe una revisione alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, a New York, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.

Si farà cenno nel paragrafo successivo ad importanti novità, nell'anno 2023, che introducono istituti nella legge 104/1992 di accoglimento dei principi di diritto internazionale.

Il legislatore ha avuto poi la capacità di precorrere i tempi, anche rispetto alla succitata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, introducendo elementi di novità, di non poco conto, attraverso la legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

L'articolo 14, dedicato ai progetti individuali per le persone disabili, prevede che, al fine di realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale.

Nell'ambito delle risorse disponibili, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato, a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

In altri termini il progetto individuale potrebbe essere definito come un contratto tra gli interessati e l'ente pubblico competente per la fornitura di servizi alle persone per l'erogazione di misure economiche, focalizzando l'intero documento sulla rimozione di ostacoli per realizzare il personale progetto di vita e superare l'esclusione dalla società.

La giurisprudenza ha comunque tradotto in più decisioni l'orientamento in base al quale il progetto individuale per la persona con disabilità comporta la configurazione di un servizio pubblico che, pur concretizzandosi in prestazioni per l'interessato, risponde in realtà a bisogni collettivi e come tale sottoposto ad indirizzi e controllo dell'autorità amministrativa.

Al fine di evitare che i progetti non abbiano la necessaria continuità, si è prevista la presenza del "*case manager*" quale persona che si fa carico del progetto, della buona gestione e della messa in rete di tutte le misure previste.

Si introduce quindi una progettualità integrata su più piani per l'inclusione in ambito scolastico, lavorativo, sociale e familiare. La legge 328/2000 riconosce il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel rispetto delle competenze di ogni ente, ma è interessante evidenziare che valorizza il ruolo peculiare delle famiglie, invitando gli operatori a coinvolgere e responsabilizzare le stesse nell'organizzazione dei servizi, sostenendole nello sviluppo della vita quotidiana, nell'associazionismo e mutuo aiuto, nel promuovere proposte per migliorare i servizi offerti.

Anche da un punto di vista delle provvidenze economiche, l'articolo individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, annoverando, in riferimento alle persone disabili, anche le seguenti:

- a) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- b) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16 della legge 328/2000, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- c) interventi per la piena integrazione delle persone disabili, ai sensi dell'articolo 14 della legge medesima; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- d) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e

semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.

I principi costituzionalmente sanciti e ripresi nella legge quadro 104/1992 sono declinati anche in altre leggi, tra cui la legge 1° marzo 2006, n. 67 *“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”*.

Di particolare interesse è la nozione di discriminazione della succitata legge 67/2006, che può essere diretta o indiretta, e la spiegazione dei comportamenti indesiderati che possono dare origine ad una situazione critica, l'articolo 2 dispone: “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.”.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto anche con la previsione di strumenti per la protezione patrimoniale ed assistenziale delle persone con grave disabilità, rimaste sole alla morte dei genitori o stretti congiunti. La legge del 22 giugno 2016, n. 112 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare”* permette alle famiglie di prevedere programmi individualizzati che perseguano la tutela assistenziale, l'inclusione sociale, l'inserimento in soluzioni abitative che riproducano le condizioni della famiglia, affidando a terzi di fiducia la realizzazione di tali progetti. Si tratta, in un certo senso, di un'integrazione alla legge 328/2000, istitutiva del “Progetto individuale per le persone con disabilità”, in quanto mira all'integrazione della persona disabile, rispettando la volontà degli stessi, dei neo genitori e di chi ne cura gli interessi.

Il rischio da evitare, nel momento in cui i genitori o altri familiari di riferimento manchino è il ricovero in strutture sanitarie di una persona che ha vissuto un'intera esistenza tra gli affetti più importanti e nella propria abitazione. Occorrono, quindi, misure di sostegno alla domiciliarità o appartamenti, anche pensando a soluzioni alloggiative residenziali o *cohousing* che riproducano un'atmosfera simile alla casa familiare.

Gli scopi perseguiti dalla legge 112/2016, conosciuta anche come legge “dopo di noi” prevede molteplici strumenti per garantire l'autodeterminazione della persona disabile e l'inclusione sociale.

Accanto all'istituzione di un fondo per l'assistenza delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, si è fatto espressamente riferimento a strumenti privatistici e negoziali

quali: il *trust*, i vincoli di destinazione di scopo, ai sensi dell'articolo 2645 ter c.c. e fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Il *trust*, istituto nato nell'ordinamento anglosassone e introdotto, pur con persistenti perplessità, dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ratifica ed esegue la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, è sostanzialmente un accordo tra due soggetti dei quali uno dispone con atto tra vivi o testamento l'attribuzione di determinati beni ad un terzo di fiducia con compiti di amministrazione e gestione, nell'esclusivo interesse di un terzo beneficiario, rispettando i "desiderata" del disponente. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 112/2016, possono essere destinatari del *trust* solo i figli con disabilità grave e con la finalità di inclusione, cura e assistenza degli stessi. Anche l'articolo 2645-ter del Codice civile introduce la possibilità del vincolo di destinazione di beni immobili o beni mobili, iscritti in pubblici registri, per la realizzazione di esigenze meritevoli di tutela a favore di familiari affetti da disabilità. Possibili gestori dei beni vincolati possono essere persone fisiche oppure pubbliche amministrazioni o altri enti tra organizzazioni non lucrative accreditate nell'assistenza di persone con disabilità.

Infine, il contratto di affidamento fiduciario è un contratto a titolo gratuito, mediante il quale un soggetto affida la gestione di beni o diritti, vincolando l'affidatario al perseguimento dell'inclusione sociale dell'assistenza e della cura del disabile beneficiario. I beni oggetto del contratto costituiscono un patrimonio separato da quello personale dell'affidatario fiduciario, dell'affidante e dello stesso beneficiario.

Com'è noto è stata inoltre approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227 "*Delega al Governo in materia di disabilità*".

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale del 2006, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

Il fine è quello di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, promuovendo l'autonomia della persona con disabilità e il suo

vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione.

Gli interventi normativi dei decreti attuativi, come descritto dal primo articolo della legge stessa, riguarderanno:

- a) la definizione della condizione di disabilità, nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) l'accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) la valutazione multidimensionale della disabilità e la realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) l'informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;
- g) il potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La legge delega è una norma incardinata negli interventi collegati al Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Fra le numerose Missioni previste e approvate, nella Missione 5 è citata esplicitamente la Riforma 1, denominata “*Legge quadro sulle disabilità*”. Questa ne è la declinazione: “L’obiettivo principale della riforma è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità. Ciò deve comportare tra l’altro:

- I) il rafforzamento e l'ampliamento dell'offerta di servizi socio-assistenziali e sanitari, abitativi, residenziali, emergenze e marginalità sociale;
- II) la semplificazione dell'accesso ai servizi sociali e sanitari;
- III) la riforma delle procedure di accertamento delle disabilità;
- IV) la promozione di progetti di vita indipendente;
- V) la promozione del lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.”.

La legge delega ha previsto anche l'istituzione di un Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale, competente per la tutela e la promozione dei diritti

delle persone con disabilità. In queste disposizioni sono già delineate le funzioni di tale organo tra le quali:

- raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denunciino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di contatto a ciò dedicato;
- vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori e richiedere alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
- formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, sollecitando o proponendo interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
- promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
- trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità.

Nell'ottica e con l'intenzione che il Piano prenda in considerazione le persone con disabilità, sulle quali gli effetti della pandemia sono stati impattanti, il decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022, relativo alla *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*, vincola queste amministrazioni al rispetto dei principi di inclusione delle persone disabili nei progetti di attuazione del Piano di ripresa e resilienza.

L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, svolgerà un ruolo di monitoraggio sulle misure prese dalle amministrazioni pubbliche, garantendo sempre un confronto e forme di consultazioni con le associazioni più rappresentative dei cittadini disabili.

La Direttiva deve essere letta sempre in un quadro normativo che, a livello nazionale, parte dalla Costituzione e prosegue con le succitate leggi 104/1992 e 68/1999 in materia di collocamento mirato e successive normative di dettaglio, mentre, a livello internazionale, le fonti, anche per i decreti di competenza di ogni Ministero e per ogni provvedimento amministrativo, restano la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”, ratificata dall’Italia nel 2009 e la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea.

I principi richiamati dalla Direttiva sono i seguenti: accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e sostegno all’autodeterminazione.

Si richiama l’attenzione in particolare sulle definizioni di due principi fondamentali:

- sulla progettazione universale o cosiddetto “*Design for All*”, per cui gli interventi messi in cantiere devono contemplare metodi e tecniche che favoriscano la fruibilità degli spazi e dei servizi da parte delle persone disabili in materie come la cittadinanza digitale, turismo e cultura, trasporti e mobilità, istruzione e assistenza sanitaria;
- promozione della vita indipendente e sostegno all’autodeterminazione, secondo cui le riforme e gli investimenti devono tendere alla promozione della vita indipendente e all’autodeterminazione delle persone con disabilità, soprattutto in relazione ai luoghi dove vivere contrastandone l’isolamento e la segregazione.

Concretamente, l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità dovrà svolgere un ruolo di attento monitoraggio, mentre le pubbliche amministrazioni dovrebbero inviare report sulle modalità di attuazione e i risultati attesi in relazione alle persone disabili e rendiconti sugli effetti prodotti in materia di inclusione con l’individuazione dei fattori che hanno favorito o impedito il conseguimento degli obiettivi.

La Direttiva indica, altresì, alle pubbliche amministrazioni la necessità di garantire forme di consultazione alle associazioni rappresentative delle persone disabili, facendo riferimento allo specifico principio giuridico riconosciuto dall’U.E. che promuove la conoscenza e lo scambio di opinioni da parte di cittadini e associazioni in tutti i settori di intervento delle istituzioni europee.

Infine, si fa presente che, in relazione ai bisogni dei cittadini e alle sollecitazioni derivanti dalle normative comunitarie e statali succitate, alcuni legislatori regionali hanno recentemente istituito le figure dei garanti regionali dei diritti delle persone con disabilità. La regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 “*Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità*”.

La regione Calabria con la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 “*Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità*”, mentre la regione Lombardia ha disciplinato

tale figura con legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 “*Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018*” riconoscendo tale funzione al difensore civico regionale.

2.1. Le novità e le modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introdotte dai decreti attuativi della legge 227/2021.

La riforma in esame è uno step centrale per l’applicazione dei principi contenuti nella Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006, conformandosi a quanto previsto dall’Agenda Europea 2021-2030.

Alcune delle novità elencate troveranno concreta applicazione presumibilmente nel 2025.

Il Consiglio dei ministri, già nel mese di novembre 2023, ha proposto tramite due articolati differenti alcuni istituti davvero rilevanti e impattanti sulla normativa vigente.

Lo scopo è quello di dar attuazione e traduzione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, ovvero, la “Legge quadro per la disabilità”, come previsto anche dal PNRR.

Un primo importante tema concerne la valutazione della disabilità e la predisposizione del progetto di vita individuale. È istituita inoltre presso la Presidenza del Consiglio una Cabina di regia per determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) per le persone con disabilità.

Le innovazioni saranno presumibilmente introdotte attraverso due decreti:

- Decreto legislativo sulla “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- Decreto legislativo su “Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227”.

Ecco di seguito alcuni punti salienti della riforma in esame:

- La disabilità non coincide più con la sola visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia, ma essa deve essere intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.

- A partire dal 1° gennaio 2025 ci si deve adeguare alla classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

Significa fornire un quadro più ampio rispetto agli indicatori attuali di descrizione della persona.

- Il procedimento di valutazione di base dovrà essere unitario, avendo come fine una certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il nuovo procedimento è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.
- Prende avvio il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita. La persona con disabilità, effettuata la prima valutazione, può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare.

La valutazione è bio-psico-sociale, oltre gli esiti della valutazione di base, il riferimento è al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Questo strumento consente un positivo coordinamento di tutte le azioni poste in essere per la persona disabile.

Si riconosce alla persona disabile il “diritto all'accomodamento ragionevole” cioè l'adozione di misure, proporzionata ad ogni differente situazione, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre disciplinato il lavoro e l'azione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

L'organismo è composto, oltre ai Ministri competenti per materia dai seguenti componenti: un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard; il Presidente della Conferenza delle Regioni; il Presidente dell'A.N.C.I.; i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia ha le seguenti funzioni:

- a) effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- b) riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni;
- c) verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA);

- d) assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile;
- e) nelle more dell'individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio;
- f) concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata;
- g) assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Inoltre, il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.”* ha dato attuazione, sempre partendo dalla legge 227/2021, alla Convenzione ONU, valorizzando il diritto all'accessibilità e fruibilità, al pari degli altri cittadini, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, inclusi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, pure tramite l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

Prime destinatarie di queste innovazioni sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001 e i concessionari di pubblici servizi con riguardo ad alcuni istituti quali la Carta dei servizi.

L'inclusione sociale e l'accesso delle persone con disabilità sono annoverati tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione. Spetta al dirigente o ad una persona qualificata definire specificatamente le modalità e le azioni, individuando gli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Occorre anche precisare chi svolge funzioni nell'interno delle pubbliche amministrazioni di responsabile del processo di inserimento di persone con disabilità.

Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base

di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Le p.a. che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti a indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato in merito all'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, indicando per le varie disabilità:

- i diritti, pure di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura;
- le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato nel 2023 il decreto attuativo della legge 227/2001 relativa all'istituzione dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, il d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20, pubblicato in data 5 marzo 2024. Si tratta di un altro importante tassello nell'attuazione della Convenzione del 2006 sempre ai fini della protezione dei diritti delle persone con disabilità.

Punti di riferimento nell'operato del Garante, normativamente previsti, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

La funzione più rilevante e impattante riconosciuta a tale organo di garanzia è da individuarsi nella facoltà di svolgere verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori. Il Garante può interagire con le pubbliche amministrazioni, rilevata un'ipotesi di violazione del disabili o una discriminazione, emettendo pareri in cui può consigliare anche il ricorso all'autotutela amministrativa oppure, qualora la materia sia relativa all'eliminazione di barriere architettoniche, può sollecitare l'amministrazione competente al rispetto di un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento. Se la situazione è particolarmente urgente, per il possibile rischio di un danno grave e irreparabile, il Garante può, anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione, in danno di una o più persone con disabilità, proporre l'adozione di misure provvisorie.

Gli istituti di tutela dei diritti della persona disabile si spingono anche alla possibilità per il Garante di ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni, alle proposte prospettate nell'ambito del proprio parere, rispetto a provvedimenti o atti amministrativi che determinano discriminazioni o violazioni di diritti e interessi delle persone con disabilità.

La legge 104 del 1992 è stata inoltre modificata, con la previsione di alcuni nuovi benefici di cui si fa brevemente cenno, riportandone alcuni.

La prima innovazione riguarda l'assegno di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza: una misura di sostegno finanziaria mensile per i nuclei familiari fragili, quindi anche per le famiglie con almeno un disabile, in situazione economica difficile.

Un'altra misura a supporto delle famiglie è l'assegno unico universale, previsto per i nuclei familiari con figli minorenni, è stato confermato per tutti i figli disabili a carico, indipendentemente dalla loro età.

Un'ulteriore novità: il principio del "referente unico dell'assistenza" è stato eliminato, in quanto il soggetto disabile grave può scegliere più *caregiver* o più figure professionali specializzate, in base alle proprie esigenze. Questa modifica è stata riconosciuta, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto che possono così fruirne alternativamente tra loro.

Inoltre, è stata estesa la platea dei beneficiari dei congedi e rivalutata l'indennità di accompagnamento.

Nel frattempo cambia il modo di interpretare la figura del *caregiver*, diventando la persona che si fa carico della gestione e del ménage del malato, aiutandolo nelle incombenze quotidiane.

Queste attività assistenziali, richiedono per il *caregiver* impegno e dedizione costante. Pertanto è stato previsto che il *caregiver* dipendente di un ente pubblico o privato può usufruire dei permessi di tre giorni al mese ai sensi della legge 104/1992 che saranno utilizzati per l'assistenza domiciliare oppure per svolgere attività per il familiare assistito, anche se ricoverato in struttura.

La legge 104/92 riconosceva al lavoratore che assiste un familiare grave la possibilità di usufruire del c.d. congedo straordinario: la novità legislativa di recente introduzione è che questo beneficio è stato esteso ai parenti o affini fino al terzo grado.

3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone disabili.

Il livello comunitario ed internazionale portano ad una tutela multilivello che parte dal ripensamento di categorie giuridiche, prima fra tutte la definizione di handicap.

Il primo impegno da parte delle Nazioni Unite per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali si rinviene nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948. Si sancisce, quindi, il riconoscimento di diritti individuali, civili, politici e economici, sociali e culturali di ogni persona, senza distinzioni di sesso, razza, religione o formazione culturale.

L'Unione Europea punta ai concetti di inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita economica e sociale e non più alla mera assistenza.

L'obiettivo è che tutti, anche i cittadini disabili, possano esercitare i loro diritti con il superamento di barriere e ostacoli ambientali che impediscono di partecipare alla vita sociale.

Già il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea nel 1957, prevedeva che “il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, poteva prendere provvedimenti opportuni per contrastare ogni forma di discriminazione fondata, tra l'altro, anche sull'handicap”.

Negli anni settanta l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta due importanti dichiarazioni: 1) La “*Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons*” del 20 dicembre 1971 che equipara i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani; 2) La “*Declaration on the Rights of Disabled Persons*” del 9 dicembre 1975 che sancisce l'eguaglianza di trattamento nell'accesso ai servizi che favoriscono lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale.

Inoltre, è stata approvata con decisione 1979/24, la “*Declaration on the Rights of Deaf-Blind Persons*”, contenente le misure da adottare per agevolare la vita e soddisfare i bisogni dei disabili sensoriali. Questo documento riconosce il diritto ad ogni persona sordo-cieca a godere degli stessi principi garantiti a tutte le persone dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il riconoscimento delle proprie aspirazioni e abilità.

Negli anni settanta, tuttavia, gli interventi della comunità internazionale mirano ancora a garantire alle persone con disabilità una tutela medica ed assistenza sanitaria adeguata.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta comincia a favorire, quindi, lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

Nel 1991, con la Risoluzione del 1° dicembre 1991, n. 46/119 contenente i principi per la protezione delle persone con malattie mentali e il miglioramento della cura sanitaria mentale, si stabilisce che la persona affetta da malattia mentale deve essere tratta con umanità, escludendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla sua condizione psichica. Ogni persona affetta da malattia mentale esercita i diritti di cui alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed emerge la necessità del consenso al trattamento e alle cure, salvo che sia accertato che non abbia la capacità di dare tale consenso.

Nel 1993 si giunge alla Risoluzione dell'Assemblea Generale “*Norme standard per la pari opportunità di persone con disabilità*” con la quale si introduce il principio delle pari opportunità per le persone diversamente abili.

Nel 2000 è stata approvata a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, trattasi di un documento che, in modo organico, fissa diritti e doveri per i cittadini U.E. Non

introduce nuove competenze o compiti dell'Unione, ma definisce punti fondamentali di autonoma affermazione di ogni persona, riprendendo sostanzialmente principi di natura costituzionale e stabilendo disposizioni che si applicano sia alle istituzioni U.E. che agli Stati membri. Tali principi della Carta trovano fondamento, infatti, nelle Costituzioni degli Stati membri, nonché nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo e nella Carta sociale europea.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea parte dal divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche (...), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

L'articolo 26 della carta di Nizza individua una serie di obiettivi di eliminazione di ostacoli che impediscono alla persona disabile la conduzione di una vita agevole, prevedendo misure per l'inserimento e integrazione nella vita sociale.

La Direttiva 78/2000/Ce si è soffermata particolarmente sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in applicazione di principi contenuti anche nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989. Interessante la distinzione, introdotta nella Direttiva tra discriminazione diretta, ipotesi in cui un soggetto sia trattato meno favorevolmente nel suo essere portatore di handicap, e quella indiretta che si realizza per la presenza di disposizioni o criteri che pongano l'individuo in una condizione di svantaggio a causa del suo handicap.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta ha favorito quindi lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

L'anno 2003 si ricorda come "l'Anno europeo delle persone con disabilità", ricorrenza istituita proprio per promuovere sensibilizzazione sulla mancanza di pari opportunità per i disabili.

Attualmente l'Unione europea fonda le proprie politiche sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, riconosciuta dal diritto comunitario. La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 ha iniziato un nuovo cammino che porti ad un'Europa senza barriere e all'emancipazione delle persone con disabilità, affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia. Nonostante i progressi compiuti nell'ultimo decennio, le persone con disabilità affrontano ancora notevoli ostacoli e presentano un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale.

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Con questa pianificazione decennale la Commissione europea intende migliorare la vita delle persone disabili in Europa e nel mondo.

L'obiettivo della nuova strategia è compiere progressi per garantire che tutte le persone con disabilità in Europa, indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età od orientamento sessuale, possano:

- godere dei loro diritti umani;
- avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all'economia;
- circolare liberamente nell'U.E. indipendentemente dalle loro esigenze di assistenza;
- non essere più vittime di discriminazioni.

Questa nuova strategia tiene conto delle diverse disabilità, comprese le minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine (in linea con l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), spesso invisibili.

La nuova strategia prevede, pertanto, una serie ambiziosa di azioni e di iniziative in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

- accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico;
- una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, poiché si concentra in particolare sulla deistituzionalizzazione, sulla protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro;
- la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

Come già precedentemente sottolineato, si evidenzia che il diritto internazionale ha progressivamente rafforzato la tutela delle persone con disabilità fino a giungere ad una vera svolta con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Si tratta di un cambiamento di prospettiva: il disabile non è più destinatario di mera compassione, soggetto il cui status di minorità determinava l'impossibilità di esercizio degli stessi diritti riconosciuti agli altri individui o addirittura persona con malattia permanente tale da non poter esercitare normali attività, ma soggetto che vive la vita nella più piena capacità.

Risulta particolarmente importante l'impegno per gli Stati a promuovere un atteggiamento di riconoscimento delle persone disabili nell'ambiente di lavoro, rappresentando, in ogni contesto, l'utile contributo che queste persone possono dare alla società. L'accento non deve essere posto sul deficit della persona disabile, ma sulle sue potenzialità, promuovendo una vita indipendente della stessa, uscendo dalla concezione segregante cui i disabili sembravano destinati.

Particolare attenzione è dedicata dalla Convenzione ai minori disabili. I minori con disabilità sono titolari di diritti umani e delle libertà fondamentali, quali quello a preservare la propria identità, a salvaguardare il rapporto con i propri familiari e ad essere possibilmente educati e cresciuti dagli stessi; vige inoltre l'obbligo dell'ascolto del minore disabile nelle questioni che lo riguardano.

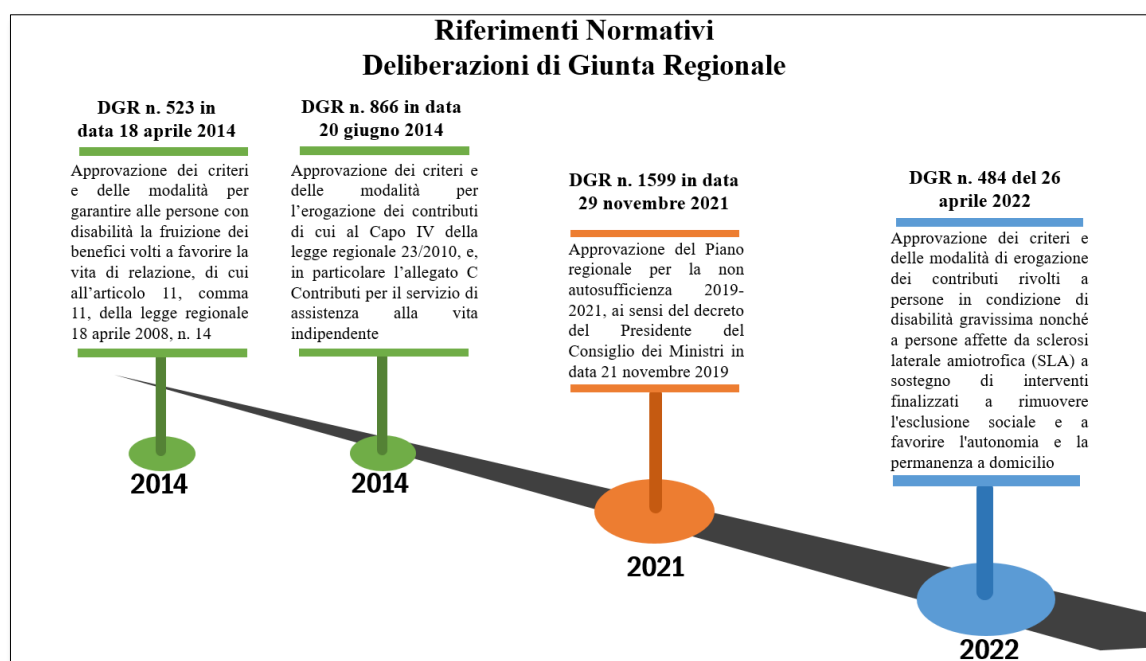
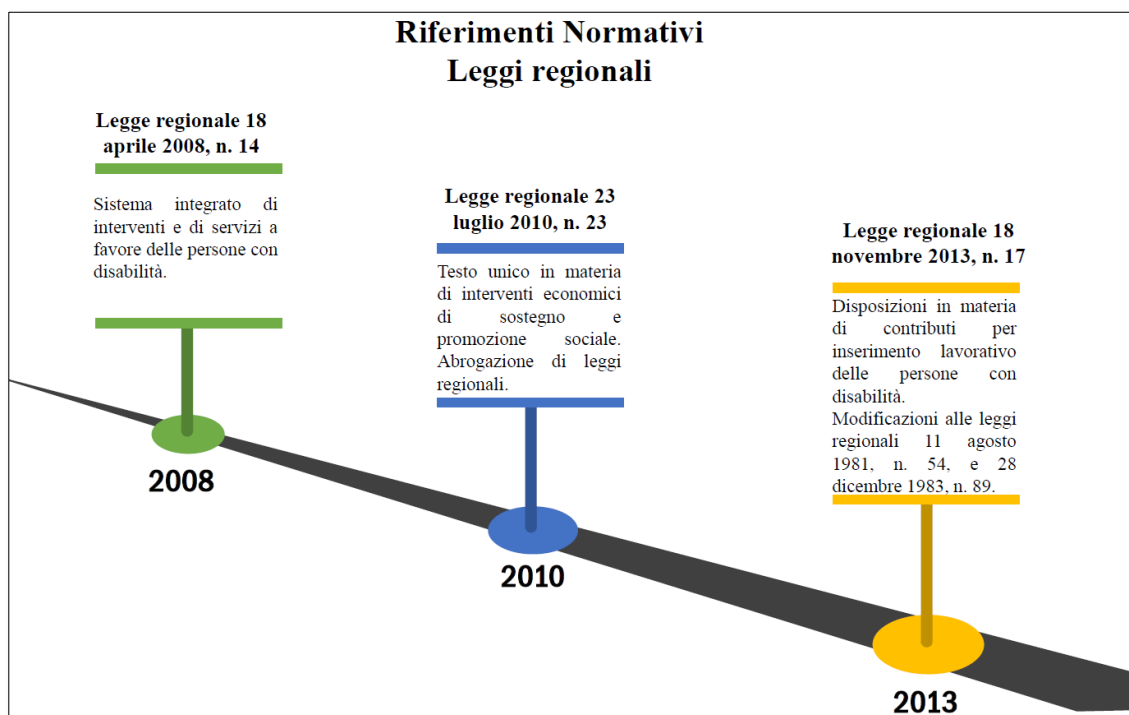
Solo se i familiari più stretti non sono in grado di prendersi cura del minore disabile, occorre garantire una collocazione nell'ambito della famiglia allargata o comunque nell'interno della comunità di appartenenza.

La Convenzione riconosce alle persone disabili di scegliere dove vivere, usufruendo a domicilio di tutti i servizi necessari; le stesse possono contrarre matrimonio e decidere di avere dei figli.

Questo importante atto delle Nazioni Unite mette al centro la dignità della persona che diventa titolare di diritti, al pari degli altri, senza discriminazioni e vedendosi riconosciuto il diritto all'autodeterminazione.

4. La normativa regionale.

I riferimenti normativi e le deliberazioni della Giunta regionale menzionate, riportate di seguito nello schema, individuano alcune disposizioni regionali, istruzioni operative e pianificazioni che dispongono interventi e benefici in favore delle persone con disabilità, anche se molti istituti sono reperibili nella succitata normativa comunitaria e statale.



Si prosegue, cercando di descrivere sinteticamente i servizi attualmente disponibili per le persone con disabilità in Valle d'Aosta.

In merito alla ripartizione delle competenze per la gestione dei relativi servizi tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e enti locali in materia di disabilità si fa riferimento, innanzitutto, alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 *“Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta)”*, da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali e successive modificazioni.

L’articolo 1 dispone che, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 *“Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”* e successive modificazioni si individuano le funzioni amministrative di competenza della Regione, nell’ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, accompagnate da disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

L’allegato alla legge regionale 1/2002 elenca le funzioni amministrative di competenza della Regione e fra queste individua, sotto la voce “Sanità, salute e politiche sociali”: la definizione degli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi e delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate; la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte degli utenti e dei loro familiari; le disposizioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; i servizi residenziali e semiresidenziali di interesse regionale per disabili psichici; gli indirizzi sulla formazione e aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi degli enti locali; l’assistenza tecnica, su richiesta degli enti gestori dei servizi sociali, nonché raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati ai fini della valutazione delle politiche sociali; l’assegnazione delle risorse finanziarie mediante la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali.

Successivamente, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 *“Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane”* ha ridefinito, ai sensi dell’articolo 16 della stessa, le competenze delle *Unités des Communes valdôtaines*, cui è affidato l’esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

- a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza agli indigenti;
 - 3) assistenza ai minori e agli adulti;

- 4) scuole medie e asili nido;
- 5) soggiorni vacanze per anziani;
- 6) telesoccorso;
- 7) trasporto di anziani e inabili (...).

Si precisa, all'articolo 8 della l.r. 6/2014, che le *Unités* associano i Comuni con termini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una *Unité* autonoma.

In materia di disabilità, le funzioni amministrative sembrano essere sostanzialmente in capo alla Regione, fatta salve le funzioni elencate dal succitato articolo 16, in base al quale i servizi alla persona con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e al trasporto di anziani e inabili resterebbero di competenza delle *Unités* e del Comune di Aosta.

Per completezza, si fa presente che, al momento, ogni cittadino può accedere agli sportelli sociali regionali, dislocati su tutto il territorio regionale, dove operano sia operatori assunti dalle *Unités* sia assistenti sociali dipendenti dell'amministrazione regionale.

Gli operatori forniscono una prima risposta agli utenti e, successivamente, può essere fissato un appuntamento con l'assistente sociale di riferimento. In casi di particolare urgenza il medico curante o gli ospedali possono attivare contatti con le assistenti sociali. La presa in carico della persona e il relativo progetto individuale è curato dalle assistenti sociali regionali. Abitualmente, se lo richiede, la persona disabile è seguita da un assistente sociale, anche se può avvalersi degli sportelli sociali per qualsiasi informazione in merito.

La normativa che descrive le competenze degli enti locali fa particolare riferimento all'assistenza domiciliare per anziani e inabili, termine che appare omnicomprendente e che indicherebbe colui che non può svolgere attività lavorativa a causa della impossibilità oggettiva, assoluta e permanente dovuta a deficit psichico o fisico. In ogni caso anche questo tipo di assistenza o l'eventuale accoglienza del disabile in centri diurni o microcomunità, di competenza degli enti locali, è attentamente valutata e seguita dall'assistente sociale che ha preso in carico l'utente e dal personale medico.

Il servizio di assistenza domiciliare, gestito dagli enti locali con finanziamento regionale, prevede una quota a carico del beneficiario in base all'I.S.E.E. dell'interessato.

Si rinvia al paragrafo 4 del capitolo 2 della presente Relazione il richiamo alla deliberazione 1412 del 27 novembre 2023 della Giunta regionale in materia di predisposizione da parte dei comuni di piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

5. I servizi offerti alle persone disabili.

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta da tempo è prevalsa una sensibilità comune sul tema della disabilità tale da creare una sinergia virtuosa tra gli enti che erogano servizi e assicurano contributi, i volontari nonché le associazioni presenti sul territorio che si occupano, con spirito solidale, delle persone meno fortunate.

Si riportano di seguito alcuni degli interventi garantiti dall'amministrazione regionale in favore di disabili o persone appartenenti comunque a categorie svantaggiate.

5.1. Il trasporto per disabili.

Già a partire dal 1997, con la legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 “*Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea*”, la Regione, anche nell'esercizio delle funzioni programmatiche e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale con qualunque modalità esercitati, disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

Da molti anni quindi, in base alle disposizioni della succitata l.r. 29/1997 è possibile, con particolare riferimento ad alcune categorie di cittadini con disabilità, avvalersi di servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità:

- a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- c bis) minore non udente (l.r. 14/2020);
- d) cieco assoluto;
- e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
- g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione

dell'Azienda U.S.L., patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici;

- h) utenti che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità dei punti sopraindicati, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.

Il servizio è ad iscrizione annuale, con facoltà di rinnovo di anno in anno in caso di mantenimento dei requisiti e versamento della quota di contribuzione a titolo di accesso.

Le richieste di trasporto all'interno del territorio regionale sono gestite mediante prenotazione telefonica al numero della centrale operativa dell'aggiudicatario del servizio con autoveicoli per servizio taxi o attrezzati al trasporto di carrozzine, mentre per i viaggi fuori Valle occorre presentare richiesta su specifico modulo scritto all'Ufficio trasporto disabili, come meglio dettagliato sotto.

Il servizio può essere richiesto per le seguenti esigenze:

- 1) progetti di vita;
- 2) sanitarie (trasporti per l'effettuazione di visite mediche generiche o specialistiche, ricoveri ospedalieri, e previa apposita attestazione indicante il numero delle sedute: per cicli di cure e di riabilitazione);
- 3) di studio e di lavoro;
- 4) personali;
- 5) di frequenza di centri a carattere diurno.

I criteri e le modalità di accesso e fruizione del servizio sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 19 giugno 2023 e, precedentemente, con deliberazione della Giunta regionale n. 638/2022.

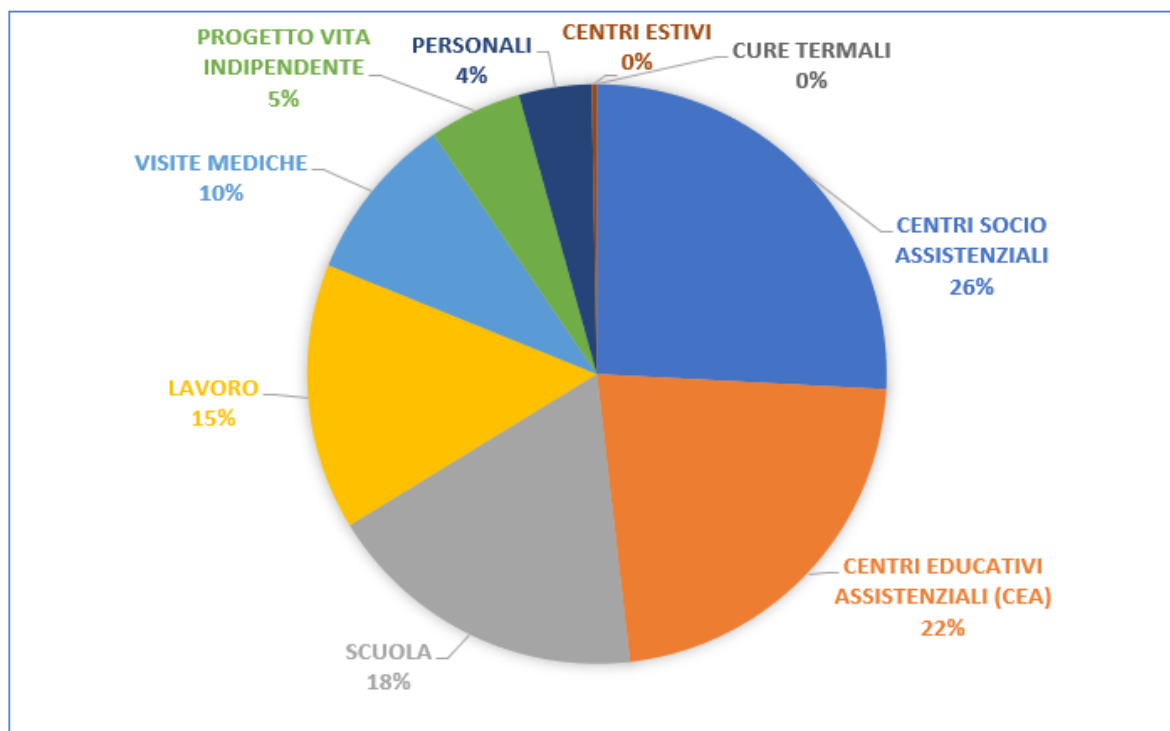
Per l'anno 2023, il Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile riporta e elabora i dati relativi al periodo di riferimento della presente Relazione, come di seguito riportato.

Il numero delle persone che hanno usufruito del servizio trasporti nell'anno 2023 è pari a 495 utenti attivi. Il numero delle corse è variabile in base alle esigenze e ai bisogni personali, come si evince dalla tabella 1 e dal relativo grafico. Si fa presente che il numero degli utenti iscritti è in aumento. Infatti, si è passati da 424 persone dell'anno 2022 a 495 dell'anno 2023.

Mediamente, nel 2023, ogni utente ha effettuato 180 viaggi/trasporti.

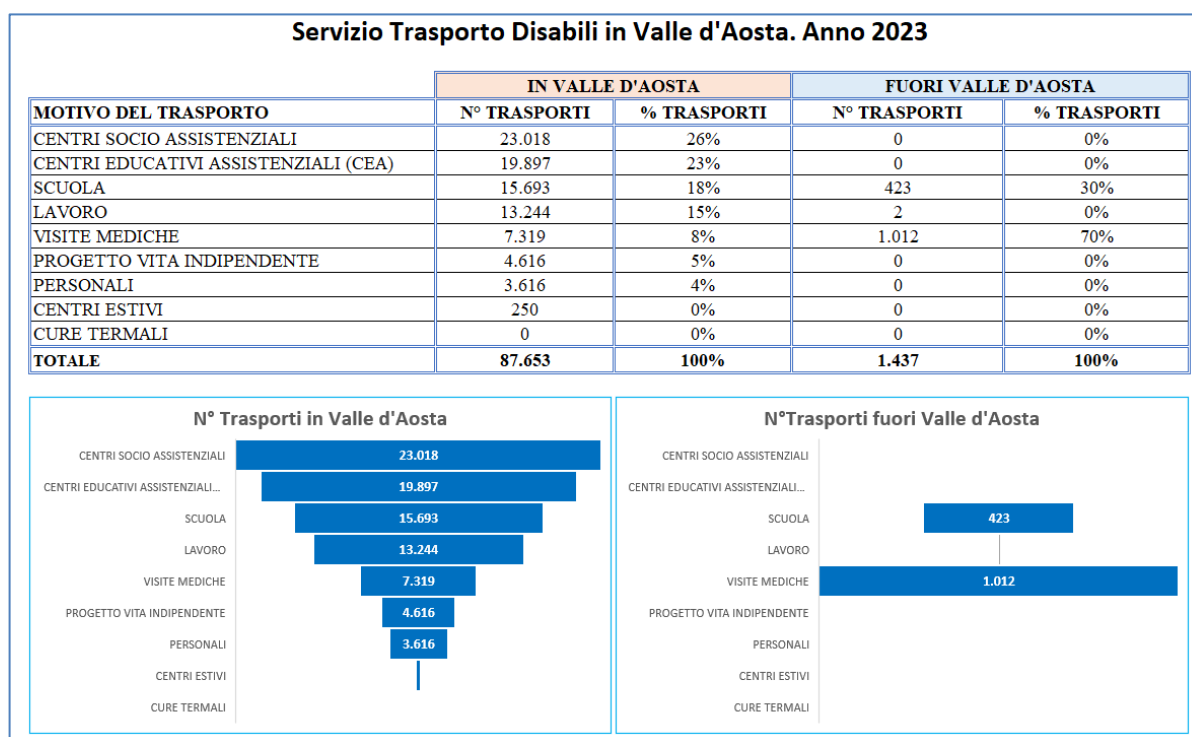
Di seguito si riporta una tabella, con il relativo grafico, inerente il totale dei trasporti disabili eseguiti sia all'interno della Valle d'Aosta sia fuori Regione nell'anno 2023.

MOTIVO DEL TRASPORTO	N° TRASPORTI	% TRASPORTI
CENTRI SOCIO ASSISTENZIALI	23.018	26%
CENTRI EDUCATIVI ASSISTENZIALI (CEA)	19.897	22%
SCUOLA	16.116	18%
LAVORO	13.246	15%
VISITE MEDICHE	8.331	9%
PROGETTO VITA INDIPENDENTE	4.616	5%
PERSONALI	3.616	4%
CENTRI ESTIVI	250	0%
CURE TERMALI	0	0%
TOTALE	89.090	100%



Nella successiva elaborazione dati è possibile visionare il totale dei viaggi eseguiti nel corso del 2023 dalle persone che usufruiscono del servizio trasporto disabili all'interno del territorio della Valle d'Aosta. Il totale è di 87.653 trasporti. La percentuale maggiore dei servizi ha come destinazione i centri socio-assistenziali (26%), seguiti dai CEA (23%) e in terza posizione dalla scuola (18%).

Per quanto attiene, invece, ai trasporti fuori Regione, è possibile notare come i 1.437 viaggi eseguiti riguardino per il 70% le visite mediche e il restante 29,5% le situazioni inerenti l'istruzione.



Analizzando i dati con una suddivisione per mese, si denota, nella successiva elaborazione, che i mesi con il maggior numero di trasporti all'interno della Regione sono i mesi di marzo, ottobre e novembre, mentre i mesi in cui il servizio è meno richiesto sono quelli estivi, in particolare luglio e agosto. Per il trasporto fuori Regione la situazione è praticamente identica in quanto i mesi in cui sono stati effettuati il maggior numero di viaggi sono marzo, maggio e novembre e quelli con il minor numero di trasporti sono luglio e agosto.

	N° Trasporti				Totale
	In Regione	%	Fuori Regione	%	
Gennaio	6.731	7,7%	114	7,9%	6.845
Febbraio	7.439	8,5%	117	8,1%	7.556
Marzo	9.000	10,3%	160	11,1%	9.160
Aprile	6.884	7,9%	121	8,4%	7.005
Maggio	8.328	9,5%	151	10,5%	8.479
Giugno	6.773	7,7%	111	7,7%	6.884
Luglio	5.904	6,7%	86	6,0%	5.990
Agosto	5.677	6,5%	61	4,2%	5.738
Settembre	7.099	8,1%	102	7,1%	7.201
Ottobre	8.764	10,0%	131	9,1%	8.895
Novembre	8.506	9,7%	147	10,2%	8.653
Dicembre	6.548	7,5%	136	9,5%	6.682
	87.653	100%	1.437	100%	89.090

5.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Il legislatore regionale ha sempre dimostrato di avere particolare attenzione per le persone in condizioni svantaggiate, già a partire dagli anni ottanta, infatti erano già previsti contributi ed aiuti in favore di queste categorie.

Con importante e interessante opera di riordino si è giunti, mediante la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “*Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali*”, ad un testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale cioè una raccolta di testi normativi, redatta al fine di una loro migliore comprensione e applicazione, con l’obiettivo di unificazione e coordinamento di testi precedenti, apportando anche eventuali modifiche in modo da assicurare la loro organicità.

Le persone con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e di età compresa tra i diciotto e i sessantaquattro anni di età possono avvalersi, ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 23/2010, anticipando normative recenti e applicando le convenzioni internazionali, di contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente, “la copertura di spese derivanti dall’assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita sociale”. La Giunta regionale ha disciplinato l’attuazione, le modalità e i criteri di tale complessa normativa, con due deliberazioni, la prima del 2014 e la seconda del 2022.

Come già segnalato nella Relazione per l’anno 2022, si sta già lavorando da alcuni anni con un approccio globale alla persona, attraverso l’unità di valutazione multidisciplinare della disabilità (UVMDi), prevista dall’articolo 8 della l.r. 14/2008. L’istituzione dell’ UVMDi, così come quella della figura del “*case manager*”, è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 75 in data 29 gennaio 2018.

L’Unità di valutazione multidimensionale, nell’ambito dell’Assessorato alla Sanità, salute e Politiche sociali della Regione , definisce progetto individuale per la persona con disabilità, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all’inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

La medesima deliberazione 75/2018 prevede la scheda per la Valutazione multidimensionale della disabilità (S.Va.M.Di.) quale strumento per la rappresentazione del profilo di

funzionamento, definito su base I.F.C., della persona con disabilità e per la definizione del suo progetto di vita e l'approvazione dell'istituzione della figura del “*case manager*”, individuando nell'educatore professionale l'operatore più idoneo alla presa in carico del progetto di vita della persona disabile, al monitoraggio e all'accompagnamento *in progress* della sua attuazione e del suo sviluppo, costituendo il riferimento della persona disabile e della sua famiglia, in stretto raccordo con l'*équipe* multiprofessionale territoriale.

Nell'anno 2023, tale unità ha progettato, attivato e gestito circa 130 progetti di vita e ha accolto l'istanza di molti utenti che desiderano accedere a tali servizi.

5.3. L'inclusione scolastica.

Altro servizio erogato dall'amministrazione regionale è quello che determina l'inclusione scolastica di persone con disabilità.

La scuola, come previsto dalla Costituzione, quale formazione sociale dove si sviluppa la personalità dell'individuo, deve essere aperta a tutti senza discriminazioni.

L'abolizione ha richiesto comunque l'avvento delle riforme degli anni settanta delle classi differenziali.

La legge 30 marzo 1971, n. 118 “*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*” dispone difatti che “L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali” e che “sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie”. La Corte Costituzionale è intervenuta su tale norma, con la sentenza n. 215 del 1987, sottolineando l'importanza di garantire a tutti i cittadini la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado e non la facilitazione, sottolineando la doverosità di adeguate misure di integrazione e sostegno. Le classi differenziali sono state abolite definitivamente con la legge 4 agosto 1977, n. 517, prevedendo nelle scuole medie forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, da realizzarsi tra l'altro attraverso limitazioni numeriche delle classi in cui costoro sono inseriti, predisposizione di particolari servizi ed impiego di docenti specializzati.

Il diritto all'istruzione per le persone disabili è tuttavia riconosciuto espressamente dall'articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006: l'integrazione scolastica deve consentire lo sviluppo nel corso di tutta la vita del talento e del potenziale di ognuno.

Deve essere garantito personale specializzato docente e non docente che accompagna lo studente a scuola; la persona disabile, grazie all'azione sinergica tra istituzioni scolastiche,

servizio sanitario e enti locali, beneficia di un piano educativo personalizzato che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di tutti gli strumenti per l'adeguamento della didattica alle esigenze dello studente disabile.

Passando ai servizi erogati e rivolti agli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine grado in Valle d'Aosta, si rammenta che l'Assessorato regionale Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha previsto la presenza, nell'ambito della Sovrintendenza agli studi, di un'area denominata "inclusione degli alunni con disabilità e di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)". Molteplici sono le competenze di tale area che rappresenta un servizio di supporto alle scuole per la progettazione di percorsi di personalizzazione e orientamento, uno sportello informativo e di consulenza rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori di sostegno in materia di inclusione scolastica, anche grazie all'utilizzo di tecnologie e piattaforme digitali, tra le quali la gestione e l'implementazione della Classroom DAD "inclusione disabilità", strumento di grande utilità per tutte le istituzioni scolastiche. Inoltre, è stata garantita da tempo: la raccolta dati aggiornati sulla situazione dell'inclusione scolastica in tutte le Istituzioni scolastiche della Regione; la documentazione di "buone prassi" di inclusione scolastica in Valle d'Aosta; l'organizzazione di azioni di formazione sulla tematica previste nel Piano regionale di Formazione dei docenti.

Si rammenta che, tra i compiti molto complessi di competenza della Sovrintendenza agli studi, vi rientrano anche l'individuazione delle risorse e del personale necessario, in rapporto alle necessità degli utenti, al fine della definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e della predisposizione degli atti per l'assistenza e il sostegno, anche educativo, agli studenti disabili e dell'assegnazione globale delle risorse professionali di sostegno (insegnanti e operatori di sostegno) alle singole scuole, secondo quanto richiesto e proposto nei piani annuali per l'inclusività inviati dalle scuole.

Già a partire dal 2019, si è provveduto all'istituzione, presso la Sovrintendenza agli studi, del gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l'inclusione scolastica (GLIR). Il GLIR coordina e indirizza i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

Proprio nel corso dell'anno 2022, a seguito di decreti attuativi dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*), con la deliberazione della Giunta regionale n. 989/2022 "Rinnovo per l'anno scolastico 2022/2023 del protocollo d'intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" si è provveduto al rinnovo, per un anno, del succitato

protocollo, affidando al GLIR di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1572 del 22 novembre 2019, il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del medesimo gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR). Il GLIR è stato ricostituito, da ultimo, per il triennio 2022/2025, con DGR n. 1171 del 10 ottobre 2022, sempre con la finalità di coordinare e indirizzare i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

La Giunta regionale è intervenuta con la deliberazione n. 976/2023 recante «Rinnovo per il triennio 2023/2026 del protocollo d'intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», approvando la validità triennale del Protocollo d'Intesa riguardante la prassi di collaborazione relativamente all'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendente la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e la restante area di bisogni educativi speciali tra la Regione - Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali e Assessorato sanità, salute politiche sociali - e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per il triennio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e affidando l'attività di monitoraggio al GLIR.

La Regione aveva provveduto già con la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 2019, al recepimento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, rivedendo le disposizioni adottate nel 2017.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 975/2023 si è approvata la realizzazione del progetto, punto formativo autismo/sportello VDA per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Si tratta di uno sportello di supporto alle richieste di confronto, formazione e collaborazione delle istituzioni scolastiche della Regione, in merito all'organizzazione didattica relativa all'inclusione di alunni con disturbo dello spettro autistico.

L'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha previsto, oltre la continuità della presenza dello sportello, iniziative formative per i docenti e la definizione di un programma di azioni che coinvolga tutti gli operatori, le famiglie e le associazioni di riferimento destinate ai soggetti con ASD (disturbo dello spettro autistico), al fine di rendere più efficace, oltre che sostenibile dal sistema, la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa per:

- favorire l'inclusione scolastica e sociale;
- rafforzare il supporto alla famiglia per renderne maggiormente sostenibile l'impegno;

- favorire il raggiungimento della migliore autonomia possibile negli ambienti di vita quotidiani.

In ogni scuola è stata prevista, in applicazione delle vigenti disposizioni introdotte dalla riforma di cui alla legge 107/2015, l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto dai docenti curricolari, docente di sostegno e specialisti dell'Azienda sanitaria locale. Il GLI fornisce sostegno per la redazione da parte del Gruppo di lavoro operativo del Piano di inclusione, redatto a livello di istituto, documento essenziale per la redazione del piano educativo individualizzato (PEI).

Il gruppo di lavoro operativo è composto dai docenti del consiglio di classe, da figure professionali specifiche, con la collaborazione di genitori o dello studente stesso e il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani di studi individualizzati.

Il PEI definisce gli interventi per l'inclusione dello studente, con quantificazione di ore e di risorse di sostegno, strategie, strumenti e interventi educativi e didattici.

Come affermato anche da consolidati orientamenti giurisprudenziali, ciò che rende effettivo il diritto all'istruzione della persona disabile è il diritto soggettivo all'insegnamento individualizzato, valutando caso per caso la necessità e l'assegnazione di un insegnante di sostegno. Due i diritti in gioco, entrambi tutelati costituzionalmente, il diritto all'istruzione e quello alla salute, che non possono essere affievoliti, proprio in presenza di persone con disabilità gravi. Il diritto all'istruzione permane anche da adulti, qualora entro il diciottesimo anno di età, non sia stato conseguito il diploma.

Le procedure per l'inclusione scolastica seguono l'iter riportato di seguito.

In base a quanto previsto dalla legge 104/92, dal d.lgs. 66/17 e ss. mm., dal d.P.R. 24/2/94, dal d.P.C.M. n.185 del 23/2/2006, dal D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 e dalle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, le domande di accertamento devono essere presentate dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità dell'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali.

Le domande possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno, ma gli esiti ricevuti dopo il 15 maggio non potranno dar diritto all'assegnazione delle risorse di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il termine è stato fissato per consentire agli uffici della Sovrintendenza di predisporre tutte le attività utili alla definizione degli organici relativi agli insegnanti e operatori di sostegno in servizio per l'anno scolastico 2024/2025.

Le domande vengono valutate dalla Commissione medico legale della Struttura Regionale Invalidità civile e interventi per la disabilità, composta secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66/2017, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La suddetta Commissione rilascia un verbale relativo alla condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica in cui esprimerà:

- il riconoscimento della condizione di handicap ai sensi della legge 104/92;
- un giudizio sull'entità della potenziale restrizione alla partecipazione per ogni dominio, avendo cura di fornire eventuali raccomandazioni;
- l'indicazione della eventuale revisione dell'accertamento.

Il verbale costituisce il presupposto per la redazione del profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base di ICF ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

In caso di trasferimento di un alunno con disabilità nelle scuole valdostane, è ritenuta valida la documentazione pervenuta dall'Azienda U.S.L. di provenienza, o di altra documentazione sanitaria se straniero, per l'anno scolastico in corso. La famiglia dovrà però immediatamente presentare domanda alla Struttura regionale Invalidità civile e interventi per la disabilità, allegando la documentazione rilasciata dall'I.N.P.S. di provenienza.

A seguito del “Verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992 e dell'articolo 2 del d.P.C.M. 185/2006”, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, conformemente a quanto stabilito con deliberazioni dell'Ente n. 1614 del 2009 e n. 310 del 2016, rilascia una certificazione di handicap valida ai fini dell'inclusione scolastica, diversa da quella che certifica la disabilità, ai sensi della 104/1992, in capo all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Attualmente il Protocollo bisogni educativi speciali (BES) che riguarda tutti quegli studenti che manifestano una particolare esigenza di apprendimento (i BES sono stati previsti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”* e dalla successiva direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e circolari applicative e esplicative del 2013 e del 2019), prevede la convocazione di tre collegi, di competenza dell'Azienda U.S.L., di accertamento all'anno, calendarizzati rispettando le tempistiche della Sovrintendenza agli Studi per la definizione degli organici.

Questo documento consente all'alunno di essere supportato da un insegnante di sostegno e, qualora sia indicata la situazione di gravità, anche da un operatore di sostegno.

Sinteticamente, il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale ha previsto i seguenti criteri per l'assegnazione complessiva delle risorse per il sostegno:

- alunni in situazione di non gravità: un insegnante a tempo parziale;
- alunni in situazione di gravità: un numero di figure (operatore di sostegno, insegnante di sostegno e/o figure adulte) in relazione all'inquadramento diagnostico di disabilità e al contesto di inserimento.

Ci si sofferma ora sul numero di alunni e conseguentemente di insegnanti di sostegno e educatori.

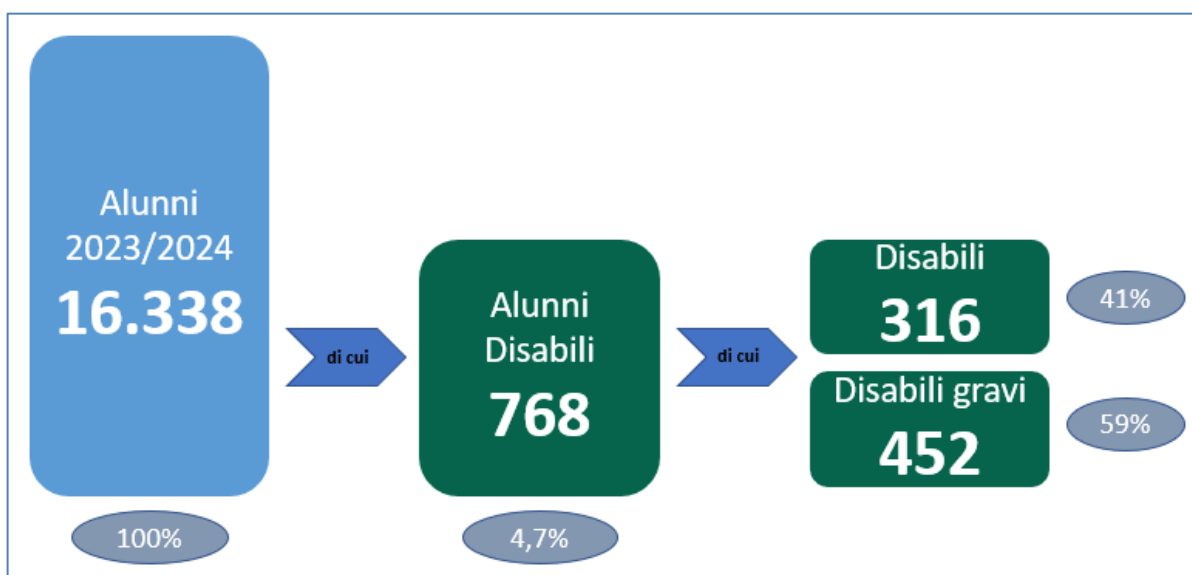
La popolazione scolastica ammonta a un totale di 16.338 studenti.

Nell'anno scolastico 2023/2024 risultano iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie, della Valle d'Aosta, 768 alunni con disabilità di cui 452 in situazione di gravità. Si precisa che ci sono ulteriori 18 alunni iscritti al Progetto Formazione e al CNOS di cui 5 sono in situazione di gravità.

Rispetto ai dati relativi allo scorso anno scolastico è cresciuto il totale degli studenti disabili da 705 a 768, in lieve incremento rispetto al precedente anno scolastico anche il numero degli alunni con disabilità grave che passa da 416 a 452.

Tali dati sono riportati schematicamente nell'immagine 1.

Immagine 1



Per quanto concerne gli operatori di sostegno, la Regione gestisce interamente, anche in termini finanziari, l'assunzione di tali figure, fornendo direttamente le risorse per l'assistenza di base e alla comunicazione all'autonomia, attraverso la figura dell'operatore di sostegno, senza intervento nella gestione di tale servizio da parte degli enti locali, come avviene in altre regioni.

Si tratta di una figura professionale con un codice di comportamento specifico nell'espletamento del suo delicato ruolo e con formazione tecnica obbligatoria legata al ruolo.

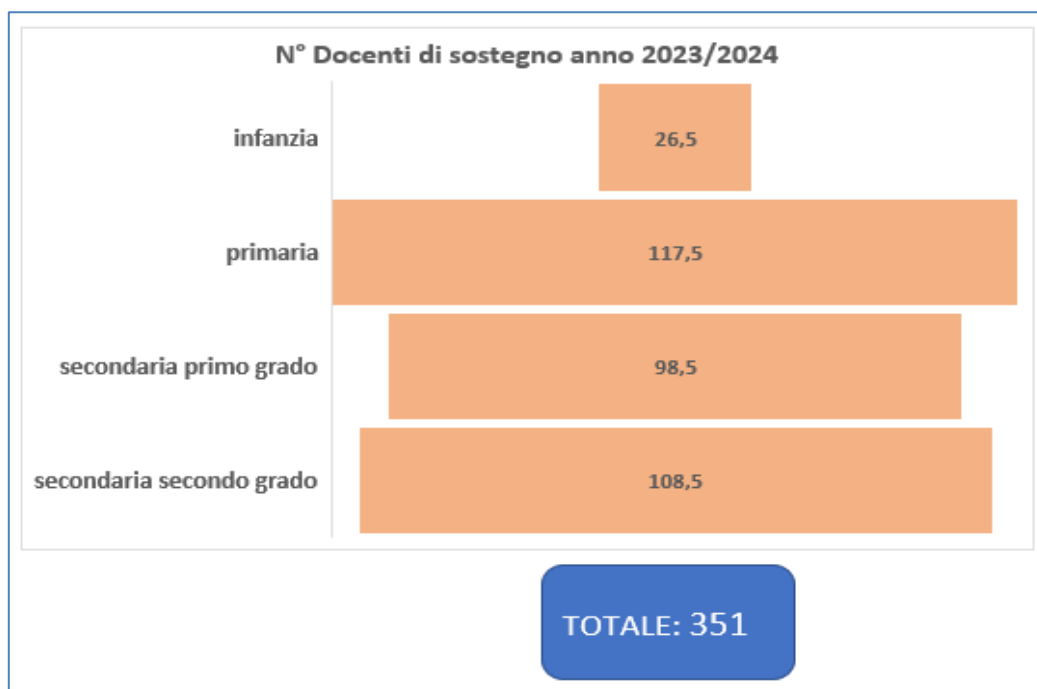
L'erogazione del servizio è concretamente fornito dalla Società di servizi e prevede le seguenti attività:

- assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le scuole secondarie di secondo grado paritarie, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 *“Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale”*, con soddisfacimento dei bisogni di inclusione scolastica degli stessi, in un'ottica di mantenimento e progressiva conquista di autonomia e competenze, in attuazione di quanto previsto dai Piani Educativi Individualizzati;
- realizzazione di attività rivolte al benessere, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso un'assistenza globale integrata sul piano fisico, psichico, educativo e sociale.

Nelle scuole regionali, le richieste fatte dalle istituzioni scolastiche per i docenti di sostegno sono state di 351 così ripartiti:

- infanzia: 26,5;
- primaria: 117,5;
- secondaria di primo grado: 98,5;
- secondaria di secondo grado: 108,5.

Si registra, quindi, un aumento dei docenti di 15 unità, passando dai 336 dello scorso anno scolastico a 351 del corrente anno.

Immagine 2

In merito ai criteri per l'assegnazione del monte ore dell'operatore di sostegno, si segnala che gli operatori di sostegno sono assegnati all'Istituzione scolastica, non al singolo alunno con disabilità grave.

Il dirigente scolastico, in seguito, attribuisce tali risorse ai singoli allievi valutando le situazioni ed il contesto delle classi di inserimento, conformemente a quanto previsto dai succitati d.lgs. 66/2017 e dal d.lgs. 96/2019.

Il numero di ore complessivamente assegnate è quantificato e varia tenendo conto della diagnosi degli alunni e del contesto (numero di alunni della classe, numero di classi e/o sezioni del plesso, pluralità e dislocazione delle sedi dell'Istituzione scolastiche, numero di operatori in servizio nella stessa sede, numero di alunni con disabilità nella stessa classe). Pertanto, ogni anno il monte ore muta in relazione alla situazione degli studenti.

I criteri per l'assegnazione del monte ore degli operatori di sostegno sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno scolastico.

Gli operatori di sostegno in servizio nell'anno scolastico 2023-2024 sono in totale 216 così ripartiti, secondo il monte orario settimanale:

a) assunti a tempo indeterminato:

- 135 a 36 ore;
- 19 a 30 ore;

- 32 a 25 ore;
- 5 a 20 ore;
- 20 a 18 ore;

b) assunti a tempo determinato:

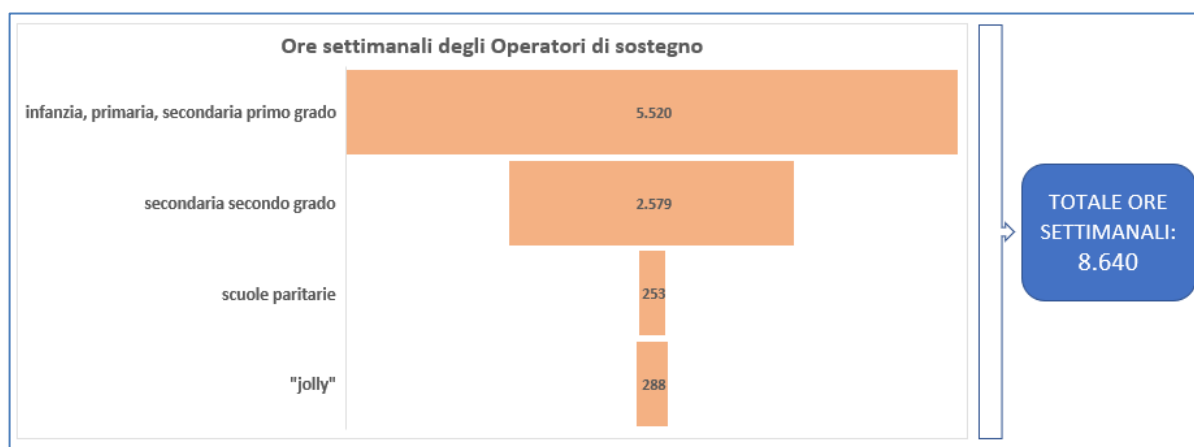
- 6 a 36 ore;

Inoltre, in caso di assenze prolungate relative agli operatori di sostegno, si cerca di provvedere alla loro sostituzione il prima possibile anche facendo ricorso alle agenzie interinali.

Rispetto allo scorso anno si registra una lieve flessione nel numero degli operatori di sostegno che lo scorso anno risultavano essere 247, mentre nel periodo in esame 216.

Il monte ore settimanale di 8.640 ore degli operatori di sostegno, è così splittato:

Immagine 3



Dalla lettura dei dati soprariportati risulta evidente, che ai fini di una reale inclusione scolastica, sono stati messi in atto, da tutte le Istituzione scolastiche, dei progetti e situazioni didattiche e educative finalizzate a coinvolgere l'alunno con disabilità, con il preciso obiettivo di prevedere il suo inserimento in gruppi di lavoro con i compagni con o senza disabilità.

Inoltre, si è mirato ad evitare l'instaurarsi di un rapporto individuale esclusivo figura di sostegno/alunno, promuovendo così l'obiettivo ultimo del progetto educativo che è la progressiva conquista di un certo livello di autonomia.

Come ricordato nella Relazione del 2022, il completamento del complesso iter tecnico e amministrativo ha reso operativo e fruibile il Piano educativo individualizzato in modalità

digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale "sistema ITC Minori", da parte di tutte le istituzioni scolastiche e dai servizi socio-assistenziali territoriali della Regione.

Il sistema applicativo consente di uniformare sul territorio valdostano la modalità di presa in cura degli alunni con disabilità, condividendo linguaggi, modelli, documenti e flussi di informazioni non solo tra le diverse istituzioni scolastiche, ma anche con tutti gli attori coinvolti nel processo inclusivo. La piattaforma permette, in particolare, di effettuare una descrizione del funzionamento degli alunni con disabilità in linea con le nuove indicazioni legislative, come previsto dal succitato d.lgs. 66/2017 e dal d.lgs. 96/2019 "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità*", gestendo in maniera informatizzata i seguenti documenti, finalizzati a stabilire le linee di intervento riabilitative e educative necessarie, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti:

- il Profilo di funzionamento (PDF) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È il documento progettuale che coinvolge tutte le figure coinvolte nella vita della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità che frequenta la scuola.

La piattaforma SITC Minori ha una gestione autonoma rispetto al sistema nazionale dei dati *web-based*, integrando i diversi sistemi regionali in essere sul territorio (SIAL e GASS) nel rispetto della privacy.

Gli obiettivi realizzati, attraverso il progetto interistituzionale di ricerca-azione "Io Ti Conosco", coordinato dall'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste*, con l'introduzione di questa piattaforma e con la previsione del PEI, in formato digitale, sono molteplici:

- la compilazione *web-based* che favorisce una maggiore condivisione e il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete nelle fasi di descrizione dell'alunno e di progettazione del percorso scolastico (scuola/famiglia/servizi);
- l'adozione di una prospettiva "forte" del modello ICF, a partire da una descrizione puntuale e dettagliata basata sui descrittori ICF (strutture corporee, funzioni corporee, attività e partecipazione, fattori contestuali), con la finalità di costruire il progetto di vita dell'alunno attraverso una progettualità mirata che tiene conto del ruolo dell'interazione persona/contesto;
- la descrizione su base ICF, a cura di operatori sanitari/scolastici/famiglia e alunno, delinea il profilo di funzionamento dell'alunno (che ricomprende, integrandoli,

diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), a partire da quale la scuola elabora il PEI.

Infine, è stata inoltre avviata nell'anno scolastico 2023/2024, una collaborazione per l'orientamento post scolastico degli alunni e alunne con disabilità, tra il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e la Sovrintendenza agli studi,

A partire da gennaio 2024, si è deciso di dare vita inoltre ad uno "Sportello orientamento" aperto a operatori scolastici, alunni con disabilità e loro famiglie per condividere informazioni relative all'ingresso nel mondo del lavoro e promuovere progetti individuali rivolti ad alunni con disabilità, realizzati congiuntamente tra operatori del collocamento mirato e un docente distaccato presso l'ufficio inclusione dell'Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

Fra gli obiettivi dello sportello vi sono:

- organizzare attività di consulenza per l'orientamento in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dei ragazzi e ragazze con disabilità;
- collaborare e raccordarsi con il territorio, in particolare con i servizi socio-sanitari e il terzo settore;
- co-progettare interventi a carattere lavorativo rivolti ad alunni/e con disabilità frequentanti gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, in coerenza con quanto previsto nei loro piani educativi individuali e nelle nuove linee guida del collocamento mirato.

5.4. Le iniziative sportive in favore delle persone con disabilità.

Si è tentato, grazie alla collaborazione della struttura "Enti, professioni del turismo e sport" dell'Assessorato regionale turismo, sport e commercio, di risalire ad iniziative che coinvolgano le persone con disabilità, nell'esercizio del tempo libero, con particolare riferimento a quello dedicato allo sport.

In termini generali può essere ricordato, ad ogni buon fine, il riconoscimento per l'anno 2023, della Valle d'Aosta come regione europea dello sport, da parte dall'ACES (federazione delle capitali e delle città europee dello sport), sport inteso come strumento di condivisione, da rendere accessibile a tutti, con importanti riflessi nella solidarietà e vicinanza anche per le persone più fragili.

Quantificare i numeri di chi, anche tra i cittadini normodotati, svolge un'attività sportiva in Valle d'Aosta non è semplice, considerato che spesso può trattarsi di pratica amatoriale esercitata in autonomia e non tramite enti e associazioni strutturate.

Ancora più complesso il monitoraggio dell'attività sportiva praticata da persone con disabilità, tenuto conto che, accanto ad attività dedicate, vi è la possibilità di fare sport con normodotati, in un'ottica di inclusione che si auspica sempre più diffusa.

La succitata struttura regionale competente anche in materia di sport ha tentato una prima ricognizione, necessariamente non esaustiva, di enti e associazioni, referenti in tale ambito per le persone disabili.

Un'azione centrale e di raccordo va riconosciuta al Comitato Italiano Paralimpico, centro anche di informazioni e delucidazioni sul punto. L'attività istituzionale del C.I.P. è declinata attraverso l'intervento delle Federazioni Sportive e organismi a carattere sociale a vario titolo dallo stesso riconosciute. L'attività comprende azioni di sensibilizzazione e promozione per l'inclusione sociale, attività ludico/motorie e la pratica sportiva agonistica. In Valle d'Aosta sono particolarmente attive società e associazioni che hanno come riferimento la Delegazione Regionale C.I.P. di seguito elencate:

- Federazioni e Società Sportive nel settore delle disabilità intellettiva e relazionale (FISDIR principalmente con lo sci di fondo, F.I.S.E. per l'ippoterapia);
- Federazione Italiana Sport Ghiaccio per la pratica del curling;
- Associazione Valdostana Paraplegici (A.V.P.) che svolge attività promozionale in vari settori ludico/motori e sportivi (sci, ciclismo, pesistica in una palestra inclusiva e varie attività socializzanti);
- Federazione Triathlon attiva nell'inserimento di persone ipovedenti.
- Associazioni di Promozione Sociale o di Volontariato Sociale coinvolgono, poi, persone con disabilità nelle loro attività ludico/motorie o realizzano appositi progetti.

Il C.I.P. regionale, infine, sulla base di una apposita convenzione nazionale con l'I.N.A.I.L., è attivo, inoltre, nell'azione di riabilitazione attraverso lo sport delle persone infortunate sul lavoro.

L'Associazione Sportiva Disabili valdostana (D.I.S.V.A.L.), si impegna sul territorio valdostano per avvicinare le persone portatrici di disabilità allo sport, contribuendo all'integrazione sociale di queste ultime, distingue, per quanto riguarda la pratica sportiva dei propri associati, tra attività agonistica, amatoriale e turistica.

Per quanto riguarda l'attività agonistica, la D.I.S.V.A.L. ha due squadre che partecipano al campionato italiano di curling in carrozzina, alcuni atleti fanno parte anche dell'attuale squadra della Nazionale che rappresenta l'Italia nelle competizioni internazionali. Gli iscritti alla Federazione Sport Ghiaccio sono 12, oltre ad un ragazzo minorenni.

Vi sono due persone che praticano lo sci alpino a livello agonistico, tesserati alla Federazione Sport Invernali Paralimpici; si tratta di atleti di fuori Valle (34 e 39 anni).

Per quanto riguarda la disabilità non risulta dalla ricerca svolta dalla succitata struttura regionale, l'esistenza di un settore giovanile. Molto impegno è sicuramente profuso dalle famiglie in collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione, soprattutto a scuola degli studenti con disabilità, così come previsto dalla legge 104/1992.

La D.I.S.V.A.L., inoltre, ha in essere una convenzione con l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (A.S.I.V.A.) per gli abbonamenti stagionali a tariffa agevolata per le persone disabili e loro accompagnatori; attualmente sono 9 persone che sciano, l'età è compresa tra i 30 fino a gli 76 anni.

Al fine di favorire la pratica sportiva amatoriale, sia estiva che invernale, da parte delle persone con disabilità, D.I.S.V.A.L. mette a disposizione gli ausili necessari alla pratica degli sport, il trasporto con furgoni attrezzati oltre alla propria sala fitness, unica nel suo genere, con l'obiettivo di far avvicinare più persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva alla pratica sportiva, sempre seguite da personale specializzato per la tipologia di utenza e disciplina praticata. I tesserati di D.I.S.V.A.L. che praticano sport a livello amatoriale sono circa 90, di tutte le fasce di età.

Per quanto riguarda la parte turistica, in questi anni D.I.S.V.A.L. ha messo a disposizione della stazione sciistica di Pila alcuni gusci per lo sci alpino in modo che i turisti con disabilità possano fruirne gratuitamente; analogamente D.I.S.V.A.L. offre la disponibilità di slittini per la pratica dello sci di fondo.

Alla fine del 2023, su sollecitazione della succitata struttura regionale, il C.O.N.I. ha avviato un'attività informale di censimento dell'attività sportiva a favore dei valdostani organizzata dai vari soggetti allo stesso afferenti (federazioni...); tale compito, data la vastità ed eterogeneità delle discipline sportive praticate a vari livelli, richiede tempo e se ne attendono ancora gli esiti.

Un'iniziativa di grande interesse promossa dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e in particolare dall'Assessorato regionale turismo, sport e commercio, è il progetto "Lo sci per tutte le abilità", avviato nell'ottobre del 2022, con il sostegno finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Lo sci per tutte le abilità" riprende un concetto di sport come veicolo di una nuova sensibilità e quindi, facilitatore di relazioni e fautore di inclusione. Rappresenta, in Valle d'Aosta, un'importante opportunità destinata a favorire l'accessibilità e l'inclusione nello sport per le persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, insieme alle loro famiglie e accompagnatori.

Questo progetto, del valore di 1.320.000 euro (fondi statali e regionali) e dal forte respiro collaborativo, coinvolge diversi attori e vede la sinergia tra Strutture regionali Enti, professioni del turismo e sport (capofila), Sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica, Politiche per l'inclusione lavorativa, Invalidità civile e interventi per la disabilità, Infrastrutture funiviarie e partner esterni quali *Office du Tourisme*, Associazione Valdostana Maestri di Sci (A.V.M.S.), Associazione Valdostana Impianti a Fune (A.V.I.F.) in collaborazione con l'Associazione dei gestori delle piste da sci di fondo (A.V.E.F.), Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (U.V.G.A.M.), Associazione degli Albergatori Valle d'Aosta (A.D.A.V.A.) e il Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta (Co.Di.VdA).

Le attività progettuali sono realizzate su cinque zone-pilota al fine di sviluppare e sperimentare un modello di accoglienza turistica inclusiva che possa in futuro essere replicato in altre zone del territorio valdostano. I comprensori individuati sono: Pila, Courmayeur, Cervinia per quanto riguarda lo sci di discesa e Valtournenche, Saint-Barthélemy e Gressoney-Saint-Jean per lo sci di fondo.

Il progetto mira a mettere a sistema e ampliare l'offerta turistica invernale dedicata alle persone con disabilità motorie, sensoriali e/o intellettive di tutte le età, alle relative famiglie e agli accompagnatori.

Numerose sono le azioni previste dal partenariato: formazione dei diversi operatori coinvolti nell'accoglienza e nei servizi turistici (maestri di sci, pisteur-secouriste, guide alpine e operatori del turismo), mappatura delle strutture ricettive e il loro grado di accessibilità, realizzazione delle opere di abbattimento delle barriere presso alcuni comprensori sciistici, acquisto di ausili per la pratica dello sci da parte delle persone con disabilità e la loro messa a disposizione presso le scuole di sci, acquisto di ausili per le attività con le guide alpine, realizzazione di tirocini per le persone con disabilità residenti presso i diversi servizi turistici, creazione di una guida in CAA (comunicazione alternativa aumentativa) per la comunicazione con le persone con i bisogni comunicativi complessi e, infine, una campagna promozionale. Nella concretizzazione del progetto, sono presenti le attività sul territorio che coinvolgono le famiglie residenti al fine di far conoscere e sperimentare l'offerta.

Nel corso del 2023, il progetto ha registrato progressi significativi, con una serie di azioni e investimenti mirati a rendere la Valle d'Aosta accessibile e inclusiva.

Un aspetto cruciale è stato l'impegno finanziario per migliorare l'accessibilità dei comprensori sciistici selezionati come siti pilota. Con oltre 530.000 euro impegnati, si sta lavorando per rendere più accessibili i comprensori di Pila, Courmayeur, Cervinia per quanto riguarda lo sci di discesa e Valtournenche, Saint-Barthélemy e Gressoney-Saint-Jean per lo sci di fondo.

Oltre agli interventi infrastrutturali, è stata posta una particolare attenzione alla formazione: circa 25 persone tra pisteurs e direttori di pista hanno partecipato al primo corso specifico in

materia di disabilità, che verrà riproposto nella primavera del 2024 in modo da allargare la platea degli operatori in grado di poter gestire le specifiche esigenze legate alle diverse disabilità.

Un numero ancora maggiore, 39 maestri di sci e 16 guide alpine, è stato coinvolto in corsi dedicati all'utilizzo di tecniche e ausili per agevolare la pratica degli sport invernali per le persone con disabilità, con un investimento di oltre 150.000 euro nell'acquisto di ausili specifici (dualski, ausili sci nordico, *b.a.s.s. and go to ski*, Joelette, auricolari, imbragature...).

Ciò che rende il corso particolarmente significativo per le guide alpine è la sperimentazione del percorso di specializzazione per l'accompagnamento di persone con disabilità.

Se per i maestri di sci tale specializzazione è parte di un percorso formativo ormai consolidato, per le guide alpine si tratta di una novità che si intende codificare in un percorso di specializzazione. Un sistema a così alta specializzazione conferisce, infatti, competenze spendibili e riconoscibili, accrescendo la fiducia del pubblico e consolidando l'accessibilità a lungo termine per chiunque desideri fruire delle attività sportive e turistiche offerte in Valle'Aosta.

Nel contesto della parte pratica di queste attività formative sono state coinvolte alcune persone con disabilità con le quali i maestri di sci e le guide alpine avevano già instaurato rapporti di fiducia con i soggetti partecipanti in precedenti occasioni.

Inoltre, in occasione della settimana della disabilità, è stata organizzata una giornata di arrampicata inclusiva che ha visto la partecipazione di 13 studenti con disabilità (principalmente provenienti dall'Istituzione scolastica Émile Lexert) e 13 persone disabili provenienti dai centri diurni. È stata un'esperienza molto positiva e gratificante che ha riscosso notevole successo, occasione di inclusione e integrazione.

In parallelo, è stato realizzato un censimento delle strutture e dei servizi turistici nelle zone pilota, che offre informazioni dettagliate e aggiornate sugli spazi accessibili (stanze...) per facilitare la pianificazione delle esperienze turistiche nella regione. Le informazioni reperite durante l'attività di mappatura saranno rese disponibili sul portale turistico regionale www.lovevda.it.

L'approccio attivo all'inclusione lavorativa ha dato inoltre avvio a esperienze di tirocinio per lavoratori con disabilità, coinvolgendo 11 tirocinanti in varie strutture.

Il progetto attualmente si sta concentrando sulla fase preparatoria e formativa, mentre, in una fase successiva, è previsto un coinvolgimento più ampio delle persone con disabilità.

Con l'intento di capitalizzare l'esperienza progettuale, inoltre, il Comitato di Pilotaggio del progetto ha individuato il payoff che accompagna il logo realizzato "Abilmente – La Valle

d'Aosta per tutte le abilità" da utilizzarsi sia nelle zone pilota individuate al fine di valorizzarne l'accessibilità, sia nel materiale promozionale del progetto.

Tale iniziativa potrebbe costituire un pilastro per garantire la sostenibilità delle attività promosse, contribuendo a rendere l'offerta turistica non solo inclusiva, ma anche duratura nel tempo.

Il progetto ha dunque ottenuto risultati significativi nel 2023, dimostrando un autentico impegno da parte delle istituzioni regionali e dei partner coinvolti nell'offrire un'esperienza turistica e sportiva inclusiva e accessibile a tutti in Valle d'Aosta, indipendentemente dalle abilità.

5.5. Il collocamento mirato.

Com'è noto l'importante intervento del legislatore, nel 1999, sul collocamento mirato ha l'intento prioritario di dare concreta attuazione all'articolo 38, comma 3, della Costituzione, laddove prevede che "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale", ferma restando la centralità e l'importanza del lavoro nel nostro ordinamento.

Inizialmente si intervenne con la legge n. 482 del 1968 il c.d. "collocamento obbligatorio": i datori di lavoro erano obbligati ad assumere all'interno del proprio organico, un certo numero di persone che, a causa delle particolari condizioni psico-fisiche nelle quali si trovavano, difficilmente avrebbero trovato inserimento, senza essere sfruttati o discriminati, nel mondo del lavoro.

La legge 68/1999 cambia prospettiva, evidenziando la ratio della legge già nelle finalità: "la finalità è la promozione e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento". L'ottica, tuttavia, muta radicalmente, non più un rigido obbligo, ma una disciplina volta alla valorizzazione delle capacità lavorative del diversamente abile. La legge 68/1999, infatti, riforma il collocamento obbligatorio introducendo il c.d. "collocamento mirato", vale a dire come testualmente riportato nella norma: "quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni di problemi connessi agli ambienti lavorativi".

La legge in esame, successivamente modificata nel 2015, alla luce del cosiddetto "jobs act" con fini di semplificazione e snellimento delle procedure, prevede che il lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari, sia collocato nell'occupazione a lui più idonea e dunque più proficua per sé e per l'azienda che lo assume¹.

¹ "Soggetti beneficiari, procedura di assunzione e agevolazioni per le aziende", Filippo Papeo, tratto dal sito www.alatalex.it.

In Valle d'Aosta la materia del collocamento mirato è tra le competenze regionali: il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro*” ha disciplinato la delega alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

Sono stati delegati alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, prima di competenza di uffici statali del Ministero del lavoro.

Nell'anno 2022, tali funzioni sono state affidate e svolte all'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d'Aosta e precisamente dalla struttura politiche per l'inclusione lavorativa del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Il collocamento mirato è l'insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e inserirle nel posto adatto, attraverso analisi delle occasioni di lavoro, forme di sostegno e azioni positive.

I beneficiari di tale tutela sono i seguenti:

- *Disabili* affetti da minorazioni fisiche e/o psichiche, riconosciute da apposita commissione medica, superiori al 45%;
- *Invalidi del lavoro* con grado di invalidità superiore al 33%;
- *Sordomuti e ciechi*;
- *Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra*;
- *Invalidi* a cui sia stata riconosciuta dall'I.N.P.S. una invalidità superiore ai 2/3 (art. 2, c. 1, d.lgs. 151/2015);
- *Orfani ed equiparati*.

Il Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, con più sportelli aperti al pubblico di cui uno ad Aosta e l'altro a Verrès, ha il fine di favorire la realizzazione di inserimenti mirati di lavoratori disabili, di migliorarne la qualità e la tenuta nel tempo e di supportare i datori di lavoro nell'individuazione della persona più adatta, mettendo a disposizione dei datori di lavoro:

- *consulenze personalizzate* per approfondire le caratteristiche del posto di lavoro, anche attraverso visite in azienda;
- la *pubblicazione in forma anonima dell'offerta di lavoro* e la *raccolta di autocandidature* delle persone iscritte nell'elenco del collocamento mirato;

- la *selezione di nominativi* di lavoratori in possesso delle caratteristiche corrispondenti alle richieste dell'azienda e concordate con il Centro sulla base dei profili disponibili;
- il supporto nella selezione attraverso il pre-contatto telefonico dei candidati, la presentazione al datore di lavoro dei profili dei candidati, la messa a disposizione per i colloqui di spazi presso i locali del Centro per il diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
- la realizzazione di *percorsi di formazione e pre-inserimento in azienda* in favore di lavoratori disabili in carico al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
- la realizzazione di *interventi di monitoraggio post-assunzione*, previa richiesta congiunta del lavoratore e datore di lavoro, finalizzati a prevenire/gestire eventuali criticità dell'inserimento lavorativo;
- la gestione della procedura per le assunzioni numeriche mediante chiamata pubblica.

Di seguito sono riportate alcune tabelle elaborate dall'Ufficio difesa civica in base ai dati trasmessi dal Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, ai sensi della legge 68/1999 ed un sintetico commento sui dati.

In riferimento alla tipologia di iscrizione al collocamento mirato, come riportato nella successiva tabella 5, si segnala che il totale degli iscritti nel 2023 è calato leggermente, passando da 564 del 2022 a 555 del 2023. In particolare si è avuto un calo maggiore nei maschi (-6 unità) rispetto alle femmine (-3 unità). Gli invalidi civili risultano essere la tipologia predominante in modo quasi assoluto, considerato che rappresenta il 95% del totale. Seguono poi gli invalidi del lavoro con 15 persone di cui 12 maschi. A differenza del l'anno precedente, nel 2023 si è avuto l'inserimento di una persona rientrante nella tipologia di "care leaver" e l'uscita della persona rientrante nelle vittime del terrorismo.

TABELLA 5 – Collocamento mirato: beneficiari per tipologia di iscrizione.

<i>Tipologia Iscrizione</i>	Femmine	Maschi	Totale 2023	Totale 2022
Care leaver	1	0	1	0
Invalidi civili	233	297	530	539
Invalidi del lavoro	3	12	15	14
Invalidi per servizio	0	1	1	1
Sordomuti	0	1	1	3
Vedove/orfani di lavoro	3	2	5	5
Vedove/orfani di servizio	0	2	2	1
Vittime del terrorismo	0	0	0	1
Totale 2023	240	315	555	
Totale 2022	243	321		564

Rispetto ai beneficiari del collocamento mirato suddivisi per invalidità, si denota nella successiva tabella 6, un netto calo di coloro che presentano un'invalidità inferiore al 50%. In questo caso da 171 beneficiari del 2022 si è passati a 157 del 2023 che rappresenta una flessione del -8,2%. In calo anche coloro che rientrano nella fascia da 67% a 79% con una flessione del -3,1%. In linea con l'anno precedente invece sono le invalidità comprese tra 51% e 66%. Al di sopra del 80% si è avuto invece un incremento ed in particolare la fascia da 80% a 99% che è aumentata (+6,3%) e ancor di più la fascia 100%, con un aumento del +6,6%.

TABELLA 6 – Collocamento mirato: beneficiari per percentuale di invalidità.

<i>Invalidità</i>	Femmine	Maschi	Totale 2023	Totale 2022
< 50%	77	80	157	171
51% - 66%	30	36	66	66
67% - 79%	67	89	156	161
80% - 99%	35	50	85	80
100%	27	54	81	76
Non valorizzato	4	6	10	10
Totale 2023	240	315	555	
Totale 2022	243	321		564

La situazione in merito ai beneficiari del collocamento mirato suddivisi per fasce d'età, denota nella tabella 7 un incremento del numero delle persone fino ai 49 anni. Infatti, la fascia 16 -29 anni aumenta del 1,4% e la fascia 30 - 49 anni del 2,2%. Oltre i 50 anni, si registra, invece, un calo del -4,5% passando da 313 a 299 unità.

TABELLA 7 – Collocamento mirato: beneficiari suddivisi per fasce d'età.

<i>Fasce d'età</i>	Femmine	Maschi	Totale 2023	Totale 2022
16 - 29	28	42	70	69
30 - 49	89	97	186	182
50 - oltre	123	176	299	313
Totale 2023	240	315	555	
Totale 2022	243	321		564

L'analisi del titolo di studio dei beneficiari del collocamento mirato, rappresentato nella tabella 8, fa emergere un dato, quello definito “non segnalato, nessuno, elementare” che, rappresenta oltre il 70% del totale, utenti per i quali probabilmente si registra l'assenza di un titolo o di una certificazione o il solo possesso della “licenza di scuola elementare”. Per 44 persone inoltre una qualifica è presente, ma riportata genericamente con il termine qualificato.

Questo aiuta a comprendere lo sforzo che l'interessato e la struttura regionale competente in materia di collocamento mirato devono fare nel fornire occasioni di formazione per completare un percorso qualificante che regali maggiori opportunità nell'incontro domanda/offerta di lavoro. La bassa scolarità rappresenta sicuramente un limite per l'assunzione per molti datori di lavoro.

TABELLA 8 – Collocamento mirato: beneficiari suddivisi per titolo di studio.

<i>Titolo di studio</i>	Femmine	Maschi	Totale 2023
Diploma	52	33	85
Laurea	8	9	17
Non segnalato, nessuno, elementare	162	247	409
Qualificato	18	26	44
Totale 2023	240	315	555

In merito alle caratteristiche dei datori di lavoro, gli interessati possono essere assunti da:

1. Datori di lavoro privati:

- assunzioni nominative se necessario avvalendosi di servizi di incontro domanda offerta di lavoro (I.D.O.);
- convenzioni di programma.

2. Datori di lavoro pubblici:

- assunzioni numeriche attraverso le chiamate pubbliche (per profili per i quali è richiesta al massimo la licenza media);
- concorsi con riserva di posti (per profili per i quali è richiesto il diploma o la laurea);
- convenzioni di programma.

TABELLA 9 – Disabili assunti con il collocamento mirato a copertura degli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999.

<i>Disabili</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Assunzioni da nullaosta	27	19	39	51	46	19	36	48	45
Assunzioni da chiamata su presenza	1	10	12	8	6	1	23	13	19
Assunzioni da concorso	0	0	7	19	5	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	1	9	11	10	6	9	5	12	11
Riconoscimenti art. 4, c. 4	19	13	13	14	8	5	15	8	17
Riconoscimenti art. 14	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	3	2	0
Totale	48	51	82	102	74	34	82	83	92

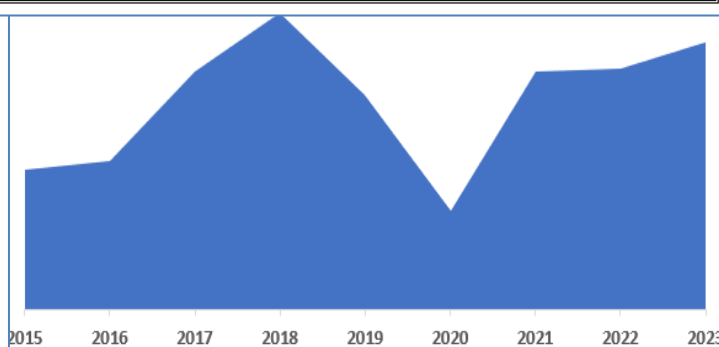


TABELLA 10 – Categorie protette assunte con il collocamento mirato a copertura degli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/1999.

<i>Categorie protette</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Assunzioni da nullaosta	4	1	2	2	1	1	1	0	0
Assunzioni da chiamata su presenza	0	0	3	1	0	0	6	1	1
Assunzioni da concorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Totale	4	1	5	3	1	1	8	1	1

Nel corso del 2023 sono state avviate a selezione presso enti pubblici 36 persone con disabilità a seguito di chiamata pubblica e della conseguente formazione di una graduatoria per lo specifico posto di lavoro da coprire ai sensi della legge 68/99. I candidati avviati a selezione in qualità di “riserva”, o in eccedenza rispetto ai posti disponibili, hanno avuto l’opportunità di effettuare la prova per il conseguimento dell’attestato di conoscenza della lingua francese e, se idonei in esito alla prova di selezione, sono rimasti in graduatoria per i successivi 6 mesi al fine di un eventuale riutilizzo della graduatoria stessa.

32 sono state le rose di nominativi forniti a datori di lavoro privati che hanno richiesto candidature per 1 o più profili professionali. Queste sono elaborate sulla base delle disponibilità espresse dagli iscritti.

Le assunzioni che hanno riguardato persone iscritte al collocamento mirato nel 2023 assunte *extra* legge 68/99 sono state 324.

La tabella 9 riporta, per l’assunzione dei disabili, un certo incremento nelle assunzioni nell’ultimo triennio, passando da 82 unità nel 2021 a 92 del 2023.

TABELLA 11 – Persone assunte anche oltre l’obbligo di legge iscritte al collocamento mirato. Anni 2018- 2023.

Settore economico	Anno avviamento						2023 vs 2022
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	38	40	48	34	38	50	31,6%
ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE		1					
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	32	18	9	14	15	10	-33,3%
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	3	1			1		-100,0%
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	1	1		3	2	2	0,0%
COSTRUZIONI	19	18	13	20	11	8	-27,3%
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	67	51	23	14	17	18	5,9%
TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	21	21	5	15	14	6	-57,1%
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	81	87	48	61	86	62	-27,9%
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	11	69	8	8	18	2	-88,9%
ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	1	1		1	1	1	0,0%
ATTIVITÀ IMMOBILIARI						1	
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	16	33	19	13	10	26	160,0%
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	76	139	87	57	62	58	-6,5%
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	60	41	79	76	28	11	-60,7%
ISTRUZIONE	28	11	7	10	9	5	-44,4%
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	110	137	60	33	47	46	-2,1%
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	6	66	60	7	14	4	-71,4%
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	26	17	10	11	15	8	-46,7%
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	35	21	14	8	7	6	-14,3%
Totale complessivo	631	773	490	385	395	324	-18,0%
<i>Fonte SII</i>							
% rispetto anno precedente							
		22,5%	-36,6%	-21,4%	2,6%	-18,0%	

5.6. L’invalidità civile, la disabilità e le tutele.

Si rammenta, infine, che la Regione Autonoma Valle d’Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all’erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione di settore ed in particolare dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 “*Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti*”.

Come già ribadito, occorrerà attendere la decretazione attuativa della legge 22 dicembre 2021, n. 227 “*Delega al Governo in materia di disabilità*” e gli sviluppi che il legislatore introdurrà presumibilmente a partire dall’anno 2023, in materia tra l’altro di istituzione del Garante sui diritti delle persone con disabilità, di accertamento della condizione di disabilità, di valutazione multidimensionale della disabilità, con l’adozione della classificazione internazionale del funzionamento (ICF).

Il 10 novembre 2022 sono state diffuse le “*Linee guida per la redazione certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento*”, tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell’O.M.S. che porteranno

presumibilmente alla nascita di un'unica commissione che avrà il compito di attestare la condizione di disabilità secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 e la disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Si è già fatto cenno alle novità introdotte dai decreti attuativi della legge delega 227/2021.

Molte delle novità previste avranno però concreta attuazione a partire dall'anno 2025.

In riferimento tuttavia all'anno 2023, i dati trasmessi dalla struttura regionale competente in materia di invalidità civile e invalidità dell'Assessorato della Sanità, Salute e politiche sociali, sono i seguenti, accertati dalle competenti commissioni mediche.

Alla rilevazione puntuale del 31 dicembre 2023, considerato che, a fine anno 2022, il numero degli abitanti della Valle d'Aosta è di 122.955, risultavano:

- n. 11.196 (leggi 118/1971, 509/1988 e l.r. 11/1999) invalidi in vita (si specifica che sono considerati invalidi gli utenti che presentano una percentuale di validità tra il 35% ed il 100%);

di cui:

- n. 5.726 presentano anche disabilità ai sensi della legge 104/1992 (n. 2.880 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 104/1992 e n. 2.846 handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992);
- n. 3.387 percepiscono l'assegno di accompagnamento (leggi 18/1981 e 508/1988).

Sempre in riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2023 risultavano:

- n. 214 ciechi (legge 382/1970 e 138/2001);

di cui:

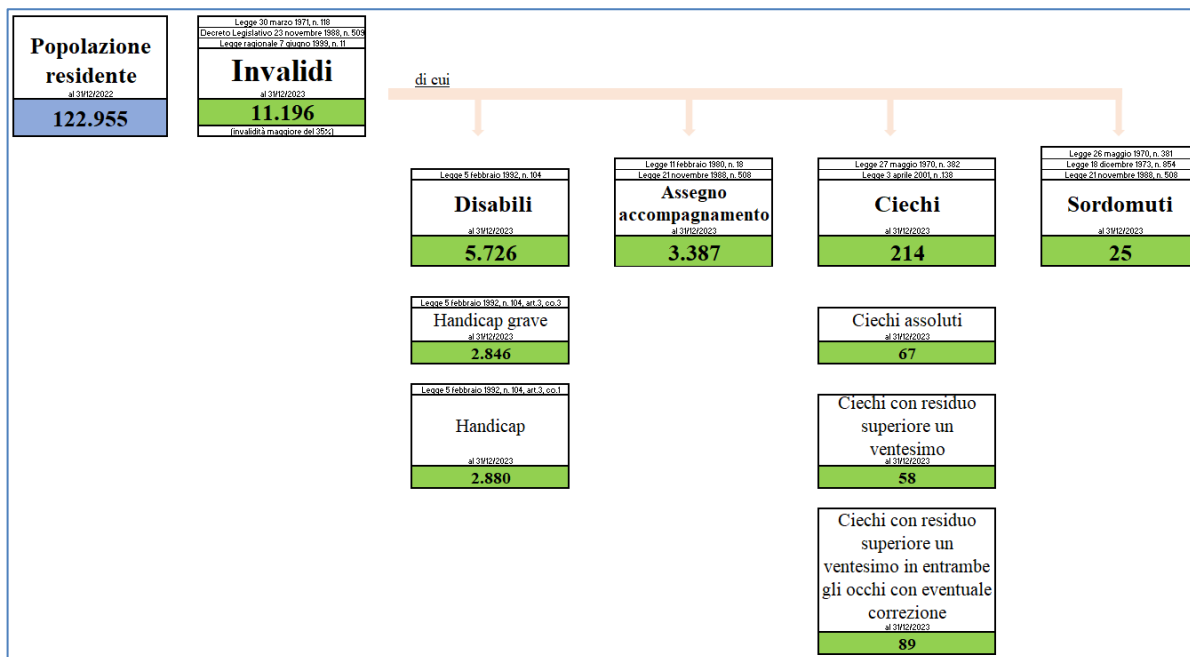
- n. 67 ciechi assoluti;
- n. 58 ciechi con residuo visivo complessivamente superiore ad un ventesimo;
- n. 89 ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Alla rilevazione puntuale del 31 dicembre 2023 risultavano:

- n. 25 sordomuti (leggi 381/1970, 854/1973 e 508/1988).

Si riporta di seguito una traduzione grafica dei dati finora elencati (Immagine 4).

Immagine 4



L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO, IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ, INVALIDITÀ E HANDICAP.

1. Il rapporto con il cittadino e l'organizzazione dell'ufficio.

La funzione del Difensore civico di Garante dei diritti di persone con disabilità comporta l'affermazione, anche in tale ambito, per i cittadini della facilità di accesso e della gratuità, garantita dal Consiglio regionale, al servizio di consulenza e supporto e mediazione.

Il Garante deve orientare tutta la sua azione nella direzione della piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Sostanzialmente, la legge regionale 17/2001 e successive modificazioni individua le funzioni di tale organo di garanzia tra le quali, particolarmente significative, le seguenti:

- la facoltà di proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
- l'accoglimento, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, di segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
- l'invito e la proposta alle pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione.

Tale organo, focalizzando l'attenzione alla tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle persone con disabilità, promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, sociale e il possibile utilizzo di servizi per le persone disabili della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con uno sguardo attento ai canali per incentivare la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

Coerentemente con il dettato normativo, il Garante partecipa o si fa promotore di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.

Si sintetizza attraverso una rappresentazione grafica, di seguito riportata, l'iter per l'intervento del Garante, a partire dal primo contatto del cittadino con l'Ufficio difesa civica.

Fasi Procedurali di un intervento del Garante

**FASE
DELL'INIZIATIVA**

**FASE
DELL'ISTRUTTORIA**

FASE CONCLUSIVA

**FASE
DELL'INIZIATIVA**



L'utente disabile o un familiare o un tutore o rappresentanti con libertà di forme contatta l'ufficio del Garante



0165/526081



difensore.civico@consiglio.vda.it
PEC: difensore.civico@legalmail.it





I cittadini sono stati ricevuti, durante tutto l'anno 2023, su appuntamento, nella sede di via Boniface Festaz n. 46 ad Aosta, ogni martedì e mercoledì nelle fasce orarie stabilite sia al mattino sia al pomeriggio.

Gli utenti possono comunque chiedere di fissare un appuntamento, in caso di particolari esigenze personali, anche in orari e giorni diversi.

L'attuale sede dell'ufficio si presenta priva di barriere architettoniche e dotata di tutti gli strumenti tecnologici e facilitazioni nell'accesso. L'accesso di persone disabili o fragili è diventato agevole anche per tale utenza, grazie a tutti i moderni dispositivi previsti.

Come già evidenziato nella Relazione relativa all'anno 2022, le risorse umane, messe a disposizione dal Consiglio regionale, restano immutate. L'ufficio è composto da due coadiutori, impiegati in compiti amministrativi e un funzionario (categoria D).

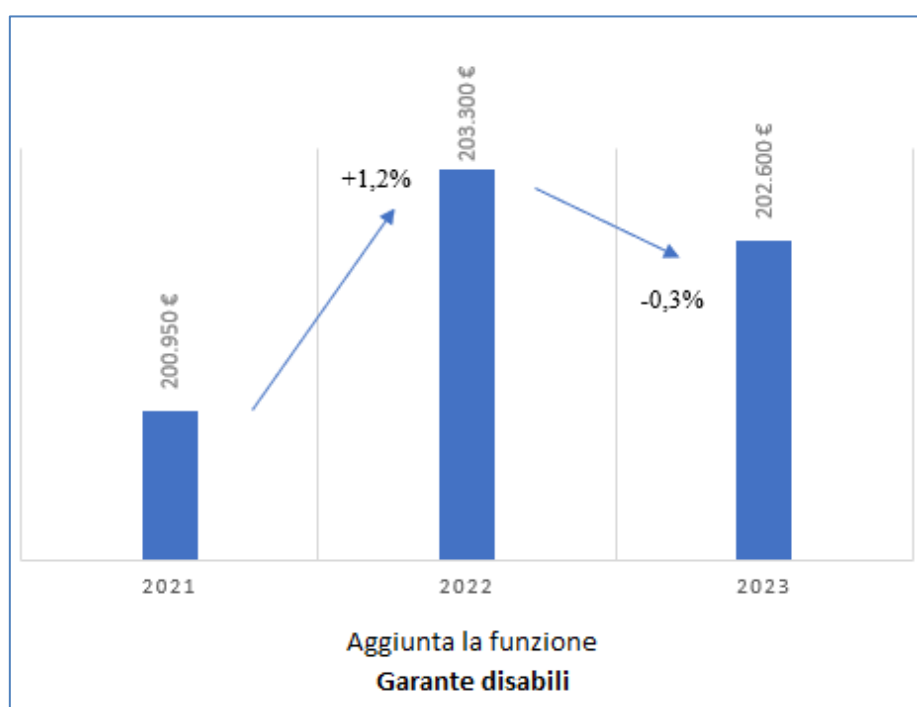
Si ribadisce la necessità, in considerazione delle molteplici funzioni svolte tra cui anche quella di garante per i diritti delle persone disabili, oggetto della presente Relazione, di ampliare le unità in servizio presso l'ufficio, almeno con un funzionario in più per garantire l'istruttoria delle pratiche e lo svolgimento delle numerose attività di cui alla l.r. 17/2001 e successive modificazioni.

Le dotazioni strumentali dell'ufficio e le risorse finanziarie sono coperte, con stanziamento annuale del Consiglio regionale.

Il bilancio assegnato copre il trattamento economico, le trasferte e le missioni del Difensore civico; i locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi; le attività di promozione e di rappresentanza; le consulenze, le traduzioni e gli incarichi.

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio di difesa civica ammontano a euro 202.600 per l'anno 2023 (nel 2022 erano pari a euro 203.300 e nel 2021 a euro 200.950).

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio di difesa civica ammontano a euro 202.600 per l'anno 2023 (nel 2022 erano pari a euro 203.300 e nel 2021 a euro 200.950).

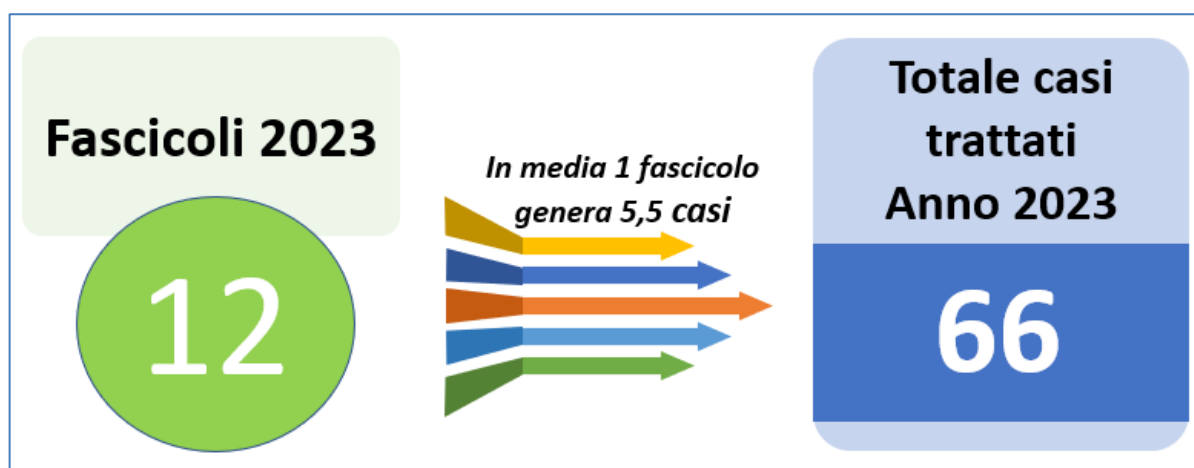


Si fa presente che, sempre più, la crescente digitalizzazione e diffusione di nuove tecnologie ha reso possibile, anche per questo ufficio, partecipare ad incontri istituzionali o eventi, a distanza, determinando una lieve diminuzione delle spese per le trasferte rispetto agli anni precedenti.

2. Il bilancio generale dell'attività.

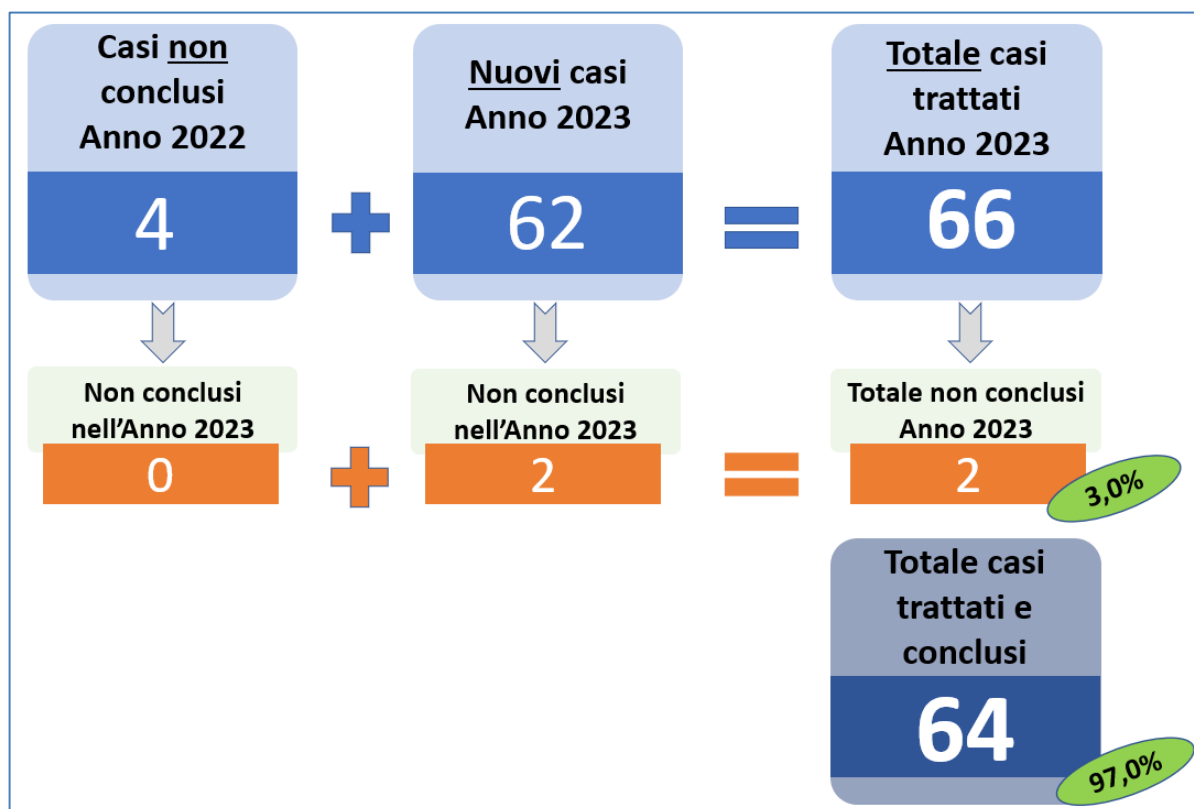
Nel corso dell'esercizio 2023, come rappresentato nell'immagine 5, l'Ufficio del Garante ha trattato 12 fascicoli inerenti tematiche riguardanti persone con disabilità. Di queste, 4 provenivano dall'anno precedente e 8 sono stati aperti nel 2023. Mediamente ogni fascicolo ha generato 5,5 casi, creando quindi in totale, per tutto il 2023, 66 casi.

Immagine 5



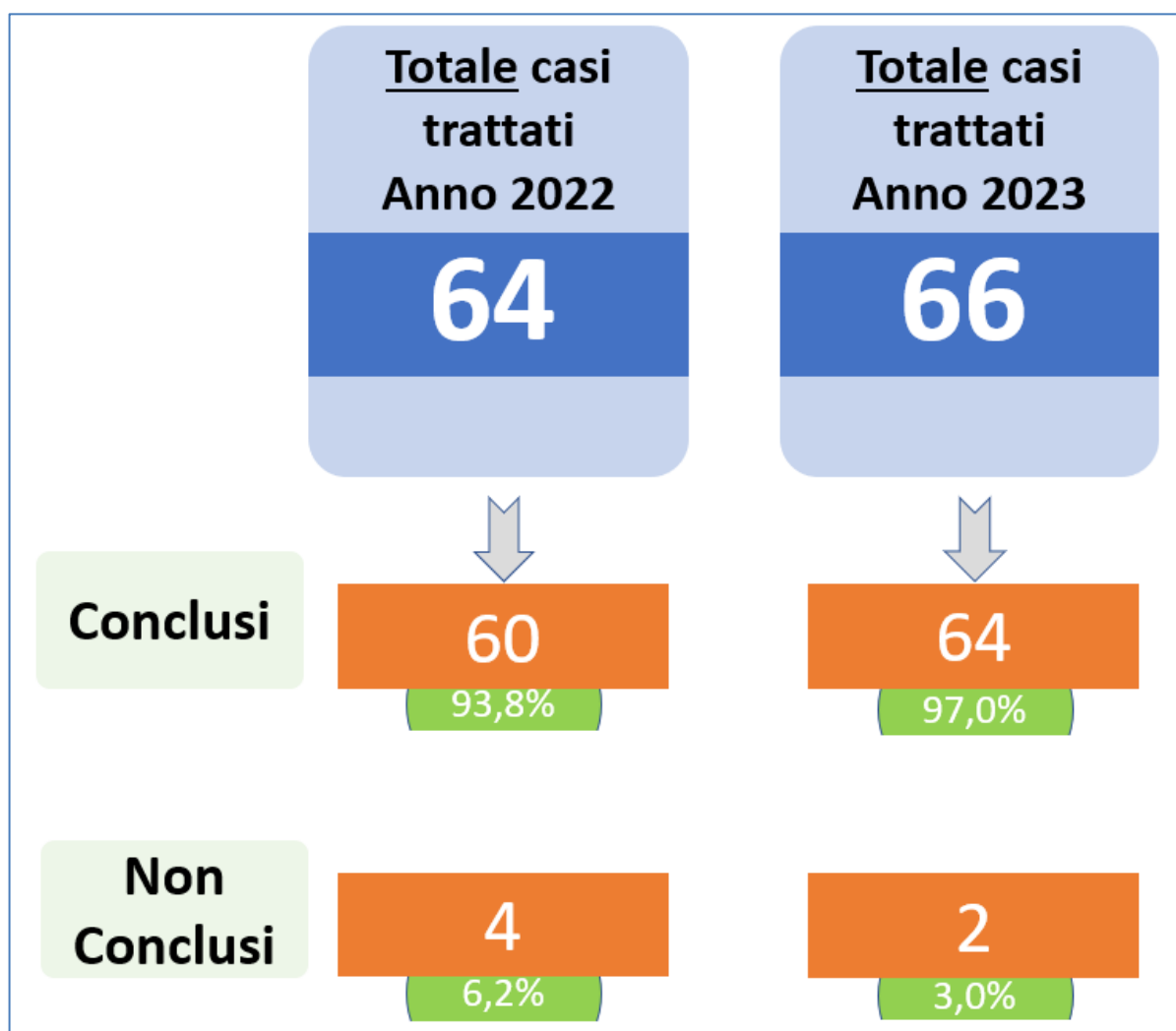
Dall'immagine 6, si può notare come i 66 casi trattati nel 2023 derivino da un pregresso di 4 casi del 2022, poi tutti conclusi in corso d'anno e da 62 nuovi casi del 2023 di cui, però, 2 casi non hanno ottenuto una completa conclusione entro la fine del 2023. Per questo motivo i casi totali trattati e conclusi sono stati 64.

Immagine 6



Effettuando un paragone con l'esercizio 2022, possiamo vedere nell'immagine 7, come non solo vi sia stato un incremento dei casi trattati, passando da 64 a 66, ma vi sia stato anche un innalzamento della percentuale di conclusione degli stessi, incrementata, infatti, dal 93,8% al 97,0%, risolvendo, quindi 64 casi rispetto ai 60 dell'anno 2022.

Immagine 7



Analizzando la suddivisione dei casi per ente, si può notare dall'immagine 8, come 33 casi su 67 sono inerenti a questioni aventi come destinatario la Regione, con un decremento di 7 casi (-17%) rispetto all'anno precedente.

Nell'esercizio 2023 sono considerevolmente aumentati invece i casi inerenti i Comuni (+325%), le Amministrazioni fuori dalla competenza di questo Ufficio (+200%) e le questioni tra privati (+33%).

Infine, si segnala che le questioni oggetto di confronto, di richiesta di chiarimenti oppure di approfondimenti concernenti l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, sono calate da 13 casi del 2022 a 3 del 2023.

Immagine 8

	Enti, aziende dipendenti da Regione	Azienda U.S.L.	Unités des Communes	Questioni tra privati	Amm. fuori competenza	Comuni	Regione	
Anno 2023	1 (1,5%)	3 (4,5%)	3 (4,5%)	4 (6,0%)	6 (9,0%)	17 (25,4%)	33 (49,3%)	67* (100%)
Casi rispetto 2022	-1 ↓	-10 ↓	+3 ↑	+1 ↑	+4 ↑	+13 ↑	-7 ↓	+3 ↑
Percentuale vs. 2022	-50% ↓	-77% ↓	-----	+33% ↑	+200% ↑	+325% ↑	-17% ↓	+5% ↑
Anno 2022	2 (3,1%)	13 (20,3%)	0 (0,0%)	3 (4,7%)	2 (3,1%)	4 (6,3%)	40 (62,5%)	64 (100%)

* Il numero dei casi nella ripartizione tra Enti è diverso da quello effettivo, in quanto un'istanza riguarda una pluralità di Enti.

Per un'analisi ancora più approfondita, si riporta nell'immagine 9 una declinazione puntuale delle aree tematiche affrontate nell'esercizio 2023.

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge in misura significativa che le aree tematiche che più frequentemente determinano l'oggetto dell'istanza riguardano il settore dell'ordinamento che assorbe quasi il 40% di tutte le casistiche con 25 casi, seguito poi dalle politiche sociali con 17 casi e dall'organizzazione con 10 casi. Le aree tematiche sono poi declinate in casi come riportato nell'immagine 9.

Immagine 9

Aree tematiche		→	Casi	
Trasporti	1		Servizi trasporto disabili	1
Accesso ai documenti	1		Modalità di esercizio d'acce:	1
Sanità	2		Servizi sanitari	2
Edilizia residenziale pubblica	2		Alloggi popolari	2
Istruzione, cultura e formazior	5		Personale non docente	3
			Personale docente	2
Organizzazione	10		Impiego pubblico	10
Politiche sociali	17		Disabilità	10
			Assistenza sociale	3
			Servizi socio-assistenziali	2
			Provvidenze economiche	2
Ordinamento	25		Rapporti istituzionali	14
			Giurisdizione	6
			Residenza	3
			Circolazione stradale	1
			Sanzioni amministrative	1
63			63	
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quelli effettivi, in quanto le istanze che riguardano casi tra privati non vengono considerate, inoltre un'istanza riguarda due soggetti istituzionali.				

Per l'elenco completo degli affari trattati si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 4-14) mentre per le proposte di miglioramento all'Allegato 15.

3. L'invalidità, la disabilità e l'handicap.

Si è ritenuto utile riprendere le osservazioni svolte sui concetti, così complessi, di invalidità, disabilità e handicap, sviluppate per la Relazione dell'anno 2022, in considerazione dell'approfondimento curato dall'Ufficio difesa civica lo scorso anno.

Il punto più delicato e importante, raffrontato anche ai numeri accertati dalla competente struttura regionale in materia di disabilità ed invalidità, è chiarire le differenze tra lo status di invalido civile e quello di disabile, nonché la differenza esistente tra il termine handicap e quello di disabilità. Si rammenta, infatti che per esempio, i dati riferiti alla data del 31 dicembre 2023 testimoniano la presenza nella Regione di 11.196 invalidi in vita di cui 5726 disabili, ai sensi della legge 104/1992.

Nel linguaggio comune si sovrappongono i termini, considerandoli a volte come sinonimi, in realtà si tratta di differenze sostanziali.

L'invalidità civile deriva dal principio di solidarietà, affermato nella Costituzione, che si traduce nel diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

L'invalido civile è colui che ha difficoltà a svolgere alcune attività semplici e quotidiane a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico che determinano conseguentemente una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo (articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 *“Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in materia dei mutilati e invalidi civili”*).

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%); può inoltre ottenere il riconoscimento dell'invalidità il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Rientrano tra gli invalidi civili anche coloro che hanno più di 65 anni di età e non riescano ad affrontare adeguatamente compiti e funzioni semplici per persone di quella età anagrafica.

Gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi godono di benefici diversi rispetto agli invalidi civili sulla base di previsione normative specifiche.

Il differente grado di invalidità riconosciuta, oltre il 33%, può consentire l'accesso a benefici e agevolazioni.

Per comprendere invece la differenza tra i termini disabilità ed handicap bisogna riferirsi alle conseguenze di tipo relazionale che la minorazione, di grado lieve o grave, comporta.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 individua nel concetto di disabilità una definizione in continuo divenire. La disabilità non coincide con le menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali della persona, ma si può considerare

come il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Il diritto internazionale e europeo impegna gli Stati in azioni concrete per la promozione dell'autonomia e dell'indipendenza, l'inclusione, l'accessibilità alle strutture delle persone con disabilità.

Come già richiamato, la classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.F.C.) costituisce una base scientifica per lo studio della salute e le interazioni tra contesto e individuo.

L'I.C.F. descrive la situazione di ogni individuo, partendo dagli stati di salute, con un'analisi attenta dei contesti familiari, sociali e lavorativi che impattano sulla qualità della vita. Le menomazioni possono esprimere una condizione di salute, ma non indicano necessariamente una malattia.

Il profilo sanitario descrittivo della disabilità non è stato abbandonato. La I.F.C. traduce il termine disabilità, in un profilo personalizzato, che descrive il dato fisico, quello comportamentale e soprattutto le aree della vita in cui la persona subisce delle limitazioni.

Non bisogna dimenticare che la Convenzione responsabilizza gli Stati e la società, chiedendo un completo cambiamento di prospettiva; l'ambiente e i contesti devono adeguarsi alle esigenze delle persone fragili, non il contrario.

La legge quadro 104/1992 utilizza ancora il termine "persona in situazione di handicap", in un'ottica molto diversa da quella della Convenzione. L'handicap è la conseguenza della disabilità, vale a dire il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato ovvero l'impedimento al godimento dei propri diritti.

La legge 104/1992 declina due condizioni di svantaggio:

- la persona con "handicap lieve" che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare per l'individuo emarginazione o svantaggio sociale (art. 3, comma 1);
- la persona con "handicap grave" che si concretizza quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" (articolo 3, comma 3).

Le certificazioni di accertamento dell'invalidità civile e della situazione di handicap sono affidate ad apposite Commissioni Mediche; nella nostra Regione, per tali certificazioni, si presenta istanza alle commissioni mediche dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.

Si possono presentare situazioni di coesistenza accertata delle due condizioni oppure il riconoscimento della sola invalidità civile o della sola disabilità.

Si rammenta che, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509), se le condizioni di salute lo permettono, non è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa, neppure al cittadino cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile e la situazione di handicap grave. È possibile mantenere il proprio posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego.

Diverse sono gli effetti anche in termini di prestazioni conseguibili:

- l'invalido civile può essere titolare di agevolazioni economiche come quello tra l'altro dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento. Quest'ultima prestazione è erogata in favore dei soggetti ai quali sia stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 11 febbraio 1980, n.18);
- la disabilità consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi secondo la disciplina di legge.

Si richiamano le schede di sintesi, allegate alla presente Relazione dello studio dell'Ufficio difesa civica, con un'interessante ricognizione, sulla base della vigente normativa statale, della condizione di disabilità, evidenziando i benefici fiscali, le pensioni previdenziali, le agevolazioni lavorative, il ruolo dei servizi sociali, dell'istruzione, della *disability card* e altro.

Si segnala che ogni dettagliata informazione, utile all'utenza, può comunque essere reperita attraverso i seguenti link dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.A.I.L.:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/agevolazioni-disabili>;
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita>;
- <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl2-opuscoli-reinserimento-integrazione-disabili-lavoro-2022.html>.

L'invalidità civile è descritta sulla base dei diritti riconosciuti e delle prestazioni e benefici accessibili.

Per completezza, si fa presente, infine, che l'erogazione di provvidenze economiche, per le categorie di persone disabili, svantaggiate o invalide, compete invece all'I.N.P.S. Ogni

informazione sul punto è reperibile sul sito dell'I.N.P.S.: <https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita/per-disabili-invalidi-inabili.html>.

Non va infine dimenticato, come evidenziato nell'Allegato 2, che non tutti gli invalidi civili possono ottenere provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni, indennità di accompagnamento). Solo se la minorazione dell'invalido civile è superiore ad una certa percentuale e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale, come riportato sul sito dell'Ente è possibile ottenere provvidenze economiche. La pensione di inabilità civile è concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età, essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione è trasformata in assegno sociale. L'assegnazione mensile di assistenza spetta invece agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.

4. Le attività divulgative in materia di disabilità.

Le funzioni descritte dall'articolo 2quiquies (Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità) prevedono tra l'altro di realizzare iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituzioni, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità concernenti le funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità.

L'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali ha promosso per l'anno 2023 l'organizzazione di una settimana dedicata alla disabilità che potesse essere occasione di confronto, informazione e formazione, "coinvolgimento tra abili e diversamente abili, animazioni, presentazione di esperienze anche in realtà extraregionali, verifiche rispetto all'applicazione delle normative, testimonianze concrete di chi ha saputo trasformare la disabilità in risorsa, riflessioni sull'inserimento e reinserimento dei disabili nel mondo della scuola, del lavoro, dello sport, della cultura". Questa attività è stata pensata in concomitanza con la data del 3 dicembre "Giornata Mondiale delle persone con disabilità", istituita già nel 1993 dalle Nazioni Unite con riconoscimento a livello internazionale.

La Garante ha partecipato, già a partire dall'estate del 2003, ai tavoli coordinati dalla Struttura invalidità civile e interventi per la disabilità, per poter proporre un intervento nell'ambito di tale iniziativa.

È stato quindi elaborato e approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 1371 del 20 novembre 2023, un programma settimanale che proprio, in data 3 dicembre 2023, ha raccolto una sintesi di riflessioni e testimonianze, con interessanti interventi di declinazione e descrizione di come si lavora, nella Regione, sul tema dell'inclusione e dell'integrazione. Si

riporta, in questo medesimo paragrafo, il programma proposto dall'Assessorato della Sanità, salute e politiche sociali.

La partecipazione della Garante, anche in qualità di relatrice, all'evento "I luoghi dell'abitare", organizzato nell'ambito della succitata Settimana della disabilità, ha riguardato il tema "Il Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Brevi cenni in materia di legislazione concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche e le agevolazioni fiscali". Si è tenuto in data 1° dicembre 2023 presso la Biblioteca regionale di Aosta.

Si è ritenuto, in tale occasione, di proporre un breve confronto in tema di abbattimento delle barriere architettoniche, di agevolazioni fiscali, di benefici e contributi previsti dalla normativa regionale.

La Garante ha chiesto quindi l'intervento, tramite il C.E.L.V.A., di un Sindaco, in rappresentanza degli enti locali, con competenze e esperienze tecniche sul difficile tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Il Sindaco di Châtillon, Camillo Dujany, si è soffermato sia sull'iter che un cittadino può compiere per realizzare un abbattimento di una barriera architettonica anche in edifici privati, sia sulla sempre maggiore sensibilità degli enti locali nel rendere accessibili a tutti gli edifici pubblici. L'ing. Dujany ha evidenziato come spesso non si immagini la difficoltà nella progettazione, pensata più a misura di disabilità fisiche che di altre disabilità e ha sottolineato, inoltre, quanta attenzione debba prestare il committente pubblico o privato nel far comprendere l'esigenza sottesa alla richiesta di abbattimento di una barriera architettonica. È facile che la progettazione possa non combaciare con il bisogno, non emerso compiutamente.

Si è avuta, inoltre, la possibilità di coinvolgere la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate della Valle d'Aosta che attraverso il contributo di un funzionario, dott. Massimo Ibba, esperto in materia ha illustrato la guida alle agevolazioni fiscali, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, cliccando sul link <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita>, aggiornata annualmente.

Inoltre un funzionario, la signora Graziella Arnod, della struttura regionale invalidità civile e interventi per la disabilità, unitamente alla dirigente della struttura medesima, Gabriella Furfaro, si è soffermata sui contributi già normativamente previsti ed erogati dalla Regione, facendo cenno ad un importante elemento di novità.

La Giunta regionale, con deliberazione del 27 novembre 2023, n. 142 recante "Approvazione delle linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32, comma 21 e dell'avviso rivolto ai comuni valdostani per l'accesso ai relativi finanziamenti. Prenotazione di spesa." ha approvato le Linee guida per la predisposizione di Piani di

eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.). Il documento approvato, richiamando, anche tramite un prezioso glossario, i principi, conformi alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, individua, in particolar modo nei Comuni, in quanto detentori di un patrimonio edilizio e infrastrutturale che ospita servizi e spazi pubblici e luoghi di lavoro, i principali interlocutori per la presentazione e realizzazione di tali Piani.

I comuni sono in possesso delle risorse strumentali e delle competenze necessarie quali: la disponibilità di dati relativi all'accessibilità dei percorsi e degli edifici; le informazioni necessarie per stabilire l'ordine di priorità degli interventi di adeguamento in base al reale utilizzo delle infrastrutture e la raccolta delle criticità e degli interessi espressi dai cittadini nel corso del tempo.

La presentazione dei Piani e la realizzazione degli stessi potrà essere un importante passo avanti per garantire l'accessibilità di tutti i cittadini cioè la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale, intellettuale, psichica e relazionale, di raggiungere un edificio, di entrarvi agevolmente e fruire di spazi e attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia.

I PEBA, come correttamente evidenziato nelle linee guida, “rappresentano una sfida culturale che interroga tutti ed ognuno, i cittadini e chi li rappresenta, (...) l'adeguamento degli spazi alle necessità, e perché no, ai desideri, di chi lo occupa e lo vive”.

Lunedì 27/11/2023	Martedì 28/11/2023	Giovedì 30/11/2023	Venerdì 01/12/2023	Domenica 03/12/2023
14.30-17.00 Palestra di roccia presso la caserma Cesare Battisti Aosta “L’arrampicata per tutti” in collaborazione con i militari del Centro addestramento alpino e l’Unione valdostana guide di alta montagna.	9.00-12.30 Forte di Bard “I Produttori di Cultura” Persone con disabilità non solo fruitori ma fucine di prodotti culturali - La scrittura creativa La narrazione autobiografica - La memoria di giochi tradizionali - Il giornalismo possibile - Il teatro integrato Con la partecipazione dei CEA regionali, de l’Associazione i monelli dell’arte e di giovani scrittori valdostani.	Proiezione riservata alle scolaresche del docufilm “Si può fare” e incontro con il regista Thomas Torelli presso l’Isitelp di Verrès e il C. Gex di Aosta Ore 17.15 Cittadella dei giovani Aosta Proiezione aperta al pubblico del docufilm “Si può fare” alla presenza del regista Thomas Torelli.	9.30-13.00 Biblioteca regionale – Sala conferenze Aosta “I luoghi dell’abitare” - Introduzione sulle misure dell’abitare previste dalla programmazione delle Politiche sociali - Il progetto “Inter Æqualis” della Coop. Alice di Alba: un’esperienza di convivenza alla pari - L’abitare indipendente di Giovanni - “Il ruolo delle famiglie e il distacco come valore” a cura del dott. Zucca - Fondazione Paideia Torino - “Il Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Brevi cenni in materia di legislazione concernente l’abbattimento delle barriere architettoniche e le agevolazioni fiscali” a cura della dott.ssa Adele Squillaci. Previsti interventi di esperti del settore.	9.00-13.00 Palazzo regionale – Sala Viglino “L’interdisciplinarietà per l’inclusione” I saluti delle autorità: - Assessorato Sanità, salute e politiche sociali: “Facciamo il punto”, intervento referente Politiche sociali - Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile: “La figura del Disability Manager” - Assessorato Turismo, sport e commercio: “Lo sport per tutte le abilità: lo sviluppo di nuove professionalità.” - Co.Di.VdA: “I Tirocini di inclusione” - UVMDi: “Un ponte tra la scuola e la vita adulta: un esempio di integrazione tra i servizi” - Fondazione Ollignan: “Il progetto Purezza ed Energia” - Chiusura lavori a cura dell’Assessore Sanità, salute e Politiche sociali Carlo Marzi.
Mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 18,00 Presentazione del libro “Lotta per l’inclusione. I movimenti delle persone con disabilità negli anni Settanta in Italia”, di Enrichetta Alimena presso la sala conferenze della Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta.				

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

La presente Relazione riguarda i casi trattati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il dialogo con le persone disabili e le famiglie o i caregiver evidenzia un grande bisogno di ascolto e la sensazione da parte di qualcuno dei cittadini che hanno interpellato l'Ufficio difesa civica di doversi adoperare personalmente e faticosamente in molte questioni che concernono il rapporto con le pubbliche amministrazioni.

L'analisi dei riscontri ricevuti dai cittadini da parte degli enti sembra essere solitamente celere e nei termini di legge. Nell'anno 2023 dai colloqui con gli interessati non sono emerse né sono state segnalate ipotesi di discriminazioni nell'accesso ai servizi.

Sempre più, i numeri in crescendo lo dimostrano, si sta lavorando sulla piena inclusione e interventi per percorsi verso l'autonomia e l'indipendenza, non solo grazie alle professionalità delle pubbliche amministrazioni e in particolare dell'Assessorato salute, sanità e politiche sociale, ma anche grazie al rafforzarsi delle azioni sinergiche con le associazioni di genitori, molte delle quali unite nel Coordinamento Disabili Valle d'Aosta (Co.Di.VdA).

L'obiettivo centrale e condiviso è il rispetto della dignità delle persone con disabilità, fulcro della "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" del 2006.

L'autonomia attraverso progetti di vita individuali e personalizzati è al centro della normativa che attua la legge 22 dicembre 2021, n. 227 "Delega in materia di disabilità", riformando profondamente, nell'arco del periodo 2024-2026, la definizione e l'accertamento della disabilità.

Questo cambio di passo che applica i principi della Convenzione ONU del 2006 considera la disabilità come il risultato dell'interazione tra la persona e le barriere ambientali e comportamentali, richiedendo necessariamente e, in tempi brevi, una stretta e continua collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, quali cooperative, associazioni, fondazioni e enti ecclesiastici.

È necessario sensibilizzare ancor più non solo i contesti lavorativi, ma anche quelli di intrattenimento e tempo libero nel creare opportunità per il compimento autonomo di alcune attività da parte dei disabili, guidati da operatori esperti e con l'ausilio di assistenti personali.

Il progetto di vita di ogni persona con disabilità vede l'apporto di molti attori per soddisfare le esigenze e le aspirazioni della persona e la partecipazione in tutti gli ambiti della vita. Anche le pubbliche amministrazioni sono impegnate nel garantire ai disabili, al pari degli altri cittadini, l'esercizio dei diritti sociali e civili, partendo dal superamento di situazioni di isolamento dovute a barriere architettoniche.

Soprattutto nel contesto lavorativo molto può ancora essere fatto per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni svantaggiate, considerati i dati riportati nella presente Relazione anche in materia di collocamento mirato in cui più di 500 persone risultano avere avuto delle chance, con una prevalenza di invalidi civili.

Il dato per l'anno 2023 per l'assunzione di disabili, con contratti a tempo determinato, è invece di 92 unità. I centri per l'impiego dei disabili hanno formato figure utili all'inserimento lavorativo, ma molto ancora deve essere fatto soprattutto nell'ambiente di lavoro dove opera il disabile.

Così, come stabilito nei documenti di pianificazione e programmazione statali e locali di utilizzo di fondi statali e europei, la strada da percorrere e da auspicare è da un lato la formazione degli operatori e il supporto ai *caregiver*, ma anche lo sviluppo di attività divulgative non isolate per la condivisione con la comunità dei bisogni di questi cittadini e del legittimo desiderio e aspettativa di una vita indipendente e serena.

La Garante ha potuto verificare, nell'esposizione di casi sottoposti alla Sua attenzione, la disponibilità al confronto delle pubbliche amministrazioni. In alcuni casi si è avuta la possibilità, anche alla presenza del cittadino interessato, di confronti in presenza con i vertici delle amministrazioni.

Uno dei problemi da prendere in seria considerazione, esternato in alcuni colloqui con i cittadini, è senz'altro quello della casa. La persona con disabilità che pensi ad una vita indipendente, non trova facilmente alloggi con le caratteristiche giuste e i necessari adeguamenti.

Molti gli edifici che, per esempio, sono privi di ascensore o talvolta gli appartamenti di recente ristrutturazione propongono locazioni con affitti non alla portata del disabile che desidera vivere da solo.

Come già ribadito precedentemente, in ogni caso un progetto di vita indipendente richiede professionisti preparati, in particolare tra gli operatori sociali, per accompagnare e sostenere gli interessati in momenti di difficoltà, aiutando non solo le persone disabili, ma contemporaneamente, sollevando le loro famiglie, spesso unico punto di riferimento, della persona fragile.

Nel corso dei lavori della settimana della disabilità nel dicembre 2023, ci si è soffermati sul tema dell'autonomia, apprendendo di alcuni progetti realizzati in tal senso in Valle d'Aosta, attraverso l'azione congiunta di operatori dei servizi sociali, del personale di cooperative e dei familiari, con toccanti testimonianze delle persone con disabilità.

Si conclude, richiamando ancora la centralità del tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici, auspicando l'attivazione e la realizzazione dei

P.E.B.A., in attuazione delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n.1412 del 27 novembre 2023.

L'obiettivo è la realizzazione di obiettivi di eliminazione di barriere negli edifici pubblici, previsti già nella legge del 28 febbraio 1986, n. 41 *“Regolamento recante norme volte ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni”*.

Come correttamente riportato nelle Linee Guida, forse le disposizioni della succitata legge 41/1986 risultavano “in anticipo” rispetto all’ottica, maggiormente condivisa oggi, di diritto soggettivo dell’individuo all’accessibilità. La progettazione acquista un’importante finalità sociale: l’ente locale si orienta nel senso di curare gli spazi per garantire il diritto di tutti di fruirne.

La speranza è quella, anche attraverso una formazione mirata dei dipendenti degli uffici tecnici degli enti locali sia possibile la realizzazione di una “sfida culturale che interroga tutti ed ognuno”, con l’adeguamento degli spazi e edifici pubblici per l’usabilità anche da parte delle persone fragili della società.

Resta, invece, molto cammino da percorrere per l’adeguamento degli edifici privati, non avendo trovato completa applicazione, fra molte disposizioni sul punto presenti nell’ordinamento, neppure la legge 9 gennaio 1989, n. 13 *“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*, forse per la difficoltà non facilmente superabile di comprendere bene il bisogno della persona fragile prima di progettare gli interventi e per i costi degli stessi in un periodo di generale rincaro e di inflazione.

Non andrebbe mai dimenticato che, come previsto dalla Dichiarazione di Stoccolma, approvata il 9 maggio 2004 dall’Assemblea annuale dell’Istituto Europeo per il Design e la Disabilità (EIDD), nell’ideare edifici pubblici e privati, l’approccio deve essere inclusivo, in base ai principi della progettazione universale, ossia il cosiddetto *Design for all*, garantendo un approccio e un uso dello spazio equo e accessibile da chiunque.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – Disabili.....	91
ALLEGATO 2 – Invalidi civili.....	104
ALLEGATO 3 – Elenco attività complementari.....	110
ALLEGATO 4 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.....	113
ALLEGATO 5 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	116
ALLEGATO 6 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.....	117
ALLEGATO 7 – Comuni valdostani convenzionati.....	118
1 – Comune di Allein.....	118
2 – Comune di Antey-Saint-André.....	118
3 – Comune di Aosta.....	118
4 – Comune di Arnad.....	120
5 – Comune di Arvier.....	120
6 – Comune di Avise.....	120
7 – Comune di Ayas.....	120
8 – Comune di Aymavilles.....	120
9 – Comune di Bard.....	120
10 – Comune di Bionaz.....	120
11 – Comune di Brissogne.....	120
12 – Comune di Brusson.....	120
13 – Comune di Challand-Saint-Anselme.....	120
14 – Comune di Challand-Saint-Victor.....	120
15 – Comune di Chambave.....	120
16 – Comune di Chamois.....	120
17 – Comune di Champdepraz.....	120
18 – Comune di Champorcher.....	120
19 – Comune di Charvensod.....	120
20 – Comune di Châtillon.....	120
21 – Comune di Cogne.....	120
22 – Comune di Courmayeur.....	120
23 – Comune di Donnas.....	120
24 – Comune di Doues.....	120
25 – Comune di Émarèse.....	120
26 – Comune di Étroubles.....	120
27 – Comune di Fénis.....	120
28 – Comune di Fontainemore.....	120
29 – Comune di Gaby.....	121
30 – Comune di Gignod.....	121
31 – Comune di Gressan.....	121
32 – Comune di Gressoney-La-Trinité.....	121
33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean.....	121
34 – Comune di Hône.....	121

35 – Comune di Introd	121
36 – Comune di Issime	121
37 – Comune di Issogne	121
38 – Comune di Jovençon	121
39 – Comune di La Magdeleine	121
40 – Comune di La Salle	121
41 – Comune di La Thuile.....	121
42 – Comune di Lillianes	121
43 – Comune di Montjovet.....	121
44 – Comune di Morgex.....	121
45 – Comune di Nus.....	121
46 – Comune di Ollomont.....	121
47 – Comune di Oyace	121
48 – Comune di Perloz	121
49 – Comune di Pollein.....	121
50 – Comune di Pontboset	121
51 – Comune di Pontey	121
52 – Comune di Pont-Saint-Martin	121
53 – Comune di Pré-Saint-Didier.....	121
54 – Comune di Quart	122
55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame	122
56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges	122
57 – Comune di Roisan	122
58 – Comune di Saint-Christophe	122
59 – Comune di Saint-Denis	122
60 – Comune di Saint-Marcel	122
61 – Comune di Saint-Nicolas	122
62 – Comune di Saint-Oyen	122
63 – Comune di Saint-Pierre	122
64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.....	122
65 – Comune di Saint-Vincent	122
66 – Comune di Sarre.....	122
67 – Comune di Torgnon	122
68 – Comune di Valgrisenche	122
69 – Comune di Valpelline.....	122
70 – Comune di Valsavarenche.....	122
71 – Comune di Valtournenche.....	122
72 – Comune di Verrayes.....	122
73 – Comune di Verrès.....	122
74 – Comune di Villeneuve.....	122
ALLEGATO 8 – Unités des Communes valdôtaines.	123
1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc	123
2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis	123
3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	123
4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilios.....	123
5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin	123
6 – Unité des Communes valdôtaines Éviançon	123

7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose	123
8 – Unité des Communes valdôtaines Walser	124
ALLEGATO 9 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	125
ALLEGATO 10 – Richieste di riesame del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti amministrativi.	126
ALLEGATO 11 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico.	127
ALLEGATO 12 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso civico generalizzato.	128
ALLEGATO 13 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	129
ALLEGATO 14 – Questioni tra privati.	130
ALLEGATO 15 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	131

ALLEGATO 1 – Disabili².

DISABILI	
N O R M A	Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006: viene usato il concetto di “Persona con Disabilità”. Questa Convenzione è stata ratificata dall’Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
A V E N T I D I R I T T O	L’art. 3 della Legge 104/1992: 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
B E N E F I C I F I S C A L I	FIGLI A CARICO Per ogni figlio con disabilità fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef: - 1.620 euro, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni; - 1.350 euro, per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. Per determinare la detrazione Irpef effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica (indicata in tabella) per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000.

² Tabella elaborata dal Dott. Dario Detti - Ufficio difesa civica.

**B
E
N
E
F
I
C
I

F
I
S
C
A
L
I**

VEICOLI

- detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate anziché al 22%, aventi cilindrata fino a:
 - centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido
 - centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido
 - di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico
- esenzione dal bollo auto. L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Possono usufruire delle agevolazioni le persone:

1. non vedenti (Legge 138/2001);
2. sorde (Legge 381/1970);
3. con disabilità psichica o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento (disabilità grave, Legge 104/1992);
4. con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (disabilità grave, Legge 104/1992);
5. con ridotte o impedito capacità motorie. Il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Requisito medico legale richiesto		
REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
• invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381) • non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)	contrassegno invalidi	invalidità civile/ handicap/disabilità/cecità/sordità
ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997)	benefici per veicoli con adattamento	handicap
disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	invalidità civile/ handicap/ disabilità/cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000)	benefici per veicoli senza adattamento	sordità

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa.

B E N E F I C I F I S C A L I	ALTRI MEZZI DI AUSILIO E SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI 1. detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici. Possono essere detratte dall'imposta, per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per: ▪ il trasporto in ambulanza della persona con disabilità (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro) ▪ il trasporto della persona con disabilità effettuato dalla <i>Onlus</i>, o da altri soggetti (per esempio, il Comune) che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza alle persone con disabilità ▪ l'acquisto di poltrone per inabili e persone non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale ▪ l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione ▪ la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione del 19% non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta quest'ultima agevolazione ▪ l'adattamento dell'ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella e l'installazione e la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell'abitazione della persona con disabilità (anche per queste spese la detrazione spetta per la parte eccedente quella per la quale si fruisce della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche) ▪ l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa, telefonini per sordomuti e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico ▪ l'acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell'ambiente da parte di persone con disabilità, specificamente descritte in fattura con l'indicazione di dette caratteristiche ▪ i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità. 2. Oltre alla detrazione Irpef del 19% si applica l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici. 3. Iva agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento delle persone con disabilità. <i>Esempi:</i> servoscala e altri mezzi simili, che permettono il superamento di barriere architettoniche, protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti, protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, poltrone e veicoli simili, per inabili e persone con disabilità
--	---

B E N E F I C I F I S C A L I	non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche. 4. detrazione Irpef del 19% delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti. 5. detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi. SPESE SANITARIE Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l'acquisto di medicinali) e di assistenza specifica. Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per: - l'assistenza infermieristica e riabilitativa - le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all'assistenza diretta della persona) - le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale. Non sono deducibili: - le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagoga (che non può essere considerato un professionista sanitario) - le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e quelle per l'acquisto dei dispositivi medici. Per queste spese, però, spetta la detrazione del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro. Nel caso in cui il dispositivo medico rientri tra i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (per esempio, le stampelle), il diritto alla detrazione del 19% può essere fatto valere sull'intero importo della spesa sostenuta - le spese corrisposte ad una Cooperativa per sostenere un minore con disabilità nell'apprendimento. ASSISTENZA PERSONALE - deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare - detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.
--	--

B E N E F I C I F I S C A L I	POLIZZE ASSICURATIVE In generale, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto. L'importo complessivamente detraibile è pari a: - 530 euro che dal 2016 è stato elevato a 750 euro l'importo detraibile per i premi versati per le polizze assicurative, a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente - 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l'imposta di successione e donazione. La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona con disabilità grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992. In questi casi, infatti, è previsto che l'imposta dovuta dall'erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l'importo di 1.500.000 euro.
P E N S I O N I P R E V I D E N Z I A L I	DESTINATARI Lavoratori che nel corso della loro carriera divengano parzialmente invalidi o non siano più in grado di svolgere proficuamente l'attività lavorativa. ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata ai lavoratori la cui capacità lavorativa sia ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. Spetta ai lavoratori dipendenti (esclusa buona parte dei dipendenti pubblici), autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), ai lavoratori iscritti ad alcuni fondi pensione. È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. In questo caso non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa, quindi può rappresentare un'utile integrazione del reddito, ad esempio, per coloro che hanno scelto un'occupazione part-time. L'assegno è solitamente rinnovabile ogni tre anni e dopo tre conferme, viene stabilizzato. LA PENSIONE DI INABILITÀ ORDINARIA La pensione di inabilità è una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale. È necessario contare su almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori: dipendenti; autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi.

P E N S I O N I P R E V I D E N Z I A L I	L'erogazione di questa pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con l'iscrizione agli albi professionali. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA I lavoratori invalidi, a cui è stata riconosciuta l'inabilità lavorativa, possono richiedere anche l'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa (circa 540 euro) nel caso si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure hanno necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Non è da confondere con l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili: spetta solo ai lavoratori invalidi a cui sia stata riconosciuta l'inabilità lavorativa di cui si parla nei precedenti paragrafi. L'assegno è concesso a domanda dell'interessato e può essere chiesto contestualmente alla domanda di pensione di inabilità. I requisiti: avere un'infermità fisica o mentale che determini una invalidità tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; inoltre, è richiesta un'anzianità contributiva pari a 5 anni, anche non continuativi, dei quali almeno 3 anni versati nei 5 anni precedenti alla domanda di pensione. L'assegno, diversamente dalla pensione di inabilità lavorativa, non è reversibile cioè non viene corrisposto ai superstiti. L'assegno non viene riconosciuto durante i periodi di ricovero a carico dello Stato o di amministrazioni pubbliche. L'assegno viene ridotto nel caso i beneficiari fruiscano di prestazione analoga da parte di altri enti previdenziali. L'assegno è incompatibile con l'assegno mensile di assistenza personale e continuativa corrisposto dall'INAIL. L'assegno può essere compatibile con l'indennità di accompagnamento (invalidità civili) se non deriva dalla stessa infermità che ha dato luogo al riconoscimento della pensione di inabilità.
--	--

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	PERMESSI LAVORATIVI I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a permessi lavorativi a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). Consistono in permessi di tre giorni al mese (possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore) o, in alternativa, di due ore al giorno (se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, altrimenti 1 ora al giorno) e sono retribuiti e coperti da contributi figurativi. Non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell'handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992). La domanda di concessione dei permessi va rivolta all'azienda (o amministrazione) e all'I.N.P.S. usando i specifici moduli disponibili sul sito dell'I.N.P.S. (sezione "Moduli"), e allegando il verbale di handicap grave. CONGEDI PER CURE I lavoratori con invalidità superiore al 50% possono richiedere fino a 30 giorni annui di congedo per cure connesse alla propria infermità riconosciuta (Legge 118/1971, Decreto legislativo 509/1988). Requisiti: percentuale minima di invalidità, fissata al 50%. È necessario inoltre sia certificata la necessità di cure e che tali cure siano correlate all'infermità (affezione, patologia, o menomazione) invalidante già accertata, quale – ad esempio – una patologia oncologica. I congedi per cure sono retribuiti rientrando nella "categoria" di assenza per la malattia (2110, Codice civile). L'articolo 2118 del Codice civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto "periodo di comportamento" individuato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. All'autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro. Le assenze per congedi per cure non vanno computati nel periodo di comportamento. AGEVOLAZIONI PER I FAMIGLIARI E CAREGIVER I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità minori di tre anni possono beneficiare in alternativa: - Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore - Prolungamento del congedo parentale (i giorni fruiti a titolo di congedo ordinario e di prolungamento non possono superare in totale i tre anni da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino). - Permessi orari retribuiti (2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei, altrimenti un'ora al giorno). I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità con età compresa tra i tre e i dodici anni possono beneficiare in alternativa: - Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore - Prolungamento del congedo parentale (i giorni fruiti a titolo di congedo ordinario e di prolungamento non possono superare in totale i tre anni da godere entro il dodicesimo anno di vita del bambino). I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità con età superiore ai dodici anni possono beneficiare in alternativa: - Tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili a ore
--	---

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	Anche i familiari di primo e secondo grado (eccezionalmente di terzo) che assistono una persona con handicap grave hanno diritto ai permessi lavorativi di tre giorni mensili. I permessi oltre che al coniuge sono concessi ad ognuna delle parti dell'unione civile e al convivente della persona disabile in situazione di gravità. Anche in questo caso la condizione fondamentale è che la persona da assistere sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non è sufficiente la eventuale certificazione di invalidità civile anche totale. I permessi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi. Una volta concessi, l'articolazione dei permessi va concordata con l'azienda o con l'amministrazione. I tre giorni di permesso possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore. In linea generale i permessi non sono concessi se la persona da assistere è ricoverata in istituto o in R.S.A. Per i ricoveri ospedalieri i permessi possono essere concessi se il reparto di ricovero rilascia una dichiarazione che è necessaria l'assistenza dei familiari. CONGEDI BIENNALI I familiari conviventi (coniuge o la parte dell'unione civile, genitori, figli, fratelli/sorelle, parenti ed affini entro il terzo grado) della persona con certificazione di handicap grave, hanno diritto, oltre ai permessi, anche ad un congedo retribuito fino a due anni, anche frazionabile (Decreto legislativo 151/2001, articolo 42). Questo congedo non spetta invece al diretto interessato. Il congedo è retribuito (indennità) e coperto da contributi figurativi. LAVORO NOTTURNO Lo svolgimento del lavoro notturno può rappresentare un sovraccarico per i familiari che assistono un familiare con una grave disabilità. L'articolo 17, Legge 5 febbraio 1999, n. 25 ha introdotto tutele a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori che debbano assistere figli o familiari. Queste disposizioni indicano con chiarezza quali sono i lavoratori che non possono obbligatoriamente essere adibiti al lavoro notturno e tra questi vi sono lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104". Per "a carico" si intende che tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell'adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità. SEDE DI LAVORO I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può opporre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'effettiva assistenza del congiunto con disabilità. Anche per questo beneficio, come per i permessi lavorativi, non è richiesta la convivenza. L'interpretazione ormai prevalente e consolidata è che l'agevolazione riguardi le persone con handicap con connotazione di gravità, beneficiarie di tutte le agevolazioni previste dall'articolo 33 della Legge 104/1992. Questa annotazione è necessaria in quanto il comma 5 non indica esplicitamente la gravità dell'handicap. Una disposizione particolare (articolo 21 della Legge 104/1992) riguarda e persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi". Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
--	--

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	TRASFERIMENTO SEDE DI LAVORO I commi 5 e 6 dell'articolo 33 della Legge 104/1992 prevedono che il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Si tratta infatti di una disposizione che rafforza ed estende quanto già previsto dal Codice civile. All'articolo 2103 prevede, fra l'altro, che il lavoratore non possa essere trasferito da un'unità produttiva all'altra senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. MANSIONI LAVORATIVE Le mansioni assegnate devono essere compatibili con lo stato di salute del lavoratore: questo vale per tutti i lavoratori. Qualora si ritenga che non lo siano, il lavoratore (ma anche l'azienda) ha il diritto di richiedere, al medico competente, una specifica valutazione sanitaria. Il medico può stabilire l'assegnazione - anche temporanea - ad altre mansioni, compatibili con lo stato di salute, equivalenti o inferiori, pur mantenendo il proprio stipendio originale. PART-TIME La possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Per i lavoratori affetti da malattie oncologiche questo rappresenta un diritto che l'azienda non può rifiutare. Il lavoratore può tornare successivamente al tempo pieno quando e se le condizioni fisiche glielo permettano. Questo diritto spetta - come dice la normativa vigente - ai dipendenti pubblici e privati "per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente" (Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articolo 8). Quindi va prima chiesto l'accertamento di questa condizione all'ASL e poi va presentata formale richiesta all'azienda (o amministrazione) che non può rifiutare il passaggio a tempo parziale. Il lavoratore che abbia ottenuto la concessione del tempo parziale ha diritto, a richiesta, a tornare nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Una agevolazione è possibile anche per i familiari che assistono una persona (il coniuge, i figli o i genitori) con malattia oncologica: in questo caso non c'è un vero e proprio diritto alla concessione del part-time, ma viene concessa priorità. ASSENZE PER MALATTIA Può accadere che una persona affetta da patologia oncologica o onco-ematologica, per terapie contingenti o per il suo stato di salute, sia costretto ad assenze per malattia anche prolungate che sono comunque indennizzate. In linea generale il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro per un periodo che è stabilito dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Questo periodo (detto "periodo di comportamento") ha una durata variabile e può essere diverso a seconda del Contratto di riferimento. Alcuni CCNL - sia pubblici che privati - prevedono un periodo di comportamento superiore per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, in particolare nel caso di ricoveri ospedalieri o terapie invasive. Anche i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'I.N.P.S. possono usufruire dell'indennità di malattia quando costretti a sospendere, anche solo per un breve periodo, la propria attività a causa della malattia o delle terapie. I liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali devono, invece, riferirsi alle diverse forme di assistenza economica stabilite dalla cassa.
--	--

A G E V O L A Z I O N I L A V O R A T I V E	VISITE FISCALI PER MALATTIA La condizione di malattia che limita lo svolgimento di attività lavorativa va sempre certificata dal medico curante (medico di famiglia, pronto soccorso, guardia medica, specialista) e trasmessa telematicamente all'I.N.P.S. Di norma è fissato un obbligo di reperibilità che è diverso per i dipendenti pubblici e per i dipendenti privati. È importante sapere, soprattutto per i pazienti con leucemie o patologie assimilabili, che sono riconosciute esenzioni dalla reperibilità in alcuni specifici casi: • una patologia grave che richieda terapie salvavita; • uno stato patologico connesso alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%; una malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per alcune categorie di dipendenti pubblici e per alcune condizioni più gravi). COLLOCAMENTO MIRATO Agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro di persone con disabilità. È la cosiddetta disciplina del "collocamento mirato". La stessa disciplina (legge 68/1999) pone anche degli obblighi di assunzione in capo ai datori di lavoro con almeno 15 dipendenti in modalità variabile a seconda del numero di addetti. Per le stesse aziende sono previste agevolazioni all'assunzione, ma anche sanzioni in caso di violazione della normativa. I datori di lavoro privati possono assumere tramite convenzioni stipulate con i centri per l'impiego oppure con assunzioni nominative. Infine possono stipulare anche convenzioni di inserimento temporaneo con finalità formative oppure per persone con caratteristiche di difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Possono assumere le persone con chiamata nominativa o con avviamento per graduatoria. I datori di lavoro pubblici possono invece assumere persone con disabilità tramite avviamenti a selezione tramite graduatoria pubblicate presso i centri per l'impiego oppure con concorso pubblico gestito direttamente dall'Amministrazione. Per accedere a questi percorsi la persona deve appartenere alle cosiddette "categorie protette"; vi sono inclusi gli invalidi civili con almeno il 45% di invalidità riconosciuta che siano iscritti alle liste speciali di collocamento che siano sostanzialmente inoccupati o con occupazione molto limitata. Il primo passaggio per ottenere l'iscrizione alle liste speciali è richiedere l'accertamento della disabilità ai sensi della legge 68/1999. Poi è possibile rivolgersi al Centro per l'impiego e richiedere l'iscrizione alle liste speciali di collocamento. L'iscrizione è utile sia per partecipare a concorsi pubblici, che talora prevedono una riserva per le categorie protette, sia nella autonoma ricerca di lavoro.
S A L U T E	ESENZIONE TICKET Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all'esenzione per alcune o per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale garantite dal servizio sanitario nazionale. Minori portatori di handicap per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le prestazioni specialistiche correlate alle specifiche patologie L'esenzione per invalidità non include le prestazioni farmaceutiche. ASSISTENZA PROTESICA E AUSILI L'assistenza protesica è l'insieme delle prestazioni erogabili dal SSN che comportano la fornitura di protesi, ortesi e ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazione o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento di attività residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.

S E R V I Z I S O C I A L I	ASSISTENZA A DOMICILIO Assume forme diverse e molto spesso prevede una partecipazione alla spesa da parte degli interessati. È volta a supportare la persona e la sua famiglia presso il proprio domicilio. L'assistenza domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio. Al contrario, nell'assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari vengono garantite sia prestazioni socio-assistenziali che sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) rivolte a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere la persona nel suo ambiente di vita. SOSTEGNI ECONOMICI Il servizio sociale è generalmente anche il primo referente per attivare, laddove previsti, sostegni diretti o indiretti, di natura economica. Si va dal sostegno al pagamento di rette per servizi diurni, semiresidenziali, residenziali, al sostegno alla domiciliarità, ai contributi economici per cure o prestazioni sanitarie, o per il trasporto e la mobilità, per l'accoglienza di minori, adulti e anziani ecc. Di norma tutti questi contributi vengono erogati a fronte di specifica domanda degli interessati.
I S T R U Z I O N E	La legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha introdotto una disciplina organica e completa a favore dei disabili. Il c.d. Testo unico sull'istruzione (D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 articoli da 312 a 325) ha predisposto i necessari strumenti per l'istruzione e l'educazione nel sistema scolastico dei soggetti disabili. Il successivo D.P.C.M. del 23 febbraio 2006, n.185 prevede che: - Con accertamenti collegiali le ASL verbalizzano la situazione dell'handicap dell'alunno; - Viene redatta una diagnosi funzionale trasmessa anche all'istituzione scolastica ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti; - A queste attività fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato (PEI) ad opera dei soggetti preposti quali operatori sanitari individuati dalla Asl dal personale insegnante e di sostegno della scuola, dall'operatore psicopedagogico, dai genitori; - Tali soggetti elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero di ore di sostegno. L'insegnante di sostegno viene assegnato alla classe in cui è inserito un alunno disabile (un insegnante ogni 4 alunni disabili), collabora con gli insegnanti nelle attività educative e didattiche, lavora per l'autonomia dell'alunno, stimola la comunicazione personale, accompagna e assiste l'alunno negli spostamenti interni o fuori sede; nella scuola dell'obbligo partecipa alla valutazione di tutta la classe in cui opera; nella scuola media superiore valuta solo l'alunno o gli alunni disabili cui è stato assegnato. La Legge 104/1992 sancisce che in ogni contesto scolastico, dall'asilo fino all'università, devono essere garantite pari opportunità di inserimento, nonché facilitazioni relative agli ambienti, ai programmi, alle forme di valutazione. La Legge 17/1999 stabilisce che agli studenti universitari con handicap siano forniti sussidi tecnici e didattici e il supporto di un tutor, una sorta di "insegnante di sostegno", che deve interagire con i docenti e gli uffici per risolvere problemi operativi e di organizzazione degli studi. Gli studenti universitari con un'invalidità superiore o uguale al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.

D I S A B I L I T Y C A R D D	La Carta europea della disabilità, denominata <i>Disability Card</i>, è una tessera che permette l'identificazione dei soggetti con disabilità e l'accesso a servizi e benefici, in un contesto di reciprocità con gli altri Paesi dell'Unione europea. Lo scopo è quello di contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità. La <i>Disability Card</i> è uno strumento messo a disposizione delle persone con disabilità per agevolarle nel conseguimento di benefici, supporti e opportunità utili alla promozione dei propri diritti. Permette l'accesso a servizi gratuiti o a costo ridotto in materia di trasporti, cultura e tempo libero sul territorio nazionale e in altri Paesi dell'Unione europea. La Carta europea della disabilità viene rilasciata a tutti i soggetti in condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, appartenenti alle categorie individuate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti: • invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%; • invalidi civili minorenni; • cittadini con indennità di accompagnamento; • cittadini con certificazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104; • ciechi civili; • sordi civili; • invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222; • invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%; • invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell'integrità psicofisica; • inabili alle mansioni ai sensi della legge n. 379/1955, del D.P.R. n. 1092/1973 e del D.P.R. 171/2011, e inabili ai sensi dell'articolo 13, legge n. 274/1991 e dell'articolo 2, legge 335/1995; • cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra. L'I.N.P.S. verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi.
S P O R T	La legge 104/1992 prevede per i portatori di handicap la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive e ricreative. Gli impianti sportivi devono essere accessibili e fruibili da parte delle persone handicappate. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
DD I I R I V T O T T O O	In occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina il cittadino handicappato impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto alle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato.

C O N C O R S I	La persona disabile “sostiene la prova di esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi necessari” avuto riguardo alla specifica disabilità. La persona disabile deve specificare nella domanda di partecipazione alla selezione pubblica l’ausilio necessario, avuto riguardo alla propria disabilità, così come la eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi. L’articolo 16 della legge n. 68/99 prevede altresì che nei bandi di concorso devono essere previste speciali modalità di svolgimento della prova d’esame per consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. Da ultimo la legge n. 114/2014, articolo 25, ha previsto che le persone con invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenute a partecipare alle prove preselettive eventualmente previste per i concorsi pubblici e l’abilitazione alle professioni. Le norme in questione lasciano alle pubbliche amministrazioni un margine di discrezionalità nella valutazione dei tempi aggiuntivi e degli ausili necessari a porre il disabile in condizione di parità con altri concorrenti.
P A T E N T E D I G U I D A	La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di una visita presso un’apposita Commissione Medica Locale, a persone affette da minorazioni anatomiche, funzionali o sensoriali, per la guida di veicoli opportunamente modificati in funzione delle proprie patologie. per ottenere una patente speciale è necessario innanzitutto effettuare una visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica da parte della Commissione Medica Locale da richiedersi presentando un certificato medico su apposita modulistica all’ufficio competente dell’Asl. Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del Cds (art. 321 e ss.) sono le seguenti: efficienza degli arti, amputazioni, minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, anchilosi invalidanti, malattie dell’apparato visivo, diminuzione della vista, diminuzione dell’udito e anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico. Dopo aver ottenuto il certificato di idoneità dalla Commissione (nel quale vengono indicati i dispositivi di guida che il guidatore disabile dovrà utilizzare) si può preparare l’esame teorico e poi, dopo averlo superato, l’esame di pratica con le medesime modalità d’esame delle patenti generiche. Ci si può esercitare alla guida con qualsiasi veicolo, anche non di proprietà della scuola guida, purché abbia gli adattamenti previsti dalla Commissione Medica Locale. È importante ricordare che il certificato di idoneità ha una validità di 90 giorni. Nella prenotazione dell’esame pratico di guida è necessario consegnare alla motorizzazione civile della propria provincia il certificato medico con le prescrizioni della Commissione Medica affinché possa essere preparata la patente appropriata per il momento dell’esame. L’esame deve essere sostenuto con un veicolo adattato in base alla propria minorazione secondo le prescrizioni della Commissione e con la carta di circolazione previamente aggiornata nei modi d’uso, inoltre a fianco dell’esaminato si deve trovare una persona abilitata in funzione di istruttore

ALLEGATO 2 – Invalidi civili³.

GLI INVALIDI CIVILI includono i seguenti status:				
	INVALIDO CIVILE	SORDO CIVILE	SORDOCIECO CIVILE	CIECO CIVILE
N O R M A T I V A	Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”.	Legge 26 maggio 1970, n. 381 “Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e delle misure dell’assegno di assistenza ai sordomuti”.	Legge 24 giugno 2010, n. 107 “Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche”.	Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”.
	Art. 2, comma 2: È un soggetto affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Art. 2, comma 3: Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si consi-.	Hanno diritto alle prestazioni economiche per i “sordi”, coloro che sono minorati sensoriali dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva o soggetti affetti da ipoacusia, che abbiano loro impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.	Sono le persone cui siano state distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.	Art. 2: Cieco totale: - coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; - coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce e del moto della mano in entrambi gli occhi e nell’occhio migliore; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3%. Art. 3: Cieco parziale o ventesimisti: - coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi e nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione; - coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%.

³ Tabella elaborata dal Dott. Dario Detti - Ufficio difesa civica.

N O R M A T I V A	derano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Non è richiesto in questo caso il presupposto della totale inabilità. Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%). Fino al 33%: nessun riconoscimento. Dal 46%: iscrizione nelle liste speciali dei centri per l'impiego per l'assunzione agevolata. Dal 33% al 73%: assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali. Dal 66%: esenzione ticket. Dal 74% al 100%: prestazioni economiche			Artt. 4, 5 e 6: Cieco ipovedente: - <i>ipovedenti gravi</i>: chi ha un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30%. - <i>ipovedenti medio gravi</i>: chi ha un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50%. - <i>ipovedenti lievi</i>: chi ha un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con correzione o chi ha un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60%
D I R I T T I	In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche. <i>Esempi</i>: assegno mensile di assistenza o assegno di invalidità; indennità di frequenza; pensione di inabilità; indennità di accompagnamento; assegno sociale. Sono esclusi dal diritto alle provvidenze per gli invalidi civili coloro che siano invalidi di guerra, di lavoro (lavoratori privati), di servizio (lavoratori pubblici). Per cause di lavoro l'ente di riferimento è l'I.N.A.I.L.	In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche. <i>Esempi</i>: indennità di comunicazione, pensione ai sordi, assegno sociale.	Le persone affette da sordocecità percepiscono: In forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile; In forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'I.N.P.S.	In base all'età, gli invalidi hanno diritto a determinate prestazioni economiche. <i>Esempi</i>: assegno vitalizio, indennità speciale, pensione di inabilità, indennità di accompagnamento.

P R E S T A Z I O N I	Assegno di assistenza o assegno di invalidità. È regolato dall'art. 1, comma 35 della Legge 247/2007. Spetta agli invalidi civili: • di età compresa fra il 18° e il 66° anno di età e 11 mesi; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo; • abbia una riduzione della capacità lavorativa (invalidità) dal 74% al 99%; • non svolge attività lavorativa; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. Non è cumulabile con qualsiasi prestazione a carattere diretto concessa a seguito di invalidità contratta per cause di guerra, di lavoro o di servizio e con prestazioni I.N.A.I.L. È cumulabile con la pensione anticipata di vecchiaia. Dopo i 66 anni 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.	Indennità di comunicazione. È introdotta dall'art. 4 della Legge 508/1988. Spetta ai minorati: • di qualunque età; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • nessun limite di reddito; • sordità civile; • erogata per 12 mensilità		Indennità speciale per ciechi parziali. È introdotta dall'art. 3 della Legge 508/1988. Spetta ai minorati: • di qualunque età; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • nessun limite di reddito; • cecità parziale: ventesimisti; • erogata per 12 mensilità È cumulabile con la pensione di inabilità per ciechi parziali.
---	--	--	--	---

P R E S T A Z I O N I	Pensione di inabilità. È regolato dall'art. 12 della Legge 118/1971. Spetta agli invalidi civili: • di età compresa fra il 18° e il 66° anno di età e 11 mesi; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno; • abbia invalidità al 100%; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. Dopo i 66 anni e 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.	Pensione ai sordomuti. L'art. 1 della Legge 26 giugno 1970, n. 381 prevede a favore dei sordomuti il diritto all'assegno di assistenza che dal 1 luglio 1980 è stato trasformato in pensione non reversibile. Spetta ai sordi: • di età superiore ai 18 anni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • con un certo reddito determinato ogni anno (fa cumulo con i redditi del coniuge); • ipoacusia con perdita uditiva superiore a 60 db nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz; • Erogata per 13 mensilità. Dopo i 66 anni e 11 mesi si trasforma in automatico in assegno sociale.		Pensione di inabilità ai ciechi parziali e assoluti. Prevista dalla Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili". Spetta ai ciechi parziali o assoluti: • di età superiore ai 18 anni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • con un certo reddito determinato ogni anno. Non è cumulabile con l'assegno sociale. Per i ciechi assoluti è cumulabile con l'indennità di accompagnamento
--	---	--	--	--

P R E S T A Z I O N I	Indennità di accompagnamento. È regolato dalla Legge 508/1988. Spetta agli invalidi civili al 100%: • di qualsiasi età, anche minorenni; • che hanno la cittadinanza italiana o residenza in Italia oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani; • non ci sono limiti di reddito. Viene erogata per 12 mensilità			Assegno vitalizio per ciechi parziali. È stato introdotto con la Legge 9 agosto 1954, n. 632. Spetta ai ciechi parziali: • maggiori di 18 anni di età; • che siano inabili a proficuo lavoro; • sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; Corrisposto per 12 mensilità.
---	---	--	--	---

P R E S T A Z I O N I	Indennità di frequenza. È regolata dalla Legge 289/1990. Spetta agli invalidi civili: • minori di anni 18; • che hanno la cittadinanza/residenza italiana oppure se è cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno; • ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 db nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz; • frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri occupazionali o a scuole di ogni ordine e grado; • dispongono di un reddito personale inferiore alle soglie fissate ogni anno. Indennità mensile che spetta solo per i periodi di frequenza dei corsi. È incompatibile: ▪ con qualsiasi forma di ricovero; ▪ con l'indennità di comunicazione; ▪ con la speciale indennità in favore dei ciechi civili parziali; ▪ con l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili parziali; ▪ con l'indennità di accompagnamento, di cui i minori siano titolari o alle quali abbiano titolo in quanto invalidi civili non autosufficienti o non deambulanti.			Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. È regolato dalla legge 28 marzo 1968, n. 406. Per i maggiorenni è cumulabile con la pensione di inabilità. Spetta ai ciechi assoluti: • di qualsiasi età; • non è richiesto un requisito reddituale; • corrisposto per 12 mensilità
---	--	--	--	--

ALLEGATO 3 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Illustrazione ad uno studente valdostano, stagista presso il Consiglio della Valle, dell'istituto del Difensore civico, con particolare riferimento alle funzioni proprie e a quelle di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone con disabilità – Aosta, 27 febbraio 2023;
- Invio copie *ex lege* della *Relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità nell'anno 2022* al Presidente del Consiglio della Valle, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nonché al Presidente della Regione – Aosta, 31 marzo 2023;
- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione sull'attività svolta in qualità di Garante delle persone con disabilità nell'anno 2022* anche per quanto attiene le funzioni di Difensore civico, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 4 maggio 2022;
- Intervista di RAI 3 – *Sede della Valle d'Aosta* sull'attività svolta nell'anno 2022 – Aosta, 4 maggio 2023;
- Pubblicazione su *aostapodcast* dell'intervista alla Difensora civica, rilasciata in occasione dell'audizione da parte del Consiglio comunale di Aosta in ordine all'illustrazione dalla *Relazione sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2022*, con brevi cenni anche sulle altre funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché su quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 27 ottobre 2023;
- Incontro con gli studenti dell'Università Valdostana della Terza Età – Aosta, 6 novembre 2023;
- Partecipazione in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità alla trasmissione televisiva informativa regionale del mattino *Buongiorno Regione* presso la sede di RAI 3 - *Sede della Valle d'Aosta* – Saint-Christophe, 4 dicembre 2023.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Sentenza del Consiglio di Stato n. 583/2023 resa a definizione della controversia avente ad oggetto l'elezione del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, avvenuta in data 12 gennaio 2022 – Roma /Aosta, 17 gennaio 2023;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – Aosta, 8 febbraio 2023;
- Incontro con la Dirigente della struttura Politiche per l'inclusione lavorativa, Anna Maria Poppa – Aosta, 21 marzo 2023;
- Incontro di lavoro con il Segretario generale e funzionari del Consiglio della Valle in ordine al parere pervenuto dal Garante privacy, ai sensi dell'articolo 2sexies della legge regionale 17/2001 – Aosta, 3 aprile 2023;
- Incontro con il Presidente del Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta (Co.Di.VdA), Roberto Grasso, la Dirigente della struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità del Dipartimento politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, Gabriella Furfaro, nonché le assistenti sociali dell'Ufficio servizi e interventi per la disabilità, Simona Gamba, Coordinatrice dell'Unità di valutazione multidimensionale distrettuale (UVMD), e Marina Dell'Aquila, Coordinatrice vicaria – Aosta, 5 aprile 2023;
- Incontro informale con il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, il Segretario generale del Consiglio della Valle, Christine Perrin, i Presidenti rispettivamente della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, Erik Lavevaz, e della V^a Commissione permanente *Servizi sociali*, Andrea Padovani, per condividere alcune riflessioni sulla modificazione della legge regionale 17/2001 di cui agli articoli 2quinquies e 2sexies – Aosta, 13 aprile 2023;
- Audizione della Difensora civica nelle sue funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* in merito alle sue considerazioni relativamente alle proposte di modifica alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20, *Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico))*, presentate dell'associazione Co.Di.VdA – Aosta, 27 aprile 2023;
- Partecipazione, da remoto, ad un incontro tra i Garanti dei diritti delle persone con disabilità delle altre Regioni d'Italia – Napoli / Aosta, 22 giugno 2023;

- Incontro di lavoro per la definizione del Regolamento sul trattamento dei dati personali di cui alla legge regionale 17/2001, inoltrato al Garante della privacy – Aosta, 15 settembre 2023;
- Incontro di lavoro ai fini dell'organizzazione degli eventi della settimana della disabilità – Aosta, 19 settembre 2023;
- Incontro di lavoro con il Sindaco del Comune di Châtillon, Camillo Dujany, in previsione dell'evento "I luoghi dell'abitare", organizzato nell'ambito della Settimana della disabilità – Aosta, 3 novembre 2023;
- Partecipazione, in qualità di relatrice, alla tavola rotonda "A tu per tu con le istituzioni della Valle d'Aosta – La rete di presa in carico della SM", organizzata dalla Sezione regionale dell'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) – Aosta, 10 novembre 2023;
- Partecipazione, in qualità di relatrice, all'evento "I luoghi dell'abitare", organizzato nell'ambito della Settimana della disabilità, intervenendo sul tema "Il Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Brevi cenni in materia di legislazione concernente l'abbattimento delle barriere architettoniche e le agevolazioni fiscali" – Aosta, 1° dicembre 2023.

C – Altre attività.

La Garante dei diritti delle persone con disabilità ha partecipato a varie altre attività nelle sue funzioni proprie di Difensora civica, nonché di quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Si rinvia, in tal senso, all'illustrazione di tali attività nelle Relazioni ex articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato da ultimo dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

ALLEGATO 4 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ⁴	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla prestazione di attività di tempo libero ai fini della restituzione di prestito d’onore
2 ⁵	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla mancata previsione nel contratto applicato ai docenti degli istituti del lavoro agile e del telelavoro
3 ⁶	Regione	Personale docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alla pensione anticipata per motivi di salute
4 ⁷	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine al passaggio per il disabili over 65 dalla struttura alla residenza per anziani
13	Regione	Servizi di trasporto pubblico per disabili	Trasporti e viabilità	Criticità in ordine al cambio di assistenti di disabile a seguito di variazione gestore di servizio
14	Regione Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla realizzazione del progetto “La cascina del castello”, iniziativa che si concilia con la progettualità del “Dopo di noi”
15	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Criticità in ordine alla richiesta di sostituzione dell’assistente sociale
16	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserito mancato riscontro nei termini alla richiesta di sostituzione dell’assistente sociale
17	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine alle modalità di comunicazione e riscontro delle assistenti sociali
19	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine alla conclusione dell’iter per inserimento del figlio disabile in progetti concernenti la vita autonoma
20	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Criticità in ordine alla trasmissione della richiesta di inserimento in progetti concernenti la vita autonoma

⁴ Pratica aperta nel 2022.

⁵ *Idem.*

⁶ *Idem.*

⁷ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
22	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine ai servizi igienici del centro diurno per disabili frequentato dal figlio
23	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine agli istituti previsti dalla legge 112/2016 sul “Dopo di noi”
24	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine all’istituto del trust e articolo 2645-ter del Codice civile ai sensi della legge 112/2016 sul “Dopo di noi”
26	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi
27	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri sanzionatori
28	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri di rappresentanza in giudizio
37	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla competenza nell’erogazione e nell’accertamento dell’indennità di accompagnamento
38	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all’assenza di poteri coercitivi
39	Regione	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento al criterio della territorialità
41	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Criticità in ordine all’organizzazione dell’assistenza sociale
42	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Asserite criticità in ordine all’opportunità di prevedere figure apicali specializzate nella disabilità

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
44	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale non docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine alla posizione del cittadino invalido e disabile
45	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale non docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Asserite criticità in ordine all'ambiente di lavoro
46	Regione (Istituzioni scolastiche)	Personale non docente	Istruzione, cultura e formazione professionale	Criticità in ordine alla richiesta di incontro con il dirigente
47	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla fissazione di un appuntamento con l'utente
48	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
49	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri sanzionatori
50	Regione (Istituzioni scolastiche)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri di rappresentanza in giudizio
51	Regione (Istituzioni scolastiche)	Modalità di esercizio del diritto d'accesso	Accesso ai documenti amministrativi	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'accesso documentale
52	Regione (Istituzioni scolastiche)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine al prepensionamento
56	Regione	Impiego pubblico	Organizzazione	Presunte criticità nella condotta di personale competente
60	Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla normativa relativa all'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

ALLEGATO 5 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
62	A.R.E.R.	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'ubicazione su tutto il territorio regionale degli alloggi popolari

ALLEGATO 6 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
14	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta Regione	Disabilità	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla realizzazione del progetto “La cascina del castello”, iniziativa che si concilia con la progettualità del “Dopo di noi”
34	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a necessità di certificazione medica del medico curante in caso di rinnovo quinquennale del contrassegno disabili definitivo
35	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Sanità	Chiarimenti in ordine a costo di prestazione medica soggetta a tariffazione libera

ALLEGATO 7 – Comuni valdostani convenzionati.**1 – Comune di Allein****2 – Comune di Antey-Saint-André****Nessun caso****3 – Comune di Aosta**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
5	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine alla richiesta di effettuazioni di turnazioni domenicali per lavoratrice madre di figlio disabile
6	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a possibile mediazione con l'Ente
7	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine ai diritti derivanti dalla legge 104/1992 al fine di evitare problemi con il datore di lavoro
8	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine ai diritti derivanti dalla legge 104/1992 al fine di evitare dissapori o lamentele dei colleghi
9	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla funzione del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla necessità di richiesta scritta di intervento dell'utente
10	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri coercitivi
11	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri sanzionatori

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
12	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'assenza di poteri di rappresentanza in giudizio
33	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine alla necessità di certificazione medica in caso di rinnovo del contrassegno disabili definitivo
36	Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Rapporti istituzionali	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla possibilità di proporre innovazioni normative
53	Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Criticità in ordine a mancata esposizione di tesserino disabili sul cruscotto dell'auto
54	Aosta	Sanzioni amministrative	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a normativa relativa a sanzione amministrativa per violazione Codice della strada
61	Aosta	Alloggi popolari	Edilizia residenziale pubblica	Chiarimenti in ordine all'istituto dell'emergenza abitativa
63 ⁸	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alle conseguenze sull'I.S.E.E. della concessione della residenza presso i genitori
64 ⁹	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine a richiesta residenza presso la Casa comunale
65	Aosta	Residenza	Ordinamento	Chiarimenti in ordine alla possibilità di affittare un alloggio e richiedere presso lo stesso la concessione della residenza
66	Aosta	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di farsi aiutare dai servizi sociali per reperire un alloggio

⁸ Pratica non ancora conclusa.

⁹ *Idem.*

- 4 – Comune di Arnad**
- 5 – Comune di Arvier**
- 6 – Comune di Avise**
- 7 – Comune di Ayas**
- 8 – Comune di Aymavilles**
- 9 – Comune di Bard**
- 10 – Comune di Bionaz**
- 11 – Comune di Brissogne**
- 12 – Comune di Brusson**
- 13 – Comune di Challand-Saint-Anselme**
- 14 – Comune di Challand-Saint-Victor**
- 15 – Comune di Chambave**
- 16 – Comune di Chamois**
- 17 – Comune di Champdepraz**
- 18 – Comune di Champorcher**
- 19 – Comune di Charvensod**
- 20 – Comune di Châtillon**
- 21 – Comune di Cogne**
- 22 – Comune di Courmayeur**
- 23 – Comune di Donnas**
- 24 – Comune di Doues**
- 25 – Comune di Émarèse**
- 26 – Comune di Étroubles**
- 27 – Comune di Fénis**
- 28 – Comune di Fontainemore**

Nessun caso

- 29 – Comune di Gaby*
- 30 – Comune di Gignod*
- 31 – Comune di Gressan*
- 32 – Comune di Gressoney-La-Trinité*
- 33 – Comune di Gressoney-Saint-Jean*
- 34 – Comune di Hône*
- 35 – Comune di Introd*
- 36 – Comune di Issime*
- 37 – Comune di Issogne*
- 38 – Comune di Jovençon*
- 39 – Comune di La Magdeleine*
- 40 – Comune di La Salle*
- 41 – Comune di La Thuile*
- 42 – Comune di Lillianes*
- 43 – Comune di Montjovet*
- 44 – Comune di Morgex*
- 45 – Comune di Nus*
- 46 – Comune di Ollomont*
- 47 – Comune di Oyace*
- 48 – Comune di Perloz*
- 49 – Comune di Pollein*
- 50 – Comune di Pontboset*
- 51 – Comune di Pontey*
- 52 – Comune di Pont-Saint-Martin*
- 53 – Comune di Pré-Saint-Didier*

Nessun caso

- 54 – Comune di Quart**
- 55 – Comune di Rhêmes-Notre-Dame**
- 56 – Comune di Rhêmes-Saint-Georges**
- 57 – Comune di Roisan**
- 58 – Comune di Saint-Christophe**
- 59 – Comune di Saint-Denis**
- 60 – Comune di Saint-Marcel**
- 61 – Comune di Saint-Nicolas**
- 62 – Comune di Saint-Oyen**
- 63 – Comune di Saint-Pierre**
- 64 – Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses**
- 65 – Comune di Saint-Vincent**
- 66 – Comune di Sarre**
- 67 – Comune di Torgnon**
- 68 – Comune di Valgrisenche**
- 69 – Comune di Valpelline**
- 70 – Comune di Valsavarenche**
- 71 – Comune di Valtournenche**
- 72 – Comune di Verrayes**
- 73 – Comune di Verrès**
- 74 – Comune di Villeneuve**

Nessun caso

ALLEGATO 8 – Unités des Communes valdôtaines.

1 – Unité des Communes valdôtaines Valdigne – Mont-Blanc

2 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis

Nessun caso

3 – Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
18	Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	Impiego pubblico	Organizzazione	Criticità in ordine alle modalità di comunicazione e riscontro del personale e dell'assistente sociale in materia di disabilità
21	Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin	Disabilità	Politiche sociali	Criticità in ordine alle mancate o incomplete informazioni per la richiesta di assistenza domiciliare

4 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
43	Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis	Servizi socio-assistenziali	Politiche sociali	Chiarimenti in ordine alla possibilità di non presentazione I.S.E.E. per richiesta assistenza domiciliare

5 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin

6 – Unité des Communes valdôtaines Évançon

7 – Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose

Nessun caso

8 – Unité des Communes valdôtaines Walser

Nessun caso

ALLEGATO 9 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Nessun caso

**ALLEGATO 10 – Richieste di riesame del diniego o del differimento del
l'accesso ai documenti amministrativi.**

Nessun caso

**ALLEGATO 11 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico.**

Nessun caso

**ALLEGATO 12 – Ricorso avverso il diniego o il differimento dell'accesso
civico generalizzato.**

Nessun caso

ALLEGATO 13 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
25	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
40	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
55	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
57	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
58	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
59	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

ALLEGATO 14 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
29	Disabilità
30	Rapporti istituzionali
31	Disabilità
32	Disabilità

ALLEGATO 15 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Proposta di miglioramento amministrativo in materia di rinnovo di contrassegno disabili